

METODO GIURIDICO

RIVISTA DI DIRITTO E GIURISPRUDENZA

METODO GIURIDICO

Ius et Ratio



RACCOLTA TRIMESTRALE N. 1 — ANNO 1

Raccolta di Giurisprudenza e Dottrina

Aprile – Giugno 2026

IN QUESTO NUMERO

- ◆ Orientamenti recenti sulla disciplina degli appalti pubblici
- ◆ La giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità civile
- ◆ Analisi critica delle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione
- ◆ Studi sulle riforme del processo civile e tributario



SOMMARIO DELLA RACCOLTA

ANNO 1 — VOLUME N. 1 | APRILE – GIUGNO 2026

Nota Editoriale: La presente Raccolta Trimestrale raccoglie i contributi scientifici, gli approfondimenti di dottrina e le note alle sentenze di maggior rilievo pubblicati nel trimestre sulla rivista *Metodo Giuridico*. I testi sono stati integrati e impaginati per la consultazione professionale e l'archiviazione scientifica con note a piè di pagina.

I. NOTE A SENTENZA

Rischio operativo e qualificazione della concessione di servizi

Rischio operativo e tutele della concorrenza nell'affidamento di spazi bar demaniali secondo il TAR Lazio

Bruno Taverniti — Foro di Roma

Ammissibilità dell'appello incidentale tardivo: nesso dialettico

La Cassazione circoscrive la portata delle Sezioni Unite n. 8486/2024 in ipotesi di cause scindibili ed estraneità dell'interesse all'impugnazione principale

Avv. Giovanni Ercole Moscarini — Foro di Roma

L'autorizzazione alle indagini bancarie: dovere di allegazione

Il dovere di allegazione dell'atto autorizzativo ex art. 32 d.P.R. 600/73 tra tutela eurounitaria della riservatezza e validità dell'avviso di accertamento nel revirement di legittimità.

Redazione di Metodo Giuridico

OPPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE E DIVIETO DI SOSTA

Accettazione processuale, divieto di venire contra factum proprium e norme di sicurezza per il transito dei mezzi di soccorso

Avv. Valerio Faenza — Foro di Roma

Astreinte perpetua e limiti alle misure di coercizione indiretta

Il sindacato sulla perdurante utilità e i poteri del giudice dell'opposizione dopo la sentenza n. 109/2026 della Corte Costituzionale

Redazione di Metodo Giuridico — Redazione Scientifica

II. APPROFONDIMENTI GIURIDICI

La disciplina del salario giusto in Italia dopo la legge di conversione n. 112/2026

Trattamento economico complessivo, costo della vita locale e tutele contro le deroghe peggiorative nelle micro-imprese

[Avv. Federico Palumbo — Foro di Roma](#)

Prova scientifica e ragionevole dubbio nel processo indiziario

I casi Garlasco e via Poma tra logica presuntiva e standard di credibilità razionale

[Avv. Federico Palumbo — Foro di Roma](#)

La competenza per materia del Tribunale delle imprese

I confini sistematici tra inerenza funzionale e tassatività formale alla luce della recente giurisprudenza di legittimità e merito

[Attilio Taverniti — Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza](#)

TASSAZIONE INCREMENTI RETRIBUTIVI 2026: LA CIRCOLARE 3/E

I chiarimenti delle Entrate su imposta sostitutiva, indennità di mansione e divieto di cumulo per gli impatriati

[Redazione di Metodo Giuridico](#)

Il giudicato penale nel processo tributario dopo la Consulta

La sentenza n. 50 del 2026 della Corte Costituzionale ridisegna i confini del doppio binario tra accertamento del fatto e garanzie di solidarietà

[Redazione di Metodo Giuridico](#)

Rischio operativo e qualificazione della concessione di servizi

Rischio operativo e tutele della concorrenza nell'affidamento di spazi bar demaniali secondo il TAR Lazio

Bruno Taverniti — Foro di Roma

Aggiornato al 24 giugno 2026. La questione è ormai definita sul piano della giurisprudenza amministrativa di merito e di legittimità circa la distinzione finalistica tra contratti attivi e concessioni.

Abstract: La nota esamina la pronuncia del TAR Lazio n. 11011/2026 sul contenzioso relativo all'affidamento dei servizi di caffetteria e ristorazione presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. La decisione si sofferma sui criteri discretivi tra la concessione di beni pubblici (contratto attivo) e la qualificazione della concessione di servizi, individuando nel trasferimento del rischio operativo in capo al privato e nella presenza di specifici obblighi di servizio gli indici essenziali del rapporto concessorio soggetto alle tutele concorrenziali del Codice dei Contratti Pubblici. Viene infine analizzata la rilevanza di tali censure in sede processuale ai fini della soccombenza virtuale.

Abstract: This note analyzes the ruling of the regional administrative court (TAR Lazio no. 11011/2026) regarding the concession of bar and catering services at the Auditorium Parco della Musica in Rome. The decision examines the criteria to distinguish between the lease of public property (active contract) and the qualification of service concessions. The court identifies the transfer of operational risk to the concessionaire and the inclusion of specific service obligations as key elements of a concession subject to the competitive rules of the Public Procurement Code. Finally, the relevance of these issues in administrative proceedings for the purpose of virtual defeat and cost allocation is discussed.

01. Introduzione

L'affidamento di attività commerciali in spazi pubblici demaniali solleva frequenti contrasti in ordine alle regole applicabili. La **qualificazione della concessione di servizi** costituisce il presupposto logico per individuare le garanzie procedurali poste a tutela della concorrenza. L'amministrazione tende spesso a ricondurre tali contratti nell'alveo dei contratti attivi esclusi dal Codice dei Contratti Pubblici. Questa prassi elude le verifiche economico-finanziarie dirette a garantire la sostenibilità dell'affidamento.

La giurisprudenza amministrativa ha delineato criteri discretivi rigidi fondati sul rischio operativo e sugli obblighi di prestazione. Il contenzioso di merito evidenzia come la distinzione non possa basarsi sul mero *nomen iuris* utilizzato dalle parti. L'analisi della concreta struttura del rapporto contrattuale

assume quindi un ruolo fondamentale per il giudice. Il vaglio incidentale delle censure rileva anche ai fini delle spese di lite in caso di improcedibilità del ricorso.

02. Il caso concreto e l'iter processuale

1.1 — Il contenzioso sull'affidamento dei servizi all'Auditorium

La vicenda origina dalla procedura competitiva indetta da Fondazione Musica per Roma per l'affidamento in esclusiva degli spazi e delle aree di caffetteria e catering presso il complesso demaniale dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. All'esito del confronto, la stazione appaltante disponeva l'aggiudicazione in favore della società Palombini Ricevimenti S.r.l. La seconda classificata Oresta 2 S.r.l. insorgeva dinanzi al TAR Lazio, Sezione Seconda Ter¹, contestando la regolarità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti fiscali della controinteressata.

La ricorrente deduceva in particolare la falsità delle dichiarazioni inerenti al Documento Unico di Regolarità Fiscale, comunemente noto come DURF. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la comprova dei requisiti avrebbe dovuto determinare l'esclusione immediata dell'aggiudicataria. Inoltre, veniva censurata la mancata esclusione per la violazione dei requisiti minimi prestazionali. Palombini Ricevimenti aveva infatti presentato un cronoprogramma di novanta giorni a fronte del limite massimo di sessanta giorni previsto dalla disciplina tecnica di gara.

1.2 — L'istanza di accesso e la pronuncia cautelare del TAR Lazio

Il contenzioso si è arricchito di una fase incidentale di natura istruttoria. La ricorrente, a fronte della parzialità dei documenti forniti in via amministrativa il ventisei marzo duemilaventisei, proponeva istanza cautelare per l'accesso integrale all'offerta tecnica dell'aggiudicataria. La camera di consiglio del ventidue aprile duemilaventisei si chiudeva con l'accoglimento della domanda. Il TAR ordinava l'ostensione dei documenti non oscurati entro dieci giorni.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del cinque giugno duemilaventisei. In quella sede, il collegio ha prospettato alle parti un profilo di improcedibilità del ricorso. Tale esito derivava dalla pendenza di un giudizio parallelo recante il numero di registro generale 1848 del 2026. La sentenza emessa all'esito di tale controversia ha infatti annullato integralmente la medesima gara.

03. Qualificazione della concessione di servizi e demanio

2.1 — Concessione di servizi e locazione di beni pubblici

1. TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, 15 giugno 2026, n. 11011. La sentenza principale accerta l'erronea qualificazione giuridica come concessione di beni dell'affidamento di caffetteria/catering all'Auditorium di Roma, dichiarando la soccombenza virtuale della P.A.

Nonostante l'improcedibilità del giudizio principale, il TAR Lazio² ha esaminato il merito della qualificazione del contratto per accertare la soccombenza virtuale. Fondazione Musica per Roma sosteneva che la gara avesse ad oggetto una concessione di beni demaniali. Questa tesi qualificava il rapporto come contratto attivo ex articolo 13, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici. Di conseguenza, la stazione appaltante riteneva il rapporto soggetto al solo rispetto dei principi generali di evidenza pubblica.

La giurisprudenza amministrativa esclude che la gestione di un servizio bar in locali pubblici configuri una mera concessione d'uso di beni. L'assegnazione temporanea degli spazi fisici costituisce un elemento accessorio e strumentale rispetto ai servizi da erogare, come chiarito in materia di concessioni demaniali marittime³. L'amministrazione non mira a concedere il godimento statico di una porzione immobiliare. Al contrario, l'obiettivo principale consiste nell'erogazione di un servizio di caffetteria rivolto alla collettività degli utenti.

La qualificazione della concessione di servizi si impone quindi per la presenza di un pubblico servizio e per la natura dinamica del rapporto. L'operatore economico non si limita a occupare i locali demaniali previo pagamento di un canone. Il privato assume compiti di gestione e organizzazione volti a soddisfare le esigenze dei frequentatori del complesso⁴. La predeterminazione di standard di efficienza e continuità conferma l'inquadramento nella disciplina della concessione di servizi.

2.2 — La centralità del rischio operativo e degli obblighi di qualità

Il criterio discrezionale per la qualificazione risiede negli obiettivi perseguiti dall'amministrazione concedente, che qualificheranno il rapporto in termini di servizi qualora travalichino il mero utilizzo ordinario del bene⁵. In questa prospettiva, assume rilievo determinante l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario. Nel caso di specie, l'aggiudicataria assumeva il rischio di gestione della caffetteria e del catering dell'Auditorium, remunerandosi sul flusso dei visitatori.

La previsione di un canone minimo variabile rafforza la natura concessoria della procedura. L'articolo 5 dell'Avviso di gara stabiliva l'obbligo di corrispondere una royalty annua pari ad almeno il 10% del fatturato generato. La presenza di un canone non esclude il trasferimento del rischio di impresa. Il privato resta comunque soggetto alla possibilità di non recuperare gli investimenti effettuati per l'adeguamento funzionale dei locali demaniali.

2. TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, 15 giugno 2026, n. 11011. La sentenza principale accerta l'erronea qualificazione giuridica come concessione di beni dell'affidamento di caffetteria/catering all'Auditorium di Roma, dichiarando la soccombenza virtuale della P.A.

3. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 29 gennaio 2015, n. 416. La pronuncia stabilisce il carattere accessorio dell'uso dei locali pubblici rispetto all'attività principale di ristorazione/catering.

4. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Seconda, 10 gennaio 2018, n. 18. Il precedente qualifica la gestione del servizio bar su suolo pubblico come concessione di servizi per la remunerazione a carico degli utenti e assunzione del rischio.

5. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 16 giugno 2022, n. 4949. La sentenza individua il criterio discrezionale tra beni e servizi negli scopi e negli obblighi di qualità imposti dall'amministrazione.

Il TAR Lazio⁶ ha confermato che l'imposizione di specifici obblighi di qualità dell'offerta enogastronomica connota la concessione in termini prestazionali. L'amministrazione esercita poteri di controllo che travalicano il mero godimento del bene pubblico.

Il rischio operativo nella concessione di servizi demaniali

L'affidamento di un bar in locali pubblici si qualifica come concessione di servizi qualora l'operatore assuma il rischio di gestione, remunerandosi direttamente sugli utenti. La presenza di royalties variabili sul fatturato e obblighi prestazionali esclude lo schema del contratto attivo escluso dal Codice dei Contratti Pubblici.

04. Le tutele del Codice dei Contratti Pubblici e le garanzie procedurali

3.1 — La valutazione di sostenibilità economica e il PEF

La qualificazione del rapporto come concessione comporta l'applicazione inderogabile delle garanzie procedurali del Codice. Il TAR Lazio⁷ ha posto in rilievo come l'amministrazione non possa sottrarsi all'obbligo di verificare la fattibilità dell'iniziativa economica. L'istruttoria deve assicurare la sostenibilità finanziaria e l'equilibrio economico della gestione per l'intero arco temporale del rapporto⁸.

La giurisprudenza di appello esclude la sussistenza di un obbligo generalizzato di predisporre il Piano Economico Finanziario per le concessioni⁹. Tuttavia, la scelta di richiedere o meno il PEF rientra nella valutazione discrezionale dell'amministrazione concedente. La Fondazione Musica per Roma non ha potuto esercitare tale potere a causa dell'errato inquadramento iniziale del contratto.

L'omessa istruttoria sull'equilibrio economico vizia la legittimità dell'intera procedura selettiva. L'amministrazione deve compiere un'analisi preventiva per accertare l'adeguatezza dell'offerta e la corretta allocazione dei rischi. La mancata redazione del PEF impedisce di verificare la sostenibilità delle royalty offerte dal privato in sede di gara.

6. TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, 15 giugno 2026, n. 11011. La sentenza principale accerta l'erronea qualificazione giuridica come concessione di beni dell'affidamento di caffetteria/catering all'Auditorium di Roma, dichiarando la soccombenza virtuale della P.A.

7. TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, 15 giugno 2026, n. 11011. La sentenza principale accerta l'erronea qualificazione giuridica come concessione di beni dell'affidamento di caffetteria/catering all'Auditorium di Roma, dichiarando la soccombenza virtuale della P.A.

8. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 13 giugno 2025, n. 5196. Il collegio afferma l'obbligo per la P.A. di verificare la sostenibilità economica e l'allocazione dei rischi nelle concessioni.

9. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 8 aprile 2026, n. 2811. La pronuncia chiarisce che la richiesta del PEF nelle concessioni minori rientra nella discrezionalità dell'amministrazione concedente.

3.2 — La composizione della commissione e la tutela della concorrenza

L'ulteriore vizio derivante dall'errata qualificazione attiene alla composizione della commissione giudicatrice. Il Codice dei Contratti Pubblici impone la nomina di commissari dotati di specifica competenza nel settore oggetto dell'affidamento. Trattandosi di servizi di ristorazione e catering, la stazione appaltante avrebbe dovuto nominare soggetti qualificati in tale specifico settore. La commissione nominata per la concessione di beni non rispondeva a tali requisiti di professionalità.

La deviazione dalle regole del Codice incide negativamente sulla tutela della concorrenza. L'amministrazione ha eluso i regimi di pubblicità previsti per le concessioni sopra soglia europea. Questa mancanza riduce la concorrenzialità riducendo la platea dei potenziali partecipanti. La violazione delle regole di trasparenza inficia la legittimità dell'intera gara.

05. L'interesse strumentale alla riedizione e il riparto delle spese

4.1 — Legittimazione e interesse strumentale alla riedizione della gara

La pronuncia del TAR Lazio¹⁰ affronta i requisiti di legittimazione e interesse all'impugnazione. Nel processo amministrativo, il concorrente che ha partecipato legittimamente a una gara possiede una legittimazione qualificata. L'interesse strumentale si concreta nella pretesa alla caducazione dell'intera procedura selettiva. L'obiettivo ultimo risiede nell'ottenere la riedizione della gara secondo regole corrette.

La giurisprudenza consolidata riconosce l'interesse strumentale qualora sussistano concrete possibilità di conseguire l'utilità sperata¹¹. Nel caso in esame, l'accertamento dell'erronea qualificazione giuridica giustifica l'azione di Oresta 2 S.r.l. La riedizione della procedura secondo lo schema delle concessioni di servizi impone infatti regole parzialmente diverse. Tali nuove disposizioni avrebbero potuto modificare l'esito della gara a favore della ricorrente.

4.2 — L'esito processuale e il riparto delle spese di lite

La sopravvenuta carenza di interesse esclude una pronuncia demolitoria del giudice sul provvedimento impugnato. L'annullamento integrale della gara in altra sede determina l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse. Tuttavia, l'esame del merito incidentale resta necessario per l'applicazione della soccombenza virtuale. Il giudice deve stabilire la fondatezza originaria delle censure ai fini del riparto delle spese processuali.

10. TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, 15 giugno 2026, n. 11011. La sentenza principale accerta l'erronea qualificazione giuridica come concessione di beni dell'affidamento di caffetteria/catering all'Auditorium di Roma, dichiarando la soccombenza virtuale della P.A.

11. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 22 giugno 2018, n. 3861. La decisione riconosce l'interesse strumentale alla caducazione e riedizione della gara se vi sono possibilità di ottenere condizioni di gara diverse.

La soccombenza virtuale si fonda sul principio di causalità della lite. La Fondazione Musica per Roma e l'aggiudicataria Palombini Ricevimenti hanno dato causa al giudizio tramite un operato illegittimo. L'accertata violazione delle regole sulla qualificazione del contratto impone l'addebito dei costi del processo. Il TAR Lazio ha quindi condannato la Fondazione a euro cinquemila e la controinteressata a euro duemilacinquecento.

La pronuncia valorizza la tutela strumentale del concorrente pur in presenza di una dichiarazione di improcedibilità. La condanna alle spese sanziona la violazione delle garanzie del Codice dei Contratti Pubblici. Questa statuizione processuale ristabilisce l'equilibrio tra le parti e previene condotte elusive da parte della stazione appaltante.

06. Conclusioni

La decisione del TAR Lazio n. 11011/2026 riafferma principi consolidati in materia di qualificazione delle concessioni pubbliche. L'affidamento di attività commerciali su aree demaniali non può essere sottratto alle regole dell'evidenza pubblica. La presenza del rischio operativo in capo al privato e la natura dinamica del rapporto contrattuale impongono l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a schemi negoziali privatistici per eludere le verifiche sulla sostenibilità economica dell'offerta.

Sul piano processuale, la sentenza evidenzia l'utilità del ricorso strumentale ai fini del riparto delle spese. La condanna alle spese in sede di soccombenza virtuale ristabilisce la legalità dell'azione amministrativa. L'accertamento della fondatezza delle censure subordinate sanziona l'operato illegittimo della P.A. e previene futuri inquadramenti negoziali errati.



Ammissibilità dell'appello incidentale tardivo: nesso dialettico

La Cassazione circoscrive la portata delle Sezioni Unite n. 8486/2024 in ipotesi di cause scindibili ed estraneità dell'interesse all'impugnazione principale

Avv. Giovanni Ercole Moscarini — Foro di Roma

Aggiornato al 24 giugno 2026. L'ordinanza n. 19437/2026 fissa un punto fermo delimitando i contorni applicativi dell'istituto dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 8486/2024.

Abstract: Il contributo esamina i limiti di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo alla luce dell'ordinanza n. 19437/2026 della Corte di Cassazione, la quale circoscrive la portata nomofilattica della sentenza delle Sezioni Unite n. 8486/2024. L'Autore analizza la necessità del nesso dialettico tra impugnazione principale e incidentale, evidenziando come l'autonomia del rapporto di garanzia impropria renda inammissibile il gravame tardivo se l'interesse sorge direttamente dalla decisione di prime cure. Viene proposto un vaglio critico sull'impatto di tale orientamento per la stabilità delle liti litisconsortili.

Abstract: This article examines the limits of admissibility of late incidental appeals in light of the Italian Supreme Court's Ordinance No. 19437/2026, which restricts the scope of the Joint Sections' Judgment No. 8486/2024. The Author analyzes the requirement of a dialectical connection between the main and the incidental appeal, highlighting how the autonomy of the indirect guarantee relationship makes the late appeal inadmissible if the interest arises directly from the first-instance decision. A critical evaluation is proposed regarding the impact of this approach on the stability of multi-party litigation.

01. Introduzione

La disciplina delle impugnazioni nel codice di rito si fonda sul delicato equilibrio tra la certezza del giudicato e la garanzia del diritto di difesa delle parti. In questa cornice, la complessa tematica relativa all'**ammissibilità dell'appello incidentale tardivo** rappresenta uno dei banchi di prova più significativi per verificare la tenuta logica del sistema processuale, specialmente nelle ipotesi in cui la lite veda coinvolti più soggetti. L'ordinamento, attraverso la disposizione di cui all'**art. 334 c.p.c.**, consente alla parte che abbia prestato *acquiescenza* alla decisione di primo grado di proporre impugnazione in via incidentale, superando le ordinarie decadenze temporali, qualora l'iniziativa di un'altra parte metta in discussione l'assetto di interessi in cui essa si era confinata.

Il fondamento razionale di tale deroga risiede nell'esigenza di evitare che una parte sia penalizzata dalla propria condotta prudente o collaborativa, volta a non incrementare il contenzioso in presenza di una parziale soccombenza tollerabile. Tuttavia, l'applicazione di questo istituto all'interno di controversie

caratterizzate da pluralità di parti e da cumulo di domande ha generato notevoli frizioni interpretative. La giurisprudenza di legittimità si è trovata a oscillare tra un favor nomofilattico per l'estensione del rimedio tardivo, teso a garantire una tutela quanto più completa possibile ai coobbligati solidali o ai terzi garanti, e la necessità di preservare la stabilità dei giudicati interni su capi di sentenza scindibili.

La recente evoluzione culminata nell'ordinanza n. 19437/2026 della Suprema Corte impone oggi di riflettere attentamente sui limiti interni dell'istituto, con particolare riguardo all'autonomia del rapporto processuale di garanzia impropria. Il filo conduttore del presente contributo si propone di dimostrare come la legittima estensione dell'impugnazione tardiva debba necessariamente misurarsi con la nozione di **nesso dialettico** tra le impugnazioni. In assenza di tale nesso, infatti, l'esperimento del gravame incidentale rischia di trasformarsi in uno strumento elusivo dei termini decadenziali ordinari, privando il processo plurilaterale dei necessari caratteri di logica progressione e ragionevole durata.

02. Il quadro normativo e l'evoluzione della nomofilachia

2.1 — L'apertura delle Sezioni Unite del 2024 e la tutela dell'acquiescenza condizionata

L'assetto sistematico delineato dall'**art. 334 c.p.c.** risponde alla necessità ordinamentale di coordinare le condotte processuali dei diversi litiganti nell'ambito dello stesso giudizio. Nel modello delineato dal legislatore, l'impugnazione incidentale tardiva rappresenta una valvola di sicurezza volta a salvaguardare il diritto di difesa del non impugnante di fronte all'improvvisa alterazione dell'equilibrio processuale operata dal gravame principale. Prima della recente ridefinizione nomofilattica, si riteneva che la possibilità di proporre un appello tardivo fosse strettamente confinata alle ipotesi in cui l'interesse derivasse direttamente dal medesimo capo di sentenza investito dall'impugnazione principale, escludendo così una sua operatività nei rapporti tra coobbligati o in presenza di cause scindibili.

In questo quadro evolutivo, un decisivo punto di svolta è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8486 del 2024¹², la quale ha affrontato in modo organico la portata applicativa dell'istituto nelle liti litisconsortili. Il Massimo Collegio ha enunciato il principio secondo cui *«l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale»*. In tal modo, le Sezioni Unite hanno scardinato l'interpretazione tradizionale basata sulla rigidità dei capi di sentenza, valorizzando la **reale utilità della parte** e consentendo all'impugnante incidentale di tutelare il proprio interesse complessivo a fronte della rottura del giudicato operata dall'iniziativa altrui.

12. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 28 marzo 2024, n. 8486. Ammette l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva anche in forma adesiva rivolta contro la parte destinataria del gravame principale, valorizzando la reale utilità della parte.

Il principio in questione ha trovato immediato recepimento da parte della successiva giurisprudenza di legittimità, come attestato dall'ordinanza della Terza Sezione n. 10477 del 202413. Nel commentare la portata del nuovo corso nomofilattico, i giudici di sezione hanno ribadito che l'appello incidentale tardivo è utilizzabile tutte le volte in cui l'appello principale metta in discussione l'assetto di interessi definito in primo grado, cui la parte non impugnante aveva originariamente acconsentito con un'acquiescenza implicita o esplicita. Questa espansione dello strumento processuale mira a evitare il proliferare di impugnazioni preventive e puramente cautelative da parte dei litisconsorti, favorendo un comportamento prudente e deflativo delle liti che trova giustificazione solo laddove l'impugnazione principale rompa effettivamente la stabilità dei rapporti processuali definiti in primo grado.

2.2 — La dialettica processuale come presupposto dell'impugnazione tardiva

La valorizzazione dell'interesse effettivo operata dalla recente nomofilachia non deve, tuttavia, essere fraintesa come una liberalizzazione incondizionata delle impugnazioni fuori termine. Il presupposto logico-giuridico che legittima la deroga alle decadenze ordinarie risiede nella sussistenza di un **nesso dialettico** tra l'impugnazione principale e quella incidentale tardiva. Tale nesso si configura allorché l'iniziativa intrapresa dall'appellante principale sia idonea a destabilizzare l'assetto di interessi definito dalla pronuncia impugnata, spingendo la parte originariamente acquiescente a reagire per preservare la propria utilità pratica. La dialettica processuale si pone quindi come il fulcro logico della fattispecie, fungendo da indispensabile strumento di collegamento tra le diverse posizioni processuali.

In assenza di questa interdipendenza funzionale, l'impugnazione tardiva degrada a mero espediente elusivo dei termini perentori di impugnazione stabiliti a tutela del giudicato. Se l'interesse a impugnare un determinato capo della sentenza preesiste e non è in alcun modo influenzato dal gravame altrui, la parte ha l'onere di attivarsi nei termini ordinari prescritti dagli **artt. 325 e 326 c.p.c.**. Consentire l'impugnazione incidentale tardiva in assenza di una reale relazione dialettica significherebbe scardinare la certezza delle situazioni giuridiche soggettive consolidate, introducendo elementi di instabilità non giustificati da esigenze di difesa. La corretta perimetrazione del nesso dialettico rappresenta, pertanto, l'argine sistematico necessario per contemperare l'effettività della tutela giurisdizionale con l'esigenza di celerità e stabilità del processo.

03. Il caso di specie e la decisione della Sezione Seconda

3.1 — L'origine della controversia e la chiamata in manleva del progettista

13. Cassazione Civile, Sezione Terza, Ordinanza 17 aprile 2024, n. 10477. Conferma che l'appello incidentale tardivo è utilizzabile tutte le volte in cui l'impugnazione principale rompe la stabilità dei rapporti processuali definiti in primo grado.

La concreta applicazione dei limiti di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo trova un riscontro emblematico nella vicenda decisa dall'ordinanza della Seconda Sezione Civile n. 19437 del 12 giugno 2026¹⁴. La controversia trae origine da un atto di citazione notificato nel novembre del 2012, con cui veniva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il Condominio in via (Omissis) in P, unitamente ad altri comproprietari. L'attore esponeva che i convenuti avevano realizzato un corpo di fabbrica in palese violazione delle distanze minime prescritte dall'**art. 5 del Piano Regolatore Generale** del Comune di P, chiedendone la condanna all'arretramento e al risarcimento dei danni.

Costituitisi in giudizio per resistere alla domanda di riduzione in pristino, il Condominio e la comproprietaria B.B. provvedevano a chiamare in causa il progettista, arch. A.A., ed il direttore dei lavori, geom. H.H., per essere manlevati da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della pretesa attorea. I terzi chiamati si costituivano ritualmente nel processo, eccependo l'infondatezza della domanda di garanzia impropria svolta nei loro confronti, adducendo l'esclusiva responsabilità dei committenti nell'esecuzione delle opere difformi.

All'esito della fase istruttoria, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 400/2019, accoglieva la domanda principale ordinando l'arretramento dell'edificio sino ai limiti di legge. Al contempo, il primo giudice rigettava la domanda di manleva proposta dal Condominio e da B.B. contro l'arch. A.A. e il geom. H.H., disponendo tuttavia la **compensazione integrale delle spese di lite** tra i chiamanti e i terzi chiamati, ritenendo sussistenti giusti motivi in ragione della complessità tecnica dell'accertamento peritale.

La pronuncia di primo grado veniva regolarmente notificata a tutte le parti in causa in data **5 marzo 2019**. Tale adempimento formale, idoneo a far decorrere il termine breve di **trenta giorni** di cui all'**art. 325 c.p.c.** per la proposizione del gravame principale, assume un rilievo centrale per l'analisi della successiva condotta processuale dei litiganti, determinando il consolidamento delle statuizioni in assenza di una tempestiva impugnazione.

3.2 — La pronuncia della Corte d'Appello e la censura di legittimità

I termini per impugnare così definiti in primo grado venivano successivamente messi in discussione dallo sviluppo del giudizio di secondo grado. Avverso la decisione del Tribunale, infatti, proponevano appello principale le società Gemar S.p.a. ed E.E., contestando il capo relativo all'ordine di arretramento. Nel medesimo procedimento di gravame si costituiva l'architetto A.A., proponendo appello incidentale tardivo diretto a censurare la pronuncia sulle spese di primo grado, dolendosi della disposta compensazione a fronte dell'integrale rigetto della domanda di garanzia impropria avanzata dal Condominio. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 2723/2025 depositata in data **28 maggio 2025**, accoglieva parzialmente l'impugnazione principale e accoglieva interamente l'appello incidentale tardivo dell'A.A., condannando il Condominio e B.B. alla rifusione delle spese del doppio grado di merito.

14. Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza 12 giugno 2026, n. 19437. Esclude l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo del terzo chiamato sulle spese in assenza di un nesso dialettico o di interdipendenza con l'impugnazione principale.

Contro tale statuizione insorgeva il Condominio, proponendo ricorso per cassazione articolato su tre motivi principali. Con le prime due doglianze, il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione degli **artt. 325, 326, 334 e 343 c.p.c.**, deducendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale dell'A.A., in quanto proposto ben oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza del Tribunale. Secondo la tesi del Condominio, l'interesse del terzo chiamato a dolersi della compensazione delle spese era sorto immediatamente con la pubblicazione della sentenza di prime cure, senza che l'impugnazione principale delle altre parti avesse spiegato alcuna efficacia stimolante o modificativa su tale assetto di interessi autonomo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le suddette censure, rilevando come la pronuncia di secondo grado avesse erroneamente ravvisato la tempestività del gravame incidentale. I giudici di legittimità hanno osservato che l'interesse all'impugnazione in capo al progettista non era in alcun modo dovuto all'appello principale di Gemar S.p.a. ed E.E., che concerneva esclusivamente la statuizione sull'arretramento dell'edificio, bensì preesisteva in via del tutto autonoma sin dal momento della pronuncia del Tribunale. Per l'effetto, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata sul punto specifico, dichiarando l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo dell'A.A. ed eliminando la condanna alle spese a carico del Condominio.

04. I limiti di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo nelle cause scindibili

4.1 — L'autonomia del rapporto di garanzia e l'assenza di nesso dialettico

Il nucleo teorico della decisione in esame¹⁵ risiede nella qualificazione del vincolo che lega la causa principale a quella di garanzia impropria. Nel nostro ordinamento processuale, la chiamata in garanzia impropria (manleva) dà luogo a un cumulo di cause scindibili ai sensi dell'**art. 332 c.p.c.**. Ciascun rapporto conserva la propria individualità strutturale, sicché l'impugnazione proposta in ordine al rapporto principale non si estende automaticamente a quello di garanzia. Ne consegue che le parti del rapporto di manleva restano vincolate all'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, non potendo giovare della tardività ex art. 334 c.p.c. se non a fronte di un effettivo interesse di reazione originato dall'appello principale.

Nel caso specifico, l'appello principale formulato da alcuni dei convenuti concerneva esclusivamente il capo della sentenza di primo grado relativo alle distanze legali e all'ordine di arretramento dell'immobile. Tale impugnazione non ha intaccato minimamente il rapporto interno di garanzia impropria tra il Condominio e il progettista, arch. A.A.. Il Condominio, infatti, non ha proposto alcuna impugnazione contro il rigetto della propria domanda di manleva svolta in prime cure, prestandovi

15. Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza 12 giugno 2026, n. 19437. Esclude l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo del terzo chiamato sulle spese in assenza di un nesso dialettico o di interdipendenza con l'impugnazione principale.

acquiescenza. Di conseguenza, l'appello principale non ha esposto l'architetto a un rischio di soccombenza maggiore o diverso rispetto a quello già consolidatosi con la pronuncia del Tribunale.

L'appello incidentale tardivo nel rapporto di manleva

L'impugnazione tardiva del terzo chiamato relativa al governo delle spese è inammissibile se proposta oltre il termine breve, qualora la controversia principale verta esclusivamente su capi di merito autonomi e l'appellante principale non abbia rimesso in discussione il rapporto di garanzia impropria.

La totale estraneità dell'architetto rispetto al gravame principale evidenzia l'assenza di quel **nesso dialettico** che costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'**art. 334 c.p.c.** L'interesse a contestare la compensazione delle spese non è sorto quale reazione o difesa rispetto all'appello sull'arretramento, ma era nato e si era cristallizzato al momento stesso del deposito della sentenza di primo grado. L'architetto avrebbe dovuto impugnare autonomamente la decisione entro i trenta giorni dalla notificazione, senza attendere le iniziative processuali altrui che non avevano alcuna incidenza sulla sua posizione. Tale quadro si differenzia nettamente dalle fattispecie esaminate dalle Sezioni Unite n. 8486 del 2024¹⁶ e dalla Terza Sezione con l'ordinanza n. 10477 del 2024¹⁷. In quei casi, l'appello principale incideva in via interdipendente sull'obbligazione solidale o sul rapporto assicurativo di garanzia propria, determinando un oggettivo interesse del coobbligato o del garante a dolersi tardivamente della pronuncia. Nel rapporto di garanzia impropria, al contrario, la scindibilità dei rapporti processuali impedisce che l'impugnazione sul merito principale funga da elemento riattivatore dei termini decadenziali ormai decorsi per la statuizione accessoria sulle spese.

4.2 — La preesistenza dell'interesse all'impugnazione rispetto al gravame principale

Il criterio discrezionale fondamentale per valutare l'ammissibilità del gravame tardivo consiste nell'accertare se l'interesse ad agire sia sorto per effetto dell'impugnazione principale o se, al contrario, fosse già pienamente configurato al momento della pubblicazione della sentenza di prime cure. La disposizione dell'**art. 334 c.p.c.** mira a tutelare una condotta processuale improntata alla buona fede e alla stabilità del contenzioso, consentendo alla parte parzialmente soccombente di tollerare la decisione a patto che analoga condotta sia tenuta dalle altre parti. Laddove la parziale soccombenza sia autonoma e non correlata al gravame principale, l'acquiescenza prestata si intende incondizionata, precludendo ogni successiva contestazione tardiva.

16. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 28 marzo 2024, n. 8486. Ammette l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva anche in forma adesiva rivolta contro la parte destinataria del gravame principale, valorizzando la reale utilità della parte.

17. Cassazione Civile, Sezione Terza, Ordinanza 17 aprile 2024, n. 10477. Conferma che l'appello incidentale tardivo è utilizzabile tutte le volte in cui l'impugnazione principale rompe la stabilità dei rapporti processuali definiti in primo grado.

Questa rigorosa impostazione ermeneutica trova coerente riscontro in significativi precedenti di legittimità, tra cui si segnala l'ordinanza della Terza Sezione n. 29448 del 2024¹⁸. In tale occasione, la Suprema Corte ha sancito l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo volto a contestare il rigetto di una domanda risarcitoria nei confronti di un terzo chiamato, poiché l'interesse all'impugnazione sorgeva direttamente dalla pronuncia di primo grado e non presentava alcuna dipendenza con il gravame principale. Analogamente, l'ordinanza della Prima Sezione n. 5290 del 2025¹⁹ ha confermato l'inammissibilità del gravame tardivo proposto da un convenuto per censurare il rigetto della propria autonoma pretesa, escludendo l'esistenza di un interesse paritario o interdipendente con l'impugnazione principale promossa da altro convenuto soccombente contro l'attore vittorioso.

In definitiva, la preesistenza dell'interesse all'impugnazione impone un preciso dovere di diligenza in capo ai litiganti. Qualora la decisione di primo grado arrechi un pregiudizio immediato e slegato da altre statuizioni, la parte interessata ha l'onere di proporre appello principale nei termini perentori ordinari. Tollerare la mancata impugnazione tempestiva in assenza di un collegamento dialettico finirebbe per rimettere in termini posizioni processuali ormai decadute, con grave vulnus per il principio di affidamento e stabilità delle decisioni giudiziarie, alterando il corretto funzionamento del sistema processuale civile.

05. Rilievi critici e conclusioni

5.1 — Il rigore formale e le frizioni sulla stabilità dei rapporti plurilaterali

La ricostruzione sistematica operata dalla Suprema Corte²⁰, pur rispondendo a innegabili esigenze di coerenza dogmatica, solleva taluni dubbi in merito alle sue ricadute pratiche sull'efficienza e sulla deflazione del contenzioso. L'esclusione dell'ammissibilità del gravame tardivo in assenza di un nesso dialettico rigido finisce per disincentivare le condotte processuali improntate alla prudenza e alla tolleranza. Qualora la parte parzialmente soccombente sappia di non potersi difendere tardivamente in caso di appello altrui, si vedrà costretta a proporre impugnazioni preventive in via principale, moltiplicando i giudizi di secondo grado ed esasperando la litigiosità complessiva del sistema.

Tale impostazione rischia, sotto altro profilo, di erodere sensibilmente il principio dell'**acquiescenza condizionata**, che costituisce la giustificazione stessa dell'**art. 334 c.p.c.**. L'istituto nasce proprio per consentire a un litigante di accettare un assetto parzialmente sfavorevole, confidando nel fatto che tale rinuncia mantenga stabili le posizioni delle altre parti. Imporre una rigida scindibilità dell'interesse

18. Cassazione Civile, Sezione Terza, Ordinanza 14 novembre 2024, n. 29448. Sancisce l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo su un capo autonomo se l'interesse a impugnarlo preesiste all'altrui gravame e sorge direttamente dalla pronuncia di primo grado.

19. Cassazione Civile, Sezione Prima, Ordinanza 28 febbraio 2025, n. 5290. Ribadisce che l'impugnazione di un convenuto soccombente non legittima altro convenuto ad impugnare in via incidentale tardiva in assenza di un nesso di interdipendenza dei rapporti.

20. Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza 12 giugno 2026, n. 19437. Esclude l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo del terzo chiamato sulle spese in assenza di un nesso dialettico o di interdipendenza con l'impugnazione principale.

rispetto alle spese processuali costringe il professionista a un atteggiamento di massima cautela, traducendosi nella redazione di appelli volti a contestare preventivamente anche le compensazioni delle spese più modeste, pur di non incorrere in decadenze irreparabili.

Resta da chiedersi, pertanto, se il rigore formale manifestato in questa pronuncia non rischi di tradursi in un inutile aggravio del processo civile, in contrasto con lo spirito delle recenti riforme ordinamentali volte a garantire la ragionevole durata e la semplificazione delle liti. La pretesa di separare in compartimenti stagni il merito della controversia dal governo delle spese processuali, specie in fattispecie complesse di garanzia impropria, rischia di ignorare la reale connessione economica e strategica che unisce le sorti processuali dei diversi coobbligati o litisconsorti, sacrificando l'effettività della tutela in nome di un rigido formalismo temporale.

5.2 — Considerazioni di sintesi sull'equilibrio del sistema delle impugnazioni

In conclusione, la pronuncia in commento delinea con apprezzabile nettezza i confini applicativi dell'istituto, ponendosi come un tassello fondamentale per la stabilità delle decisioni di merito. Il rigido condizionamento dell'**ammissibilità dell'appello incidentale tardivo** all'esistenza di un effettivo nesso dialettico rappresenta il punto di caduta prescelto dalla giurisprudenza di legittimità per contemperare le opposte esigenze del processo civile. Se da un lato l'ordinamento intende tutelare la condotta prudente delle parti per evitare il proliferare di impugnazioni strumentali, dall'altro non può consentire che la tardività divenga un mezzo per aggirare le decadenze ormai maturate su rapporti processuali del tutto autonomi.

L'insegnamento che i professionisti del diritto devono trarre da questo arresto nomofilattico risiede nella necessità di una vigile e tempestiva valutazione strategica delle sentenze di primo grado. Dinanzi a statuizioni di rigetto della manleva o di compensazione delle spese che arrechino un oggettivo pregiudizio, non è più consentito attendere le mosse della controparte per proporre una reazione tardiva. L'onere di impugnare in via principale nei termini brevi si impone come l'unica via per salvaguardare i diritti della difesa, delineando un modello processuale in cui la certezza dei tempi della giustizia assume un ruolo preminente e inderogabile.



L'autorizzazione alle indagini bancarie: dovere di allegazione

Il dovere di allegazione dell'atto autorizzativo ex art. 32 d.P.R. 600/73 tra tutela eurounitaria della riservatezza e validità dell'avviso di accertamento nel revirement di legittimità.

Redazione di Metodo Giuridico

Aggiornato al 13 luglio 2026. Orientamento consolidato con le ordinanze nn. 19956 e 19960 del 15 giugno 2026 a seguito della sentenza della Corte EDU dell'8 gennaio 2026.

Abstract: *L'autorizzazione alle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/73 non costituisce un mero atto interno all'amministrazione finanziaria, bensì il titolo di legittimazione dell'ingerenza nella sfera privata del contribuente, tutelata dall'art. 8 CEDU. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19960/2026, ha stabilito che l'omessa allegazione o riproduzione del contenuto essenziale del provvedimento autorizzativo nell'avviso di accertamento determina l'inutilizzabilità delle risultanze finanziarie e l'invalidità derivata dell'atto impositivo, qualora il contribuente ne abbia specificamente contestato la legittimità. Questo revirement giurisprudenziale, sollecitato dalla sentenza della Corte EDU "Ferrieri e Bonassisa c. Italia" dell'8 gennaio 2026, sposta il baricentro dal principio dell'auto-tutela interna dell'Ufficio alla garanzia esterna del contraddittorio e della trasparenza difensiva. Viene analizzata la portata dell'inutilizzabilità derivata, che ha carattere parziale limitatamente alle prove illegittimamente acquisite, e le tecniche di tutela giurisdizionale per far valere il vizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, anche alla luce del confronto con i precedenti e della giurisprudenza di merito civile sul riparto dell'onere probatorio.*

Abstract: *The preventive authorization for banking investigations under Italian tax law is no longer considered a mere internal administrative act, but rather the legitimizing title for the interference in the taxpayer's private sphere, as protected by Article 8 ECHR. In its landmark ruling No. 19960/2026, the Italian Court of Cassation declared that the failure to attach or reproduce the essential content of such authorization in the tax assessment notice leads to the inadmissibility of the financial data collected and the subsequent invalidity of the assessment itself, provided that the taxpayer raised a specific objection. Triggered by the European Court of Human Rights decision in Ferrieri and Bonassisa v. Italy, this case law shift marks a transition from internal administrative self-regulation to external protection of defense rights and transparency. This article examines the scope of this derived invalidity, which remains partial and confined only to the unlawfully acquired bank records, and the judicial remedies available before the Tax Courts, while contrasting it with historical precedents and civil courts' case law on the burden of proof.*

Punti Chiave dell'Analisi

- **Titolo di legittimazione ed art. 8 CEDU:** L'autorizzazione alle indagini bancarie non è un mero atto organizzativo interno ma il titolo che legittima costituzionalmente e convenzionalmente l'ingerenza nei dati finanziari del contribuente.
- **Onere di allegazione o estrinsecazione:** A fronte di specifica contestazione del contribuente, l'Ufficio ha l'onere di allegare l'autorizzazione o di riprodurre i requisiti motivazionali essenziali, a pena di inutilizzabilità.
- **Inutilizzabilità parziale e prove autonome:** Il vizio dell'autorizzazione determina l'invalidità derivata dell'avviso di accertamento in via parziale, lasciando ferma la validità dell'atto qualora si fondi su altre prove autonome e legittime.
- **Preesistenza e divieto di sanatoria:** Il provvedimento autorizzativo deve necessariamente preesistere all'inizio delle operazioni di indagine bancaria; non è ammessa alcuna convalida o sanatoria ex post.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell'ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell'oggetto e dei limiti dell'accesso. Ne consegue che, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l'autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l'avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. civ. n. 19960/2026

L'ordinanza della **Cassazione Civile, Sez. V, n. 19960/2026** delinea un sensibile mutamento nei rapporti tra contribuente e fisco, stabilendo che l'indagine sui conti finanziari debba essere improntata a criteri di trasparenza e legalità procedimentale. Superando la prassi erariale che ha a lungo beneficiato di un'ampia discrezionalità operativa, la Suprema Corte chiarisce che l'esistenza e la conoscibilità della preventiva **autorizzazione alle indagini bancarie** costituiscono requisiti essenziali di validità dell'azione accertativa. Di conseguenza, l'atto autorizzativo non può più essere qualificato come un mero provvedimento interno all'amministrazione, privo di **rilevanza esterna**.

Il fulcro della controversia concerne la garanzia del **diritto di difesa** del contribuente sotto il profilo della conoscibilità del titolo istruttorio. Qualora sia formulata una specifica contestazione, l'Ufficio non

può limitarsi a citare in modo generico il provvedimento, ma ha l'onere di allegarlo o, in alternativa, di riprodurlo nell'avviso di accertamento il **contenuto essenziale**, con indicazione della data, dei presupposti e dei limiti dell'accesso. L'inosservanza di tale precetto non degrada a mera irregolarità formale, ma inficia la **legittimità dell'acquisizione probatoria**, con la conseguenza che le risultanze finanziarie illegittimamente apprese devono essere **espunte dal materiale probatorio** utilizzabile ai fini della decisione.

La decisione recepisce gli standard europei in materia di **protezione dei dati personali** e riservatezza finanziaria, orientando l'attività ispettiva nazionale verso i principi di proporzionalità e sindacabilità dell'ingerenza pubblica. L'analisi del revirement giurisprudenziale impone quindi di verificare l'esatta portata della **sanzione dell'inutilizzabilità** e le sue concrete ricadute sulla cosiddetta **prova di resistenza** dell'atto impositivo. Il consolidamento di tale indirizzo concorre a ridefinire l'assetto del contenzioso e a riequilibrare la posizione delle parti nel **giusto processo tributario**.

02. La cornice eurounitaria e il quadro normativo di riferimento

2.1 — L'impatto dell'articolo 8 CEDU e la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia

Il processo di coordinamento tra l'ordinamento interno e le fonti sovranazionali si realizza mediante il rinvio di cui all'art. 117 Cost., che introduce le disposizioni della Convenzione europea nell'alveo delle **norme interposte** di rango costituzionale. In tale ambito, assume rilievo il diritto alla riservatezza domiciliare e privata garantito dall'**articolo 8 CEDU**, la cui tutela si estende alla sfera dei **dati finanziari e patrimoniali**. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti chiarito che l'**acquisizione della documentazione bancaria** costituisce un'ingerenza nella vita privata, come accertato nella sentenza dell'8 gennaio 2026, **Ferrieri e Bonassisa c. Italia**²¹, la quale ha ravvisato la violazione delle **garanzie convenzionali** a causa dell'assenza di rimedi preventivi ed effettivi.

I giudici di Strasburgo hanno censurato la normativa italiana per carenza del requisito di **qualità della legge**, rilevando come le disposizioni degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 non definiscano in modo sufficientemente preciso i limiti del **potere istruttorio dell'Ufficio**. In assenza di **garanzie procedurali ex ante** e di un successivo **controllo indipendente a posteriori**, la generica finalità di verifica tributaria rischia di tradursi in un **potere ispettivo privo di effettivi argini**. La pronuncia della Corte EDU evidenzia l'esigenza che le prerogative dell'Erario non comprimano in modo sproporzionato il **diritto alla riservatezza** dei contribuenti, esigendo un quadro normativo che prevenga possibili abusi.

Di fronte a tale scrutinio, lo strumentario di tutela interno si era dimostrato inidoneo a garantire un **rimedio effettivo**, atteso che l'autorizzazione alle indagini bancarie veniva tradizionalmente considerata un atto interno insindacabile e privo di obblighi di motivazione specifica. Per superare questa frizione con i principi eurounitari, la Corte di Cassazione ha intrapreso la via dell'**interpretazione conforme**, rileggendo le norme procedurali interne alla luce delle statuizioni della CEDU. L'obbligo di riscontrare la

21. Corte EDU, Sez. I, sentenza 8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ric. n. 40607/19 e n. 34583/20. Accerta la violazione dell'art. 8 CEDU per l'assenza di tutele contro le ingerenze nei conti bancari del contribuente.

legittimità formale e sostanziale dell'accesso bancario non risponde a un mero formalismo, bensì alla necessità di garantire la **tutela dei diritti fondamentali** della persona, elevando lo standard europeo a parametro essenziale per valutare la legittimità dell'azione impositiva.

2.2 — L'autorizzazione alle indagini bancarie e i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria

L'acquisizione dei dati bancari rappresenta uno degli strumenti istruttori più incisivi a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Le prerogative concesse dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 derogano al regime ordinario della riservatezza dei rapporti finanziari, giustificate dall'esigenza costituzionale di accertamento dei tributi. Questo potere non ha carattere illimitato, richiedendo una precisa **delimitazione formale e sostanziale** a presidio della legalità dell'azione erariale. Tale funzione è demandata all'obbligo di preventiva **autorizzazione alle indagini bancarie**, la quale deve essere rilasciata dall'organo di vertice amministrativo o militare territorialmente competente.

Il provvedimento autorizzativo costituisce il **titolo di legittimazione dell'ingerenza** nei rapporti del contribuente. Esso postula un preventivo scrutinio in ordine alla **proporzionalità e pertinenza** delle indagini rispetto alle concrete esigenze di verifica. Sotto tale profilo, l'atto deve indicare i presupposti di fatto che giustificano l'accesso, scongiurando il rischio di controlli di natura meramente esplorativa. Pur collocandosi nella fase endoprocedimentale, l'autorizzazione concorre a delineare i requisiti del **giusto procedimento tributario**. La sua necessaria preesistenza e la sua conoscibilità assicurano la **tutela giurisdizionale effettiva** del contribuente, consentendo il controllo ex post sulla legittimità dell'azione erariale ed escludendo l'ingresso in giudizio di elementi probatori affetti da un vizio di arbitrarietà all'origine.

2.3 — L'indefettibile preesistenza e il divieto di sanatoria ex post dell'autorizzazione

L'anteriorità del provvedimento rispetto all'inizio delle operazioni di acquisizione costituisce un requisito logico e giuridico imprescindibile. La **preesistenza dell'autorizzazione** risponde a una funzione di controllo preventivo che verrebbe irrimediabilmente vanificata qualora si ammettesse l'emissione dell'atto ad indagini già concluse. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato tale principio, affermando che il difetto originario del titolo determina un'**invalidità genetica procedimentale** dell'attività istruttoria. La mancanza dell'atto autorizzativo al momento dell'acquisizione dei dati bancari inficia l'intero compendio probatorio raccolto, impedendo che un provvedimento successivo possa spiegare un'efficacia sanante o convalidante.

Sotto questo profilo, il **divieto di sanatoria ex post** tutela la regolarità formale del procedimento, impedendo l'elusione delle garanzie poste a presidio della sfera privata del cittadino. L'anteriorità si configura quale **presupposto di legittimità dell'accesso**, volto a impedire l'acquisizione indiscriminata di informazioni riservate in assenza di un previo riscontro dei presupposti di legge. Ne consegue che l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di munirsi del titolo autorizzativo prima di avviare le richieste agli istituti di credito, atteso che l'omissione determina un **vizio originario dell'istruttoria** non suscettibile di regolarizzazione tardiva o di ratifica in corso di causa.

03. Il fatto e lo svolgimento del giudizio di legittimità

3.1 — La vicenda fattuale e il percorso nei gradi di merito

La controversia trae origine da una verifica fiscale condotta nei confronti di uno studio professionale associato, nell'ambito della quale l'Agenzia delle Entrate ha svolto indagini bancarie estese agli **anni d'imposta 2005 e 2006**, interessando anche i rapporti finanziari personali dei singoli associati. Gli avvisi di accertamento emessi dall'amministrazione per imposte dirette e IVA si fondavano sulla ricostruzione dei flussi finanziari dei conti, considerati non giustificati e ripresi a tassazione quali **compensi professionali non dichiarati**. A seguito dell'impugnazione degli atti, la **CTP di Perugia** accoglieva parzialmente i ricorsi dei contribuenti, mentre la **CTR dell'Umbria, con sentenza n. 280/201822**, riformava parzialmente la decisione di primo grado, ritenendo legittima la condotta dell'Ufficio pur in assenza di allegazione o ostensione del provvedimento autorizzativo. Come evidenziato in sede di commento scientifico²³, tale approccio rifletteva una **prassi amministrativa consolidata** che considerava l'atto interno del tutto sottratto al controllo esterno.

Tale orientamento di merito evidenzia una divergenza rispetto alle regole sull'**onere della prova** proprie del rito civile, ove l'omesso adempimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte dell'istituto di credito rileva ai fini del prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c.²⁴ Inoltre, nel processo civile, la giurisprudenza nega che la carenza probatoria originaria possa essere colmata tramite una **consulenza tecnica d'ufficio esplorativa**²⁵, ritenendo nulla l'acquisizione di documenti non allegati tempestivamente dalle parti. Coerentemente, anche nel **contenzioso tributario** deve ritenersi precluso all'amministrazione l'utilizzo di risultanze finanziarie acquisite in spregio alle garanzie procedurali, impedendo che l'indagine bancaria rimanga sottratta al **controllo di legalità del giudice**²⁶.

3.2 — I motivi di ricorso in Cassazione e l'esito della decisione n. 19960/2026

La decisione d'appello veniva impugnata con **ricorso per cassazione** dai contribuenti soccombenti, i quali articolavano tre motivi di censura. In via preliminare, la Suprema Corte rileva che l'associazione professionale risulta cancellata dal registro delle imprese, configurando un soggetto ormai **estinto e privo di capacità processuale**. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso proposto a nome dello studio associato. Resta invece pienamente scrutinabile nel merito il ricorso formulato dai singoli soci in

22. CTR Umbria, sentenza n. 280 del 28 giugno 2018. Decisione di appello di rigetto dei ricorsi dei contribuenti in merito al vizio di allegazione dell'autorizzazione.

23. Aprile V., La Cassazione impone il dovere di allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie: inutilizzabilità dei dati acquisiti, in *Avvocatoaprile.net*, 18 giugno 2026, URL: <https://avvocatoaprile.net/> (consultato il 13 luglio 2026). Commenta il revirement tributario e la nuova prassi di trasparenza.

24. Tribunale di Avezzano, Sez. I, sentenza 21 gennaio 2026, n. 69. Sull'onere probatorio in sede civile per mancato adempimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

25. Corte d'appello di Firenze, Sez. I, sentenza 17 ottobre 2025, n. 1813. Sull'inammissibilità di una consulenza tecnica d'ufficio meramente esplorativa in sede di accertamento delle movimentazioni dei conti.

26. Corte d'appello di Catanzaro, Sez. I, sentenza 30 giugno 2026, n. 1064. Sulla nullità delle acquisizioni documentali del CTU avvenute al di fuori dei limiti stabiliti dalle allegazioni delle parti.

proprio. Con il primo motivo, la difesa dei contribuenti deduceva l'invalidità dell'**accertamento a tavolino** per violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, doglianza che il Collegio rigetta reputandola infondata.

Il fulcro della pronuncia si concentra sul secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il **vizio di allegazione** dell'atto preventivo. I soci lamentano la nullità degli avvisi per non essere mai stata resa conoscibile l'**autorizzazione alle indagini bancarie**, né allegata né riprodotta nei suoi contenuti minimi motivazionali. L'Amministrazione finanziaria resisteva in giudizio deducendo che la mera menzione del provvedimento fosse sufficiente a soddisfare i requisiti legali. Essa sosteneva che il contribuente potesse comunque prenderne conoscenza mediante istanza di accesso agli atti. La Corte ribalta tale impostazione, evidenziando come l'onere della prova e la trasparenza procedimentale gravino interamente sull'Ufficio.

La ratio decidendi di **Cass. n. 19960/2026**²⁷ accoglie il rilievo dei contribuenti, ritenendolo assorbente rispetto al merito probatorio. I giudici di legittimità evidenziano che l'ingerenza erariale deve essere sorretta da un **presupposto di legittimità** preventivo e conoscibile. In presenza di una contestazione specifica del contribuente, la menzione degli estremi formali dell'atto non è sufficiente. L'Ufficio ha l'onere di depositare l'atto o riprodurre la motivazione essenziale, consentendo il controllo sulla sussistenza dei presupposti. La mancata ostensione rende inutilizzabili le prove finanziarie illegittimamente raccolte. Questo vizio si traduce nella **nullità derivata** dei recuperi erariali ad esse correlati.

La Suprema Corte dichiara infine assorbito il terzo motivo, concernente la quantificazione delle pretese e i criteri di imputazione del reddito. L'ordinanza dispone la cassazione della sentenza impugnata con **rinvio** della causa dinanzi alla **Corte di giustizia tributaria** di secondo grado dell'Umbria. Spetterà al giudice del rinvio, in diversa composizione, procedere a un nuovo esame della fattispecie. Egli dovrà escludere dal materiale probatorio le risultanze dei conti correnti acquisite in difetto di regolare autorizzazione ostesa. Il giudizio dovrà verificare se la pretesa impositiva possa reggersi su **elementi di prova autonomi** e legittimi.

04. La sanzione dell'inutilizzabilità e la prova di resistenza

4.1 — La mancata allegazione e la violazione del diritto di difesa

L'omessa ostensione del **provvedimento preventivo** lede in via diretta il **diritto di difesa** del contribuente, tutelato a livello costituzionale e convenzionale. La mancanza dell'atto o la sua incompleta indicazione impedisce alla parte destinataria di verificare la **regolarità delle operazioni**. Il contribuente si ritrova sprovvisto dei riferimenti minimi per approntare una **tutela giurisdizionale effettiva**. Si configura una **lesione sostanziale delle garanzie difensive**, poiché l'interessato non può riscontrare se gli **organi ispettivi** abbiano operato entro i **confini oggettivi e soggettivi** stabiliti dalla

27. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 19960 del 15 giugno 2026. Afferma l'inutilizzabilità delle prove bancarie in caso di omessa allegazione dell'autorizzazione all'avviso di accertamento.

legge. La concreta **conoscibilità del provvedimento** costituisce, pertanto, la base irrinunciabile per l'esercizio del **contraddittorio**.

Sotto questo profilo, il **dovere di trasparenza procedimentale** impone che l'atto impositivo rechi in sé gli **estremi identificativi** del provvedimento che **legittima l'accesso ai conti**. La carenza di tali elementi impedisce al contribuente e al **giudice tributario** di verificare la **preesistenza del titolo** e la competenza dell'organo deliberante, in linea con l'arresto n. 20631/202628. La **sottoscrizione dell'autorità** ed i motivi fondanti non possono costituire **integrazioni postume** da introdurre in corso di causa. L'opacità amministrativa menoma la **trasparenza del procedimento**, traducendosi in un **vizio originario** che inficia la validità del recupero tributario, gravando l'Ufficio dell'**onere probatorio** relativo.

La patologia derivante dalla **mancata allegazione** si riflette direttamente sulla spendibilità del **materiale istruttorio raccolto**. L'operatività della **inutilizzabilità probatoria** presenta un meccanismo analogo a quello che regola la giurisprudenza tributaria in tema di limiti di efficacia del giudicato penale nel processo tributario. In entrambe le ipotesi, la carenza o l'invalidità del **presupposto istruttorio** preclude l'acquisizione delle risultanze al giudizio. L'effetto sanzionatorio determina una **nullità derivata parziale o totale** dell'avviso di accertamento, colpendo le sole **riprese erariali** basate su dati illegittimamente immessi nel processo. Tale **vizio di natura sostanziale** non è suscettibile di **sanatorie processuali**.

4.2 — L'inutilizzabilità derivata parziale e la persistenza di prove autonome

L'esclusione delle risultanze finanziarie dal perimetro probatorio assume i connotati di una sanzione dall'**effetto invalidante parziale**. Il vizio procedimentale non comporta il travolgimento automatico dell'avviso di accertamento nella sua interezza. L'atto impositivo decade esclusivamente per la **porzione della pretesa** che trova il suo unico e diretto fondamento nei dati acquisiti illegittimamente. Sebbene l'omessa **autorizzazione alle indagini bancarie** travolga le movimentazioni bancarie in sé, il vizio non si estende agli **elementi istruttori indipendenti**. Si configura una **inutilizzabilità mirata** che colpisce in via esclusiva il materiale viziato, preservando la validità dell'avviso qualora sussistano prove di altra natura.

La rimozione delle risultanze finanziarie impone al giudice tributario di operare un rigoroso **vaglio di persistenza** del quadro probatorio residuo. A fronte dell'eccezione formulata dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che gli elementi conoscitivi non infetti siano dotati di **autonoma concludenza probatoria**. Qualora la pretesa erariale si fondasse in via esclusiva sulle movimentazioni dei conti, l'annullamento dell'atto impositivo sarà inevitabile. Al contrario, se residuano elementi documentali o indiziari dotati di autosufficienza, il recupero tributario va confermato. La **prova di resistenza** si pone come lo strumento volto a bilanciare la sanzione procedimentale con l'interesse al prelievo.

28. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 20631 del 18 giugno 2026. Sancisce l'inutilizzabilità delle prove finanziarie se l'autorizzazione è priva degli estremi identificativi o di motivazione specifica.

Tale ripartizione trova riscontro nell'arresto della Suprema Corte n. 20609/202629, il quale esclude il **travolgimento totale dell'atto** laddove l'Ufficio disponga di **fonti conoscitive autonome**. La sanzione dell'inutilizzabilità non mira a preconstituire un'immunità per il contribuente. Essa risponde a una finalità di **ripristino della legalità procedimentale**, sanzionando l'**ingerenza illegittima** erariale e costringendo l'Ufficio ad appoggiare la pretesa solo su prove validamente acquisite.

05. Evoluzione giurisprudenziale e differenziazione dei precedenti

5.1 — Il superamento del vecchio orientamento di legittimità

La **transizione nomofilattica** verso il nuovo quadro interpretativo ha comportato il superamento dell'indirizzo tradizionale, improntato alla tutela quasi incondizionata delle prerogative ispettive dell'Erario. Secondo il risalente schema di legittimità, l'autorizzazione alle indagini bancarie configurava un mero provvedimento interno non autonomamente impugnabile. Tale impostazione determinava l'**insindacabilità dell'autorizzazione** in sede di ricorso contro l'avviso di accertamento. Le eventuali **irregolarità interne** o la totale mancanza del provvedimento venivano declassate a elementi privi di rilievo esterno. La **rilevanza esterna** del vizio procedimentale veniva esclusa, convalidando l'acquisizione delle risultanze creditizie.

La teorizzazione di questo approccio aveva trovato espressione nell'ordinanza n. 27128/202530. In quell'arresto, la Corte affermava che l'atto rispondeva a **finalità organizzative** volte a regolare il **riparto delle competenze** interne agli uffici. Ne derivava che il contribuente fosse privo di interesse giuridico a contestare la carenza del provvedimento di autorizzazione. Il sindacato nel **contenzioso tributario** doveva limitarsi alla verifica della veridicità dei flussi finanziari ed al merito del recupero a tassazione. Il vizio del **provvedimento endoprocedimentale** non inficiava in alcun modo l'**utilizzabilità delle prove** raccolte, sacrificando la trasparenza sull'altare dell'efficacia accertativa.

Questo schema ermeneutico formale è entrato in rotta di collisione con la tutela dei **diritti fondamentali del contribuente**, in particolare con il diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza. Il revirement si è reso inevitabile per garantire un'**interpretazione conforme** ai principi eurounitari. Non è più consentito sottrarre l'azione ispettiva al controllo di legalità, imponendo che l'ingerenza pubblica sia sottoposta a **requisiti di proporzionalità** e motivazione ex ante. Il superamento del vecchio corso giurisprudenziale restituisce spessore alla **tutela giurisdizionale effettiva**, ponendo l'ostensione preventiva del titolo quale presidio irrinunciabile contro gli abusi dell'autorità fiscale.

Per delineare l'evoluzione di tale quadro nomofilattico, si propone uno **schema comparativo** che riassume i diversi orientamenti succedutisi nel tempo. La tabella evidenzia lo scarto tra l'indirizzo conservativo e il nuovo corso sanzionatorio, focalizzato sull'inutilizzabilità probatoria delle acquisizioni.

29. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 20609 del 18 giugno 2026. Limita l'inutilizzabilità derivata del vizio autorizzativo alle sole riprese finanziarie, lasciando impregiudicate le prove autonome.

30. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 27128 del 9 ottobre 2025. Espressione dell'orientamento superato che qualificava l'autorizzazione come mero atto interno organizzativo privo di rilievo esterno.

La **legalità procedimentale** assurge a presupposto essenziale per l'ingresso delle prove in giudizio. Questo mutamento ridefinisce in radice la ripartizione degli **oneri difensivi** e le regole che governano l'istruttoria del processo tributario.

Provvedimento / Ambito	Orientamento e Massima	Effetto Processuale
Cass. civ. n. 27128/2025	Orientamento storico. L'autorizzazione ha natura meramente interna e organizzativa, esonerando l'Ufficio da doveri di allegazione in assenza di vizi propri del provvedimento.	Irrilevanza del vizio per il contribuente. Piena utilizzabilità probatoria delle risultanze bancarie.
Cass. civ. nn. 19960/2026 e 20631/2026	Nuova regola di trasparenza. L'autorizzazione rappresenta il titolo di legittimazione dell'ingerenza eurounitaria; sussiste il dovere di allegazione o riproduzione motivazionale.	Inutilizzabilità delle prove finanziarie in caso di specifica contestazione e mancata ostensione dell'atto.
Cass. civ. n. 20609/2026	Limite dell'invalidità derivata. L'inutilizzabilità colpisce le sole prove acquisite illegittimamente, senza estendersi alle prove autonome e legittime.	Inutilizzabilità parziale; validità dell'avviso di accertamento condizionata alla prova di resistenza.
Cass. civ. n. 6726/2026	Estensione soggettiva e specificità. L'autorizzazione rilasciata per la verifica della società non copre i rapporti dei soci, necessitando di un autonomo provvedimento motivato.	Inutilizzabilità delle risultanze dei conti del socio se acquisiti con la sola autorizzazione societaria.

5.2 — La specificità dell'autorizzazione soggettiva e la tutela dei soci

Nell'ambito delle società a **ristretta base azionaria**, l'amministrazione finanziaria adotta sovente prassi ispettive volte a considerare fungibili i conti correnti dell'ente e quelli delle persone fisiche che lo compongono, estendendo i **controlli finanziari** a soci, amministratori e congiunti. Sebbene tale estensione risponda all'esigenza di contrastare fenomeni di **interposizione fittizia** e condotte elusive, essa non può legittimare il superamento della **soggettività giuridica distinta** che caratterizza la società rispetto ai suoi componenti. L'attività istruttoria deve pertanto rispettare garanzie e presupposti specificamente previsti per ogni singolo soggetto passivo d'imposta.

Ne consegue che l'Ufficio non è legittimato ad acquisire e utilizzare i conti personali del socio sulla base della sola **autorizzazione societaria** rilasciata per la verifica a carico della società. La compressione dei diritti del socio richiede un **provvedimento autonomo**, specificamente motivato in ordine alla sussistenza di indizi di deviazione delle risorse finanziarie. La giurisprudenza ha a più riprese riaffermato che l'**autorizzazione soggettiva specifica** costituisce il presupposto indefettibile per estendere l'indagine oltre lo schermo societario, delineando i precisi **presupposti giustificativi** dell'ingerenza erariale.

Il principio di **specificità dell'autorizzazione** trova un preciso avallo nell'**ordinanza n. 6726/2026** di questa Sezione, la quale ha stabilito che la carenza di un titolo intestato al socio produce l'**inutilizzabilità assoluta dei dati** patrimoniali acquisiti. Tale invalidità genetica non è sanabile invocando l'imputazione dei redditi societari per trasparenza, atteso che lo schermo della personalità giuridica costituisce un **argine della legalità** procedimentale. L'espunzione del materiale probatorio invalido costringe l'amministrazione a supportare la rettifica erariale a carico del socio esclusivamente tramite **prove diverse e autonome**.

06. Considerazioni conclusive e prospettive sistematiche

La presa di posizione della Suprema Corte con le pronunce del 2026 impone una **profonda ristrutturazione** delle metodologie di accertamento tributario, escludendo che l'Ufficio possa fare affidamento su un'automatica **spendibilità probatoria** delle risultanze finanziarie. Ogni indagine bancaria deve essere preceduta da una rigorosa **istruttoria preventiva**, idonea a giustificare e sorreggere il **rilascio dell'autorizzazione** da parte del Direttore Regionale o del Comandante della Guardia di Finanza. L'obbligo di motivazione dell'accesso si pone così come argine all'arbitrio e impone un **maggior rigore metodologico** all'azione accertativa.

Sotto altro profilo, la sanzione dell'**inutilizzabilità derivata** concorre a restituire effettività alle **garanzie difensive** e a valorizzare la trasparenza procedimentale fin dal momento delle indagini. La necessaria **conoscibilità del titolo** istruttorio rappresenta l'unico strumento idoneo a consentire al contribuente e al giudicante la verifica dei presupposti operativi erariali, favorendo una **maggiore cooperazione** nell'istruttoria ed eliminando lo squilibrio tra le parti per tendere alla **parità delle armi** nel processo.

In tale scenario, i **giudici tributari** sono investiti di un preciso dovere di garanzia, essendo chiamati a condurre uno **scrutinio penetrante** sulle modalità di acquisizione delle fonti probatorie, superando prassi storicamente orientate a preservare l'atto impositivo indipendentemente dalle violazioni procedurali. L'applicazione del principio della prova di resistenza esigerà un **attento esame del fascicolo**, finalizzato a depurare il compendio indiziario dai dati finanziari inutilizzabili e a scrutinare l'autosufficienza degli **elementi di prova autonomi** residui.

In conclusione, il revirement giurisprudenziale realizza una sintesi equilibrata tra l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale e la tutela dei **diritti fondamentali del contribuente**. Lo **standard europeo** introdotto dall'art. 8 CEDU cessa di essere percepito come un limite formale per divenire la **misura**

della **legittimità** dell'azione erariale, qualificando lo standard di legalità procedimentale come parametro essenziale.



La disciplina del salario giusto in Italia dopo la legge di conversione n. 112/2026

Trattamento economico complessivo, costo della vita locale e tutele contro le deroghe peggiorative nelle micro-imprese

Avv. Federico Palumbo — Foro di Roma

Aggiornato al 6 luglio 2026. La legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del D.L. 62/2026, è entrata in vigore il 28 giugno 2026, ridisegnando la conformazione dell'adeguatezza retributiva.

Abstract: L'articolo analizza in chiave critica la disciplina del salario giusto in Italia introdotta dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 e convertita con rilevanti modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112. Lo studio esamina la nuova configurazione del Trattamento Economico Complessivo (TEC) dei contratti leader quale soglia minima inderogabile, soffermandosi in particolare sulle novità della legge di conversione. Vengono indagati i meccanismi di territorializzazione salariale legati al monitoraggio del costo della vita locale e le inedite tutele procedurali per i contratti di prossimità peggiorativi delle micro-imprese, evidenziandone i punti di frizione sistematica e le prospettive di applicazione pratica.

Abstract: This article provides a critical analysis of the legal framework governing fair wages in Italy, established by Decree-Law No. 62 of April 30, 2026, and converted with significant amendments by Law No. 112 of June 25, 2026. The paper explores the new structure of the Total Economic Treatment (TEC) defined by leading collective agreements as a mandatory minimum threshold. It focuses on the latest legislative updates, particularly the mechanisms connecting wage adequacy with local cost of living and the new procedural safeguards for derogating proximity agreements in micro-enterprises. Lastly, the study highlights systemic tensions and practical implications for labor relations.

01. Introduzione

La ricerca di una misura retributiva conforme al dettato costituzionale si è tradizionalmente mossa, nel nostro ordinamento, lungo una sottile linea di confine tra autonomia collettiva e intervento correttivo del giudice. L'avvento del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con significative modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, segna in tal senso una svolta metodologica: la **disciplina del salario giusto in Italia** non viene affidata a una rigida soglia monetaria definita per legge, bensì a una complessa procedimentalizzazione dei parametri contrattuali leader. La riforma, lungi dal configurare un mero recepimento delle istanze europee sulla retribuzione minima, si propone come un sofisticato meccanismo di stabilizzazione del mercato del lavoro, volto a contrastare le derive del dumping retributivo.

L'intervento legislativo, in questa luce, non si limita a fotografare l'esistente, ma riscrive le regole di ingaggio tra le diverse fonti regolatrici del rapporto d'impiego. Elevando il trattamento economico complessivo dei contratti nazionali comparativamente più rappresentativi a parametro oggettivo di adeguatezza retributiva, il legislatore mira a sterilizzare l'efficacia dei contratti pirata, che negli ultimi anni hanno profondamente eroso la dignità del lavoro subordinato. Si assiste, così, a un inedito connubio tra la forza precettiva dell'articolo 36 della Costituzione e la flessibilità dinamica della contrattazione di categoria, la quale assume la veste di vero e proprio baluardo contro la precarizzazione del tessuto economico nazionale.

Le novità più rilevanti e discusse della legge di conversione n. 112 risiedono nei correttivi apportati al testo originario del decreto, i quali introducono contrappesi procedurali idonei a incidere sulla stessa fisionomia dell'autonomia privata. Dall'obbligo di vaglio ispettivo per le deroghe aziendali peggiorative nelle micro-imprese alla valorizzazione del costo della vita locale quale indice di adeguatezza retributiva, la nuova fisionomia del salario giusto si scontra con la complessità delle dinamiche aziendali e territoriali. È proprio questa tensione tra uniformità nazionale del trattamento ed esigenze di differenziazione locale a tracciare il solco logico entro cui si sviluppa la presente indagine.

02. L'inquadramento costituzionale e il rinvio alla contrattazione

leader

2.1 — L'adeguatezza retributiva ex art. 36 Cost. e il ruolo dei contratti collettivi

Il principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, sancito dall'articolo 36 della Costituzione, rappresenta un pilastro del diritto del lavoro italiano, la cui attuazione è stata storicamente delegata all'opera suppletiva della giurisprudenza di merito e di legittimità. I giudici ordinari, in assenza di un salario minimo legale, hanno costantemente assunto i minimi tabellari della contrattazione collettiva nazionale quale parametro di riferimento per integrare le pattuizioni individuali ritenute insufficienti. Questo modello di ricezione giudiziale, sebbene abbia garantito flessibilità nell'adeguamento delle retribuzioni all'evoluzione dei settori economici, ha mostrato nel tempo evidenti limiti applicativi, legati soprattutto alla frammentazione dei comparti produttivi e alla proliferazione di sigle contrattuali prive di effettiva rappresentatività.

La nuova disciplina si inserisce in questo solco dogmatico, tentando di positivizzare e stabilizzare il rinvio alla contrattazione collettiva leader, superando la logica del mero recepimento giurisprudenziale ex post. L'articolo 7 della riforma, con esplicito richiamo all'articolo 36 Cost., stabilisce che il salario giusto è identificato nel trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In questo modo, la legge attribuisce una patente di preferenza ordinamentale a determinati contratti collettivi, elevandoli a standard retributivo minimo inderogabile per l'intero settore di riferimento, a prescindere dall'affiliazione datoriale. Tale opzione sistematica apre una complessa discussione teorica circa i confini della libertà sindacale garantita dall'articolo 39 Cost., prefigurando al contempo un rafforzamento del ruolo dei sindacati maggiormente rappresentativi nella lotta al dumping.

2.2 — Il contrasto al dumping contrattuale tramite la contrattazione comparativamente più rappresentativa

L'individuazione del contratto leader quale unico parametro di conformità costituzionale risponde all'esigenza di arginare il fenomeno dei contratti pirata, stipulati da associazioni minoritarie al solo scopo di abbassare i costi della manodopera. In questa prospettiva, la scelta legislativa si muove lungo un binario di tutela della concorrenza leale tra imprese, impedendo che l'applicazione di contratti al ribasso possa costituire un fattore di competitività economica sul mercato. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 sanciscono che anche i datori di lavoro che aderiscono a contratti collettivi diversi, o che operano in settori non coperti da accordi collettivi, devono garantire trattamenti non inferiori a quelli determinati dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Tale estensione degli effetti del contratto collettivo leader realizza un'efficace tutela anti-dumping senza ricorrere alla dichiarazione di efficacia erga omnes ex articolo 39 della Costituzione, che richiederebbe un'attuazione legislativa mai realizzata. Il legislatore utilizza qui una tecnica di rinvio indiretto, che non impone l'applicazione formale del contratto collettivo maggiormente rappresentativo nel suo complesso, ma ne assume il trattamento economico quale soglia monetaria minima di validità delle clausole retributive dei contratti individuali. Si tratta di un meccanismo analogo a quello già sperimentato in materia di determinazione dell'imponibile contributivo previdenziale, che la riforma traspone sul piano del rapporto civile di lavoro per garantire l'adeguatezza della retribuzione.

Questo allineamento forzoso ai parametri dei contratti leader solleva, d'altro canto, delicati problemi interpretativi circa la delimitazione degli elementi che concorrono a formare tale trattamento minimo di garanzia. La determinazione di ciò che debba effettivamente intendersi per trattamento economico complessivo rappresenta, invero, il terreno su cui si misura la reale portata innovativa della legge di conversione. È proprio la definizione delle singole voci retributive fisse e continuative a tracciare la linea di demarcazione tra la retribuzione di base e le componenti accessorie del salario, argomento che trova la sua disciplina organica nell'articolo 7, comma 4-bis.

03. Il Trattamento Economico Complessivo (TEC) nella disciplina del salario giusto in Italia

3.1 — Il comma 4-bis dell'articolo 7: la perimetrazione delle voci retributive fisse e continuative

La definizione della soglia retributiva minima rappresenta la principale novità della legge di conversione n. 112/2026, la quale è intervenuta per delimitare in modo preciso i confini del trattamento economico complessivo (TEC). Il testo originario del decreto-legge ometteva di chiarire quali voci dovessero essere computate per verificare il superamento o meno del minimo di garanzia, lasciando un pericoloso varco interpretativo all'autonomia contrattuale dei datori di lavoro. Con l'introduzione del comma 4-bis all'articolo 7, il legislatore ha compiuto un'operazione di rigorosa **perimetrazione concettuale**,

specificando che il trattamento minimo è composto da tutte le voci retributive fisse e continuative, sia dirette che indirette o differite, stabilite dai contratti collettivi nazionali leader.

In questo perimetro rigidamente tracciato dalla legge entrano non soltanto i minimi tabellari o le indennità fisse mensili, ma anche istituti differiti come le **mensilità aggiuntive** (la tredicesima e la quattordicesima mensilità) e le prestazioni di **welfare contrattuale** destinate alla generalità dei lavoratori dipendenti. Questa inclusione del welfare e delle indennità fisse risponde alla necessità di garantire che l'adeguatezza retributiva sia valutata non già sulla base della mera paga oraria di base, bensì sulla scorta del reale valore economico complessivo erogato al lavoratore. Tale scelta protegge i lavoratori contro tentativi di scomposizione contrattuale finalizzati a escludere le voci differite per abbassare il costo effettivo del lavoro, allineando la prassi aziendale agli standard della contrattazione maggiormente rappresentativa.

La blindatura del trattamento economico complessivo operata dal comma 4-bis si riflette, peraltro, sui requisiti per l'accesso ai benefici previsti dalla medesima riforma. L'articolo 7, comma 5, subordina l'accesso alle agevolazioni introdotte dal decreto stesso alla condition che il trattamento effettivamente corrisposto al singolo dipendente non sia inferiore al TEC contrattuale così determinato. In questa prospettiva, la definizione legale del salario corretto cessa di essere un mero parametro interpretativo per i giudici e si trasforma in una **condizione di legittimità** per le agevolazioni pubbliche, incentivando i datori di lavoro a conformarsi spontaneamente ai contratti leader. Tale saldatura tra tutele retributive e incentivi pubblici si pone come un potente deterrente contro l'evasione contrattuale, proiettando i suoi effetti sulla gestione quotidiana delle risorse umane.

3.2 — Le esclusioni dal TEC: retribuzioni variabili e discrezionalità datoriale

Se l'inclusione delle voci fisse e del welfare rappresenta lo scudo contro la frammentazione salariale, la parallela esclusione degli elementi variabili e discrezionali costituisce la garanzia di oggettività del parametro di riferimento. Il comma 4-bis dell'articolo 7 sancisce espressamente che sono escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo tutte le voci retributive legate alla variabilità della prestazione o attribuite su base individuale per mera discrezionalità datoriale. Aumenti individuali, premi di risultato legati a performance specifiche o superminimi ad personam non possono essere computati dal datore di lavoro per raggiungere la soglia minima del salario giusto, dovendo quest'ultima essere interamente coperta da voci stabili e collettive.

Questa linea di demarcazione risponde al duplice intento di favorire la trasparenza e di evitare pratiche elusive in cui l'adeguatezza complessiva del salario venga simulata tramite l'erogazione temporanea di emolumenti instabili o condizionati. La scelta di escludere la discrezionalità datoriale assicura che il salario giusto rimanga un'entità prevedibile e costante nel tempo, proteggendo il lavoratore dall'incertezza legata a valutazioni unilaterali o ad andamenti congiunturali dell'impresa. In definitiva, la struttura del TEC delineata dalla legge n. 112/2026 mira a consolidare un nucleo retributivo inderogabile di stampo prettamente collettivo, lasciando l'eccedenza variabile e i superminimi individuali al di fuori della soglia minima costituzionale e confinandoli al ruolo di strumenti di puro merito.

La composizione e i limiti del Trattamento Economico Complessivo (TEC)

Ai sensi del nuovo comma 4-bis dell'articolo 7, il trattamento di riferimento comprende la retribuzione fissa, le indennità continuative, le mensilità differite e il welfare contrattuale generalizzato. Resta precluso l'inserimento di erogazioni variabili, premi individuali o superminimi ad personam condizionati o a carattere discrezionale.

04. La territorializzazione del salario e il monitoraggio locale

4.1 — Il costo della vita locale come parametro di adeguatezza retributiva

La tendenza a uniformare i minimi salariali sull'intero territorio nazionale, benché risponda al principio fondamentale di eguaglianza formale, si scontra storicamente con l'asimmetria economica esistente tra le diverse aree geografiche del Paese. Un medesimo trattamento economico nominale finisce per produrre effetti profondamente dissimili sul potere d'acquisto reale a seconda del contesto locale in cui il lavoratore risiede ed esercita la propria attività. La legge di conversione n. 112/2026 recepisce questa criticità sistematica introducendo, all'articolo 8, comma 1, la lettera b-bis), che impone agli enti competenti l'elaborazione di indicatori sintetici relativi al costo della vita e ai prezzi dei beni e servizi a livello locale.

Tale innovazione normativa si propone di superare la rigidità del salario unico nazionale attraverso un monitoraggio scientifico e territorialmente differenziato dell'adeguatezza salariale. Il combinato disposto dell'articolo 8 e delle modifiche apportate all'articolo 16 della legge n. 936/1986 prevede che il CNEL, d'intesa con il Ministero del Lavoro, includa nel proprio Rapporto nazionale annuale sulle retribuzioni elementi conoscitivi specificamente tarati sul costo delle locazioni immobiliari, sui costi energetici e sull'indice locale dei prezzi al consumo. L'obiettivo non è quello di destrutturare l'architettura dei contratti nazionali, ma di fornire alle parti sociali e al giudice del lavoro dati oggettivi per valutare se un determinato trattamento salariale rispetti la soglia di adeguatezza costituzionale in un dato territorio.

La declinazione locale del concetto di sufficienza retributiva apre, d'altronde, un dibattito denso di insidie teoriche e pratiche. Da un lato, il rilievo del costo della vita territoriale risponde alla necessità di preservare il potere d'acquisto effettivo del lavoratore nei contesti a elevata inflazione o ad alto costo abitativo. Dall'altro, si profila il rischio che la frammentazione geografica dei parametri retributivi possa tradursi in una surrettizia reintroduzione delle gabbie salariali, accentuando i divari storici tra le regioni e indebolendo la forza coalizionale del sindacato nazionale. La sfida dottrinale consiste, pertanto, nel coordinare la misurazione locale dell'adeguatezza con la tenuta complessiva del sistema di contrattazione collettiva nazionale, che deve restare il baricentro regolativo del mercato del lavoro.

Questo delicato equilibrio tra uniformità e differenziazione necessita, per operare concretamente, di un apparato ispettivo e informativo di straordinaria precisione, capace di tracciare in tempo reale le retribuzioni effettivamente corrisposte. Non è sufficiente elaborare indici statistici sul costo della vita locale se non si dispone di strumenti idonei a verificare la reale applicazione dei contratti collettivi di riferimento all'interno dei singoli rapporti d'impiego. È in questa prospettiva che assumono rilievo le disposizioni sull'interoperabilità delle banche dati e sull'istituzione del codice unico dei contratti collettivi, volte a strutturare un controllo capillare delle dinamiche salariali sul territorio.

4.2 — L'interoperabilità delle banche dati e il codice alfanumerico unico del CNEL

La cooperazione tra i diversi enti pubblici e istituti di statistica costituisce il nucleo operativo dell'attività di controllo e vigilanza in materia retributiva. L'articolo 8 della riforma impone a soggetti quali l'INPS, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Istat, l'Inapp e il CNEL l'obbligo di rendere interoperabili le rispettive banche di dati, condividendo in forma integrata informazioni retributive disaggregate per genere, età, disabilità, settore e dimensione aziendale. Questa sinergia tra archivi pubblici mira a far emergere le sacche di sotto-retribuzione e a tracciare una mappa fedele delle retribuzioni reali sul territorio, ponendo le basi per una programmazione mirata degli accessi ispettivi.

Lo strumento cardine di questa infrastruttura di controllo è rappresentato dal codice alfanumerico unico assegnato dal CNEL a ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro. L'articolo 11 impone ai datori di lavoro privati l'obbligo di indicare tale codice nelle comunicazioni di assunzione e nel cedolino di paga dei dipendenti, modificando la disciplina storica di cui alla legge n. 4/1953. Il codice del contratto cessa di essere un mero elemento burocratico e assume la veste di **chiave di volta informatica**, permettendo alle autorità di vigilanza di accertare istantaneamente, tramite flussi previdenziali, se la retribuzione corrisposta coincida effettivamente con quella prevista dal CCNL dichiarato, escludendo così la possibilità di mascherare l'applicazione di contratti pirata.

L'efficacia di questa rete di controlli digitali è destinata a produrre rilevanti effetti non solo sulla repressione degli abusi, ma anche sulla regolazione dei conflitti collettivi a livello aziendale. La trasparenza derivante dall'interoperabilità delle banche dati funge, invero, da necessario presupposto per legittimare o confutare l'adozione di accordi derogatori a livello decentrato. Proprio l'interazione tra controllo ispettivo centralizzato e autonomia negoziale di prossimità costituisce il fulcro dei nuovi limiti procedurali che la legge di conversione ha introdotto per arginare le intese peggiorative, segnando un importante punto di equilibrio tra flessibilità organizzativa e tutela inderogabile del lavoratore.

05. La contrattazione di prossimità tra deroghe e filtri procedurali

5.1 — Il filtro dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro per le intese peggiorative nelle micro-imprese

La contrattazione di prossimità, introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ha rappresentato per oltre un decennio un potente e discusso strumento di deroga aziendale e territoriale ai contratti nazionali e alle disposizioni di legge. La possibilità di sottoscrivere intese derogatorie "in peius" per rispondere a specifiche crisi aziendali o esigenze organizzative ha spesso esposto i lavoratori, specie nei contesti dimensionali minori, a una compressione incontrollata dei diritti fondamentali. La legge di conversione n. 112/2026 tenta di arginare questa deriva inserendo all'articolo 7-bis una stretta procedurale di grande impatto sistematico, che limita l'efficacia derogatoria dei contratti aziendali peggiorativi.

La disposizione novellata prevede che le specifiche intese in deroga alle disposizioni di legge e alle regolamentazioni dei CCNL, qualora contengano trattamenti peggiorativi per i dipendenti e siano applicate da datori di lavoro che occupano fino a **quindici dipendenti**, debbano essere obbligatoriamente sottoscritte presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Questo vincolo sposta il baricentro dell'accordo da un piano puramente privatistico a un alveo di controllo amministrativo, in cui l'autorità pubblica svolge una funzione di garanzia a tutela della parte debole del rapporto. Il filtro dell'ITL serve a verificare che il consenso del lavoratore o delle rappresentanze sindacali non sia condizionato dallo stato di subordinazione e che l'intesa risponda a reali e comprovate finalità di salvaguardia occupazionale o continuità aziendale.

Tale soluzione suscita, d'altra parte, perplessità interpretative e operative in ordine alla tenuta dell'autonomia collettiva. Se da un lato l'intervento del terzo pubblico in sede protetta assicura una barriera protettiva contro deroghe a carattere speculativo, dall'altro si rischia di appesantire eccessivamente la flessibilità negoziale all'interno delle micro-imprese, proprio dove la rapidità di adeguamento organizzativo è vitale per la sopravvivenza aziendale. Resta da chiedersi, inoltre, se l'Ispettorato disponga delle risorse professionali necessarie a valutare il merito economico delle intese di prossimità, senza ridursi a svolgere un controllo di natura meramente formale sulle firme dei sottoscrittori.

5.2 — Obblighi informativi e comunicazione scritta ai lavoratori interessati

A corredo del filtro amministrativo dell'ITL, il legislatore della conversione ha ritenuto indispensabile irrobustire l'apparato delle garanzie di carattere informativo a beneficio del lavoratore coinvolto in intese derogatorie. Il nuovo comma 2-quater dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138/2011 stabilisce che, qualora le intese di prossimità aziendali prevedano trattamenti economici o normativi peggiorativi, il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati entro tre giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. Tale informativa deve avvenire tramite **comunicazione scritta**, spedita anche mediante posta elettronica ovvero con le specifiche modalità telematiche previste dalle procedure aziendali vigenti.

Questo obbligo di notifica tempestiva risponde all'esigenza di neutralizzare il rischio di una tacita imposizione di condizioni retributive deteriorate, garantendo al contempo che ciascun lavoratore sia pienamente consapevole dell'effettivo trattamento applicato al proprio rapporto di lavoro. Sotto il profilo civilistico, l'inosservanza di tale adempimento informativo potrebbe riflettersi sulla stessa

opponibilità delle clausole derogatorie al singolo dipendente, esponendo l'impresa a potenziali azioni risarcitorie per dumping individuali o violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. L'introduzione di tale presidio procedimentale, lungi dal costituire un mero aggravio burocratico, consolida una tutela di trasparenza retributiva coerente con le più recenti tendenze del diritto eurounitario.

06. La disciplina dei rinnovi contrattuali e l'anticipazione forfettaria

6.1 — L'adeguamento delle retribuzioni al 50 per cento della variazione IPCA-NEI

La vacanza contrattuale, ovvero il prolungato lasso temporale che intercorre tra la scadenza naturale di un contratto collettivo e la sottoscrizione del relativo rinnovo, costituisce da anni una delle principali cause del declino del potere d'acquisto delle retribuzioni in Italia. Le negoziazioni per il rinnovo dei contratti di categoria si protraggono non di rado per diversi anni, lasciando i lavoratori privi di qualsiasi tutela contro l'aumento del costo della vita. L'articolo 10 del decreto-legge n. 62/2026, interamente riformulato in sede di conversione, interviene con finalità sussidiaria per colmare questo vuoto, introducendo un innovativo meccanismo di adeguamento retributivo provvisorio.

La disposizione in esame stabilisce che, qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro non sia rinnovato entro i primi **nove mesi** successivi alla sua scadenza naturale, e in assenza di diverse pattuizioni delle parti sociali, scatta un adeguamento forfettario obbligatorio. Tale incremento è parametrato alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura fissa del **50 per cento** della stessa. Questo adeguamento opera a titolo di anticipazione forfettaria del futuro incremento retributivo che verrà concordato con il rinnovo definitivo, configurandosi come un indennizzo volto a mitigare temporaneamente la perdita di valore reale della busta paga.

L'adeguamento provvisorio per vacanza contrattuale

Decorsi nove mesi dalla scadenza del CCNL senza che sia intervenuto il rinnovo, e in assenza di pattuizioni contrattuali diverse, le retribuzioni dei dipendenti sono adeguate obbligatoriamente a titolo di anticipazione forfettaria nella misura del 50% della variazione dell'indice IPCA-NEI.

Dal punto di vista della theory generale del diritto del lavoro, la natura di questa erogazione merita un'attenta disamina dogmatica. L'adeguamento del 50% dell'IPCA-NEI non riveste carattere risarcitorio per inadempimento contrattuale delle associazioni sindacali o datoriali, bensì si configura come una prestazione retributiva integrativa ex lege, che entra a far parte del trattamento economico dovuto al lavoratore per la sua prestazione ordinaria. Essa rappresenta una forma di proceduralizzazione legale dell'adeguatezza salariale, diretta a evitare che l'inerzia negoziale delle parti collettive finisca per ripercuotersi interamente sulla sfera individuale del lavoratore, in violazione del precetto dell'articolo 36 della Costituzione.

Questo automatismo retributivo provvisorio non opera in maniera indifferenziata sull'intero tessuto produttivo, dovendo misurarsi con la peculiarità di alcuni comparti. Il legislatore ha espressamente previsto la necessità di calibrare l'intervento nei settori caratterizzati da elevata stagionalità o variabilità dei ricavi, dove variazioni repentine del fatturato o dinamiche particolari del mercato renderebbero insostenibile un rigido allineamento automatico all'indice dei prezzi. È su questa scorta che l'articolo 10, comma 3, introduce un regime speciale per tali comparti, delegando alla contrattazione collettiva la determinazione di parametri ad hoc entro limiti predefiniti.

6.2 — Regimi speciali per settori stagionali e disincentivi all'inerzia delle parti sociali

I comparti a elevata stagionalità o caratterizzati da una spiccata volatilità dei ricavi, individuati sulla base dello storico elenco di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, godono di una parziale esenzione dal rigido automatismo di adeguatezza retributiva previsto in via ordinaria. Il comma 3 dell'articolo 10 estende tale regime di specificità anche ai soggetti accreditati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, i quali dipendono dai flussi di finanziamento pubblico e dalle tariffe regionali per sostenere i costi del personale. In questi settori, la misura dell'adeguamento forfettario non è definita direttamente per legge, bensì viene rimessa alla contrattazione collettiva settoriale, con il limite invalicabile che essa non può in ogni caso superare la soglia del 50 per cento dell'IPCA-NEI.

Accanto a queste flessibilità settoriali, la riforma introduce un forte disincentivo economico volto a combattere la stasi negoziale che storicamente paralizza le trattative sindacali. Il comma 4 dell'articolo 10 prevede che il contributo di assistenza contrattuale, solitamente trattenuto sulla busta paga dei lavoratori per finanziare l'attività di rappresentanza delle parti firmatarie, non possa essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto e fino al suo effettivo rinnovo. Privando le associazioni sindacali e datoriali di questa rilevante fonte di sostentamento economico nel periodo di ultrattività contrattuale, il legislatore erige una barriera protettiva contro l'inerzia, stimolando la ripresa del confronto negoziale per scongiurare sanzioni patrimoniali indirette.

07. Conclusioni

La complessa architettura delineata dal decreto-legge n. 62/2026 e consolidata dalla legge n. 112/2026 configura un passaggio epocale per il diritto del lavoro italiano. Rinunciando a introdurre un salario minimo legale orario fisso di stampo rigido e statalista, il legislatore ha scelto di valorizzare il ruolo storico dell'autonomia privata e delle relazioni sindacali. La **disciplina del salario giusto in Italia** viene in tal modo ricondotta alla contrattazione collettiva nazionale leader, ma con un apparato di vincoli ispettivi e di controlli informatici che ne blindano l'efficacia materiale e impediscono le derive speculative delle intese di comodo.

I correttivi apportati in sede di conversione parlamentare, lungi dal configurare meri aggiustamenti testuali, ne ridefiniscono gli stessi confini applicativi, introducendo elementi di flessibilità e salvaguardia. La delimitazione analitica del trattamento economico complessivo operata dal comma 4-

bis dell'articolo 7, la restrizione procedurale per i contratti aziendali peggiorativi nelle micro-imprese (filtro ITL) e la valorizzazione del costo della vita territoriale nel monitoraggio salariale configurano un sistema multilivello di tutele. Questo equilibrio tra coordinamento centralizzato e specificità geografiche e dimensionali esprime la volontà di adattare il precetto costituzionale di adeguatezza retributiva alla reale complessità del tessuto economico del Paese.

La reale riuscita della riforma rimarrà, in ogni caso, subordinata all'effettiva interoperabilità delle infrastrutture digitali e al rigore dell'attività ispettiva. Solo un costante e interoperabile flusso informativo tra INPS, INL e CNEL consentirà di far emergere gli scostamenti retributivi in tempo reale, rendendo effettivo il diritto al salario equo. In questa prospettiva, la nuova legislazione non si propone come un punto di arrivo definitivo, ma avvia una stagione di sperimentazione metodologica in cui la tutela della dignità del lavoro si realizza attraverso la trasparenza informatica e la responsabilizzazione delle parti sociali.



Prova scientifica e ragionevole dubbio nel processo indiziario

I casi Garlasco e via Poma tra logica presuntiva e standard di credibilità razionale

Avv. Federico Palumbo — Foro di Roma

Aggiornato al 15 Giugno 2026. Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sul sindacato del vizio logico di motivazione in ordine alla valutazione degli indizi scientifici.

Abstract: L'elaborato esamina la struttura del processo indiziario italiano alla luce della regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» introdotta nell'art. 533 c.p.p., mettendo a confronto due casi emblematici: la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi (Garlasco) e l'assoluzione per l'omicidio di Simonetta Cesaroni (via Poma). Si evidenzia come il diritto vivente sul processo indiziario, pur entro un modello normativo coerente, mostri un'oscillazione strutturale: nei casi «forti» la prova scientifica funge da perno per consolidare l'impianto presuntivo; nei casi «deboli» la stessa scienza opera come fattore di destabilizzazione. Per contrastare interpretazioni dogmatiche, l'articolo propone l'adozione del canone del «ragionevole dubbio strutturale», fondato su un rigoroso dovere di motivazione metodologica del giudice di merito e su un sindacato di legittimità concentrato sulle catene logico-inferenziali.

Abstract: This paper examines the structure of Italian circumstantial evidence in light of the "beyond a reasonable doubt" standard introduced in Article 533 of the Italian Code of Criminal Procedure, comparing two landmark cases: the Garlasco murder conviction and the via Poma acquittal. The analysis illustrates that while the legal framework of circumstantial evidence is coherent, it reveals a structural oscillation: in "strong" cases, scientific evidence serves as a stabilizing anchor for the inferential system; in "weak" cases, the same science acts as a destabilizing factor. To counter dogmatic interpretations of forensic science, the article proposes the standard of a "structural reasonable doubt", which requires a rigorous methodological reasoning by the trial court and a supreme court review focused on the logic of the presuntive chains.

01. Introduzione

L'irruzione delle discipline forensi nel processo penale contemporaneo ha profondamente mutato la fisionomia dell'**accertamento giudiziale**, sollecitando una complessa riflessione sui **limiti del ragionamento presuntivo**. La tradizionale centralità delle prove orali e documentali ha parzialmente ceduto il passo a metodologie di indagine tecnologica che sembrano promettere una ricostruzione oggettiva del fatto di reato. In questo contesto ordinamentale, lo statuto della **prova scientifica nel processo indiziario** si colloca al centro di una dialettica cruciale: il dato scientifico non si limita a integrare gli elementi indiziari esistenti, ma ne ridefinisce i coefficienti di conducibilità logica e le modalità di valutazione. L'accertamento penale si trova così a dover mediare tra la **suggestione di**

un'**infallibilità empirica** e la necessità di ricondurre tali risultanze entro lo **schema legale tipico** degli indizi.

La disciplina cardine della fattispecie risiede nel raccordo sistematico tra la valutazione presuntiva ex **art. 192, comma 2, c.p.p.** e la regola di giudizio dettata dall'**art. 533 c.p.p.**, che impone la pronuncia di condanna solo quando la colpevolezza dell'imputato sia accertata **oltre ogni ragionevole dubbio**. Questa regola, introdotta nel tessuto del codice di rito dalla legge n. 46 del 2006, ha spostato il baricentro dell'analisi giudiziale dalla mera **coerenza interna dell'ipotesi accusatoria** alla verifica della sua tenuta logica dinanzi alle ricostruzioni antagoniste. La valutazione della prova indiziaria richiede un percorso bifasico in cui all'esame analitico del singolo elemento certo deve seguire un **giudizio sintetico di concordanza globale**, volto a escludere che le spiegazioni alternative presentino caratteri di concreta plausibilità. Il sillogismo probatorio non si risolve in una sommatoria aritmetica, ma esige che il compendio presuntivo esprima un **alto grado di credibilità razionale**.

L'analisi comparata delle vicende di Garlasco e di via Poma consente di apprezzare i due opposti destini che possono caratterizzare il **ragionamento indiziario** quando quest'ultimo si trovi a interagire con la scienza forense. Nel **caso dell'omicidio di Chiara Poggi**, la pronuncia di legittimità convalida un percorso di condanna in cui gli accertamenti scientifici e informatici fungono da perno di consolidamento degli indizi, neutralizzando le ipotesi difensive contrarie. Nel **caso dell'omicidio di Simonetta Cesaroni**, per converso, la stessa scienza biologica e odontologica finisce per **destabilizzare il sillogismo accusatorio**, evidenziando le aporie metodologiche dei primi accertamenti e imponendo l'assoluzione dell'imputato. L'esame di queste sentenze evidenzia che lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio opera come un **canone di controllo metodologico** piuttosto che come una soglia quantitativa fissa, aprendo la strada a una ridefinizione del sindacato di legittimità sul governo delle prove scientifiche.

02. La logica della condanna nel caso Garlasco

2.1 — Il vizio metodologico della valutazione atomistica degli indizi

Il passaggio dal dubbio alla certezza processuale, nel giudizio sul caso Garlasco, si snoda attraverso una complessa sequenza. La pronuncia della Suprema Corte del 21 giugno 2016, n. 2579931, rigettando il ricorso dell'imputato e del Procuratore Generale, ha confermato in via definitiva la sentenza di condanna emessa in sede di rinvio. Tale giudizio era stato preceduto dalla cruciale decisione di annullamento del 18 aprile 2013, n. 34163, con cui la stessa Corte regolava il metodo valutativo cassando la precedente assoluzione d'appello del 2011 per una radicale **frattura logica** nell'applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. In quella sede, i giudici di legittimità rilevarono che la Corte territoriale aveva ritenuto insufficienti gli elementi a carico dell'imputato, tra cui spiccavano l'impronta sul dispenser del sapone e le tracce sui pedali della bicicletta, decretandone l'irrelevanza in forza di una **valutazione atomistica degli indizi**. Questo approccio disgiunto, a parere della Cassazione, ha precluso la doverosa

31. Cass. pen., Sez. V, Sent. (data ud. 12/12/2015) 21/06/2016, n. 25799. La pronuncia stabilisce il divieto di una valutazione parcellizzata degli indizi e fissa i canoni metodologici del giudizio di rinvio.

ricomposizione del quadro probatorio, arrestando l'analisi alla frammentazione dei singoli dati fattuali e impedendo di coglierne la **forza dimostrativa congiunta**.

La critica mossa dai giudici di legittimità colpisce l'errore metodologico consistente nel negare dignità indiziaria a elementi di per sé certi nel loro accadimento storico, sol perché singolarmente suscettibili di spiegazioni alternative. La corretta applicazione del **ragionamento indiziario** esige invece un percorso logico a due fasi: all'isolamento e alla verifica di gravità e precisione di ciascun indizio deve seguire una **valutazione globale e unitaria**. È proprio la convergenza di elementi ambigui o polivalenti a generare la **certezza presuntiva**, poiché l'univocità del compendio si realizza nel nesso di coordinazione e non nella forza isolata del singolo tassello. La Cassazione riafferma così che la parcellizzazione del materiale probatorio costituisce un vizio di **illogicità manifesta**, in grado di inficiare l'intera struttura della **decisione di merito**.

Il vizio di atomismo valutativo si traduce nell'omessa disamina dei collegamenti logici tra le varie risultanze, lasciando aperte ipotesi alternative che, sebbene astrattamente possibili, risultano prive di riscontro concreto. La Corte d'appello, nel valorizzare isolatamente l'assenza di impronte ematiche sul portasapone, aveva ipotizzato scenari estranei alle risultanze del processo, come l'irruzione di un ladro sconosciuto colto sul fatto. Nel fare ciò, il giudice di merito aveva confuso il **ragionevole dubbio** con il **dubbio puramente congetturale**, abbassando indebitamente la soglia della **credibilità razionale** richiesta per il proscioglimento. Il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio impone infatti il confronto dialettico con **ricostruzioni alternative concretamente plausibili**, non la capitolazione del giudizio dinanzi a ipotesi fantasiose.

L'annullamento con rinvio pronunciato dalla Suprema Corte nel 2013 traccia quindi un preciso binario metodologico per il nuovo esame di merito, imponendo una **rilettura organica delle risultanze**. Questa pronuncia evidenzia come la **tenuta del sillogismo accusatorio** non possa prescindere da una visione d'insieme capace di valorizzare il nesso tra le **tracce biologiche**, i comportamenti dell'imputato e le risultanze della scena del delitto. Il successivo giudizio di rinvio, saldandosi a queste indicazioni di metodo, ha dato avvio a una complessa **rinnovazione istruttoria** (conclusasi con la sentenza di condanna del 17 dicembre 2014) incentrata proprio sulla ridefinizione degli accertamenti scientifici e sulla loro integrazione logica. La prova scientifica cesserà di essere un dato isolato per divenire l'elemento di saldatura dell'intera catena inferenziale, preparando il terreno per il consolidamento del **giudizio di colpevolezza**.

2.2 — La ricostruzione della scena del crimine e la probabilità logica delle tracce

La rinnovazione dell'**istruzione dibattimentale** disposta nel giudizio di rinvio ha consentito di superare le lacune conoscitive della prima fase processuale, ancorando il giudizio a precisi riscontri empirici. La Corte d'assise d'appello di Milano ha commissionato una complessa **perizia tecnico-scientifica sul camminamento** volta a verificare la veridicità del **tragitto dichiarato dall'imputato** all'interno della villetta, dove egli asseriva di essersi mosso per scoprire il corpo della vittima. I periti hanno calcolato la probabilità di percorrere i locali, caratterizzati da una **distribuzione capillare** di sangue, senza calpestare alcuna macchia ematica. Gli esiti hanno dimostrato che la possibilità di completare tale percorso in andata e ritorno senza alcun contatto con le tracce era pari a una **percentuale**

infinitesimale, quantificata nello 0,00038% nell'ipotesi in cui l'aggressore si fosse arrestato al primo gradino della scala, e destinata a scendere allo 0,00002% qualora fosse salito al secondo gradino.

A corroborare l'**inattendibilità del racconto** del ricorrente sono intervenute le risultanze relative alla capacità delle calzature di captare e trasferire il sangue. Le perizie hanno accertato che le suole delle scarpe in uso all'imputato, qualora poste a contatto con sangue secco o parzialmente umido, avrebbero inevitabilmente trattenuto **microparticelle ematiche rilevabili al luminol**, trasferendole successivamente sui tappetini dell'autovettura Golf utilizzata per gli spostamenti. La totale assenza di luminescenza significativa sulla vettura, sequestrata a sette giorni dall'evento, e la pulizia assoluta delle scarpe hanno indotto i giudici a ritenere che l'imputato non avesse mai compiuto il percorso descritto, qualificando le sue dichiarazioni come un mendacio volto a preconstituire un **alibi**. L'**assenza di tracce** è stata così convertita da argomento difensivo a **indizio a carico**.

La perizia probabilistica sul camminamento nel caso Garlasco

La ricostruzione tridimensionale della scena del crimine, unita alle sperimentazioni sul trasferimento del sangue, ha permesso di qualificare l'assenza di tracce biologiche sulle scarpe dell'imputato come prova di mendacio sul percorso dichiarato, consolidando l'ipotesi accusatoria.

Un ulteriore elemento di consolidamento logico è derivato dalla reinterpretazione delle tracce sul **dispenser del sapone** situato nel bagno del piano terra. Inizialmente considerata neutra o favorevole alla difesa, la presenza di un'impronta digitale dell'anulare destro dell'imputato, priva di commistione con il sangue, è stata riesaminata alla luce della **ricostruzione complessiva** della scena. Poiché l'aggressore aveva lasciato impronte di dita insanguinate sulla maglia della vittima e tracce di scarpe in bagno, era logico presumere che si fosse lavato le mani prima di allontanarsi. L'isolamento e la **nitidezza dell'impronta** dell'imputato sul portasapone sono stati ritenuti compatibili con l'atto finale di **riposizionamento del dispenser** dopo una meticolosa opera di ripulitura dei locali, neutralizzando l'ipotesi di un **contatto innocente** risalente a visite precedenti.

L'impianto indiziario si è arricchito inoltre della valorizzazione dell'**alibi informatico** e temporale, valutato non isolatamente ma in coordinazione con la scena del delitto. La **finestra temporale del delitto**, collocata tra le 9.12 (momento di disattivazione dell'allarme da parte della vittima) e le 9.35, coincideva con un periodo di **inattività del computer** dell'imputato, compatibile con il tempo necessario per compiere l'aggressione e fare ritorno. Le successive **attività informatiche** del ricorrente, registrate a partire dalle 9.38, sono state ritenute neutre rispetto all'alibi, escludendo che la ripresa di compiti ordinari potesse logicamente contrastare la commissione di un reato di inusitata violenza avvenuto pochi minuti prima.

La forza dimostrativa complessiva di questa ricostruzione risiede proprio nell'aver saldato i singoli **dati scientifici e logici** in un **sillogismo** coerente, in cui ciascun indizio ha perduto la propria originaria ambiguità. La perizia geomatica, i test sui trasferimenti ematici e l'impronta sul dispenser si sono

integrati reciprocamente, escludendo la verosimiglianza di scenari alternativi. Il **giudizio di colpevolezza** è stato così ancorato a una **probabilità logica insuperabile**, in cui le **ipotesi difensive** sono state degradate a mere congetture non sorrette da riscontri reali. La logica della condanna nel caso Garlasco assume in tal modo una fisionomia esemplare, dimostrando come la scienza forense possa validamente servire al **consolidamento dell'inferenza indiziaria** se rettammente governata dal giudice.

03. La logica dell'assoluzione nel caso via Poma

3.1 — La destrutturazione del compendio scientifico: il bitemark e la saliva

Se la vicenda di Garlasco testimonia la capacità coesiva del dato scientifico, il processo sull'**omicidio di via Poma** descrive l'itinerario opposto, in cui la scienza si fa agente di dissoluzione dell'ipotesi accusatoria. Con la sentenza del 24 settembre 2014, n. 3922032, la prima sezione penale della Suprema Corte ha confermato l'**assoluzione** di Raniero Busco per l'omicidio di Simonetta Cesaroni, rigettando il ricorso delle parti civili e del Procuratore generale. L'impianto di condanna strutturato in primo grado si fondava su un **trittico indiziario** apparentemente inossidabile: l'attribuzione all'imputato di un morso sul seno della vittima, il rinvenimento del suo DNA sui capi di biancheria intima e la carenza di un alibi solido. La successiva perizia d'ufficio disposta in appello ha tuttavia avviato una **destrutturazione sistematica del compendio probatorio**, dimostrando come ciascun elemento scientifico celasse intrinseche aporie metodologiche.

Il primo e più controverso pilastro dell'accusa risiedeva nella qualificazione delle lesioni sul capezzolo sinistro della vittima come segno di un morso compatibile con l'**occlusione dentaria** dell'imputato. La perizia collegiale ha confutato questa conclusione sul piano epistemologico, rilevando anzitutto che le escoriazioni erano di entità minima e del tutto prive dei **segni speculari dell'arcata opponente**, elementi necessari per affermare la presenza di un morso completo. I periti hanno evidenziato l'assenza di consenso nella comunità scientifica internazionale sull'affidabilità dell'**analisi odontologico-forense** (c.d. **bitemark**) a fini identificativi, segnalando come la letteratura scientifica ne raccomandi l'uso esclusivamente in funzione escludente. La Cassazione ha ritenuto logico il ragionamento del **giudice d'appello**, secondo cui non vi era alcuna certezza che le lesioni derivassero da un morso, né che quest'ultimo fosse inequivocabilmente ascrivibile all'imputato.

Ugualmente complessa è stata la decostruzione del **dato genetico** rinvenuto sul reggiseno e sul corpetto della vittima. Sebbene la presenza del DNA dell'imputato costituisse una **certezza processuale**, i periti hanno rilevato l'impossibilità di accertare la natura del **fluido biologico** di provenienza, stante la negatività del test alfa-amilasi per l'identificazione della saliva. Questo dato ha privato la traccia della necessaria contestualità rispetto al momento del delitto. Poiché i rapporti sentimentali tra i due soggetti comportavano contatti frequenti, e non vi era certezza che la biancheria indossata quel giorno fosse **fresca di bucato**, la sopravvivenza del **profilo genetico** a lavaggi non aggressivi ha reso plausibile l'ipotesi di una deposizione risalente a incontri precedenti.

32. Cass. pen., Sez. I, Sent. (data ud. 26/02/2014) 24/09/2014, n. 39220. La Corte delinea i limiti scientifici dell'analisi bitemark e l'incertezza intrinseca del DNA latente in assenza di altri riscontri indiziari precisi.

L'assenza di **contestualità temporale** e biologica ha trasformato una prova ritenuta decisiva in un elemento dal significato indiziario profondamente ambiguo, inidoneo a superare la soglia del **ragionevole dubbio**. Il fallimento del nesso tra il DNA e l'azione omicidiaria ha indebolito il **sillogismo accusatorio**, privandolo del suo fulcro materiale e costringendo i giudici a rivalutare l'intero contesto della scena del delitto. La perdita di consistenza dell'accertamento sul bitemark e sulla saliva ha aperto una **fessura logica** in cui si sono inseriti ulteriori e decisivi elementi di dubbio. Tali elementi hanno riguardato non solo la posizione dell'imputato, ma l'effettiva dinamica della presenza di terzi soggetti nell'ufficio di **via Poma**, dove il delitto è stato consumato.

3.2 — Il DNA latente e l'incidenza di tracce ematiche terze non identificate

La destabilizzazione della tesi accusatoria ha trovato la sua definitiva conferma nell'analisi sistematica delle altre **tracce ematiche** rinvenute sulla scena del crimine. In particolare, le **indagini scientifiche** condotte nell'immediatezza dei fatti avevano consentito di repertare due imbrattature ematiche di cruciale importanza: una macchia di sangue umano situata sul lato interno della porta dell'ufficio e un'altra traccia sul ricevitore del telefono. Gli accertamenti di laboratorio hanno dimostrato che entrambi i reperti appartenevano a un **profilo ematico di gruppo A**, riferibile a **soggetti terzi non identificati** di sesso maschile diversi sia dalla vittima sia dall'imputato, il quale presenta un gruppo sanguigno di tipo 0. La presenza di tali tracce, collocate in punti nevralgici della **scena del crimine**, attesta la presenza di altri soggetti nel tempo e nel luogo del delitto.

I tentativi del primo giudice di confutare la valenza indicativa di tali elementi, ipotizzando una **contaminazione accidentale** avvenuta durante le **operazioni di repertazione**, sono stati smentiti dalla Cassazione. La Suprema Corte ha valorizzato la logicità della **motivazione d'appello**, la quale ha evidenziato che i reperti erano stati prelevati separatamente ed evitando contatti fisici idonei a determinare scambi biologici. Non essendovi prove di una **contaminazione dei reperti**, le tracce ematiche di gruppo A devono essere considerate come elementi storicamente certi e dimostrativi della presenza di altri soggetti sulla scena del crimine. Questo dato introduce un **dubbio razionale insuperabile** circa l'esclusività dell'azione omicidiaria addebitata all'imputato.

La compresenza di profili genetici estranei, unita all'assenza di un movente concreto e alla debolezza dell'alibi informatico, ha impedito la formulazione di un **giudizio di responsabilità** oltre ogni ragionevole dubbio. A differenza del caso Garlasco, in cui le risultanze biologiche e geomatiche convergevano in un unico senso, la vicenda di **via Poma** dimostra come il dato scientifico possa operare in senso centrifugo, frantumando la **concordanza globale degli indizi** richiesta dall'art. 192 c.p.p. L'assoluzione dell'imputato si profila così non come un difetto di accertamento, ma come il portato di una **rigorosa applicazione delle garanzie processuali** dinanzi a un quadro probatorio contraddittorio e frammentato, aprendo la strada a una riflessione sistematica sulla natura epistemologica delle **prove biologiche**.

04. La prova scientifica tra tenuta logica e regressione cognitiva

4.1 — L'illusione della certezza statistica e il ruolo del DNA

Il confronto ravvicinato tra i modelli decisionali di condanna e assoluzione impone di indagare la natura intima della prova scientifica, per svelare l'illusione di oggettività assoluta che spesso circonda le **indagini biologiche forensi**. L'**evoluzione tecnologica** ha consentito di estrarre profili genetici da quantità infinitesimali di materiale organico, alimentando nella prassi giudiziaria la convinzione che il DNA rappresenti una prova autosufficiente. Questa tendenza esprime tuttavia una preoccupante **regressione cognitiva del giudizio** penale, in cui il dato di laboratorio viene elevato a **giudizio di colpevolezza** immediato, saltando le necessarie mediazioni logico-giuridiche richieste per la **valutazione degli indizi**.

Sul punto, la dottrina specialistica ha evidenziato come l'**accertamento genetico** non esprima una certezza assoluta, bensì un dato probabilistico legato alla **statistica genetica forense**. Felicioni³³ osserva che l'attribuzione di un profilo genetico si fonda su calcoli statistici relativi alla rarità dei caratteri esaminati nella popolazione di riferimento, calcoli che per loro natura definiscono una **coincidenza casuale** estremamente ridotta ma mai pari a zero. Come osservano Tonini e Conti³⁴, l'ingresso delle prove scientifiche nel processo penale non ne scardina il modello legale, ma impone una più rigorosa mediazione logico-giuridica del giudice nell'inquadramento delle leggi scientifiche. Confondere la probabilità di identificazione del profilo con la certezza di colpevolezza dell'imputato costituisce una **fallacia logica fondamentale**, giacché la presenza del DNA attesta unicamente il **contatto biologico**, non le circostanze spazio-temporali o le modalità dolose dell'azione omicidiaria.

Il rischio di un'accezione quantitativa della prova indiziaria si fa concreto quando il giudice abdica al proprio ruolo di custode del metodo, lasciandosi ammaliare dal **dato numerico** fornito dai periti. Se l'accertamento genetico viene considerato come prova in sé dotata di efficacia dimostrativa autosufficiente, si finisce per scardinare lo schema dell'art. 192 c.p.p., che impone il **vaglio di precisione e concordanza** su tutte le risultanze del processo. Sul punto Gennari³⁵ ha stigmatizzato il rischio di affidarsi acriticamente al "mito del DNA" come scorciatoia decisionale, evidenziando come l'indagine genetica sia un mero indizio che non esenta mai dall'analisi globale degli altri elementi di fatto. La **giurisprudenza di legittimità** ha più volte censurato le sentenze di merito che hanno fondato la **responsabilità penale** sull'elevata **frequenza statistica** del DNA, senza verificare se tale dato fosse corroborato da elementi di contesto idonei a escludere ipotesi alternative.

L'errore di prospettiva risiede nell'incapacità di inserire il dato biologico entro una **catena inferenziale complessa**, in cui la scienza forense deve fungere da strumento di verifica e non da asse portante del giudizio. La destrutturazione delle prove nel caso via Poma ha dimostrato come la mancata

33. Felicioni P., Valutazione della prova del DNA - La valutazione della prova del DNA tra inferenze probabilistiche e ricerca di certezze, *Giurisprudenza Italiana*, 2025, p. 2394. Il contributo critica la concezione quantitativa e dogmatica attribuita al DNA nella prassi forense.

34. Tonini P. - Conti C., *La prova scientifica nel processo penale*, Padova, Cedam, 2009. Il contributo approfondisce l'inquadramento delle prove scientifiche e delle leggi di copertura nel processo penale.

35. Gennari G., *La prova scientifica nel processo penale. Linee guida per l'uso dello strumento scientifico nel giudizio penale*, Milano, Ipsoa, 2009. L'autore analizza le criticità applicative della prova del DNA forense e propone linee guida contro scorciatoie decisionali.

determinazione della natura dei **fluidi biologici** e della contestualità del deposito possa rendere inattendibile un profilo genetico. Questa **consapevolezza epistemologica** introduce la necessità di definire con rigore i **canoni logici del ragionamento** applicato alle risultanze scientifiche, spostando l'attenzione dall'aspetto quantitativo a quello **metodologico**.

4.2 — Canoni epistemologici dell'inferenza probabilistica e prova genetica

La definizione di tali **canoni metodologici** impone un esame accurato della natura stessa del ragionamento presuntivo quando quest'ultimo si fonda su leggi di natura o su coefficienti statistici. A differenza del **ragionamento indiziario classico**, basato su massime d'esperienza che traggono origine dal senso comune e dalle consuetudini sociali, l'**inferenza scientifica** si appoggia a leggi matematiche e biologiche dotate di un tasso di verificabilità empirica superiore. Carratta³⁶ evidenzia sul punto che l'introduzione di tali parametri scientifici modifica la struttura logica della **presunzione giudiziale**, sostituendo al tradizionale criterio di verosimiglianza un modello di inferenza deduttiva basato sul **calcolo delle probabilità**. Questa transizione non esime il giudice dal dovere di sottoporre il dato tecnico a un vaglio di coerenza con il resto del compendio probatorio.

L'equivoco centrale che caratterizza molta parte della giurisprudenza consiste nell'identificare la precisione del dato matematico con la precisione dell'indizio ai sensi dell'art. 192 c.p.p. Sebbene la probabilità di individuazione genetica sia statistica e quantificabile, la **precisione indiziaria** risiede unicamente nella capacità del fatto noto di condurre, attraverso un percorso logico univoco, all'accertamento del fatto ignoto. Questo percorso riflette la nota distinzione tra la probabilità statistica di tipo frequentista e la probabilità logica di matrice baconiana, teorizzata da Taruffo³⁷, secondo cui il convincimento del giudice non si misura sull'algoritmo matematico bensì sul grado di conferma logica delle ipotesi alternative. La prova genetica, pur dotata di un'altissima credibilità scientifica, resta un **indizio che richiede di essere integrato** entro un reticolo di elementi concordanti. L'assenza di **spiegazioni alternative plausibili** è l'unico parametro in grado di trasformare un dato biologico astratto in un'**attestazione di colpevolezza** idonea a fondare il **giudizio di condanna**.

Si delinea così la distinzione cruciale tra **probabilità statistica** e **probabilità logica**, nota anche come **credibilità razionale della ricostruzione** fattuale. Mentre la prima esprime la frequenza di un evento entro una serie di casi ripetibili, la seconda qualifica il grado di conferma che l'ipotesi accusatoria riceve dall'insieme delle risultanze processuali. Il ragionamento presuntivo basato su leggi scientifiche non può prescindere da questo passaggio logico: la validità teorica del modello scientifico deve essere calata nella **coerenza del caso concreto**, verificando se le modalità di prelievo e conservazione del reperto biologico abbiano rispettato i **protocolli internazionali** ed escluso margini di contaminazione.

L'integrazione tra la **logica indiziaria** e la scienza forense esige che il giudice non assuma acriticamente il ruolo di recettore passivo delle conclusioni peritali, ma si faccia garante del **rigore epistemologico del giudizio**. Il giudice deve valutare se il coefficiente di probabilità espresso dagli esperti sia in grado di

36. Carratta A., Prova scientifica e ragionamento presuntivo, *Rivista di Diritto Processuale*, 2022, p. 24. L'autore analizza la logica epistemologica delle presunzioni basate su leggi scientifiche e il connesso dovere di motivazione.

37. Taruffo M., *La semplice verità. Il giudice e la ricostruzione dei fatti*, Roma-Bari, Laterza, 2009. L'opera elabora i canoni epistemologici del giudizio sui fatti e la distinzione teorica tra probabilità statistica e logica.

resistere alla smentita da parte delle **ipotesi antagoniste** prospettate dalla difesa. Se il profilo genetico dell'imputato si trova su un reperto mobile, e la natura del **fluido biologico** non è identificabile, l'ipotesi di un deposito antecedente e innocente conserva una plausibilità che impedisce la formulazione di una **certezza logica**, vanificando la concordanza globale degli indizi.

La struttura dell'inferenza probabilistica si presenta dunque come un sistema aperto, esposto al dubbio e alla **confutazione metodologica**. La corretta gestione della **prova scientifica** richiede una motivazione che dia conto non solo dei risultati numerici, ma anche dei **limiti intrinseci del modello applicato** e delle variabili che avrebbero potuto alterarne l'affidabilità. Solo attraverso questa trasparenza argomentativa il giudice può evitare che la scienza si traduca in una scorciatoia cognitiva, adempiendo al dovere di **motivazione rafforzata** imposto dal **giusto processo**. Questa esigenza di rigore metodologico trova una diretta applicazione nel sindacato di legittimità sul governo degli indizi, in cui la Suprema Corte è chiamata a verificare la correttezza della motivazione dinanzi al principio della doppia decisione conforme.

4.3 — Il sindacato di legittimità sul governo della prova scientifica e della doppia conforme

Il controllo esercitato dalla Corte di Cassazione sul governo degli indizi e sulla prova scientifica trova uno sbarramento strutturale nei confini del sindacato di legittimità, in particolar modo quando ci si trovi dinanzi a una **doppia pronuncia conforme** di condanna. In questo contesto ordinamento, le motivazioni di primo e secondo grado si fondono in un **unico blocco argomentativo**, precludendo al giudice di legittimità qualsiasi rivisitazione fattuale delle risultanze processuali. Come evidenziato dalla recente pronuncia della quarta sezione penale del 23 giugno 2025, n. 2340538, il sindacato della Suprema Corte deve limitarsi a riscontrare la logicità interna del **percorso presuntivo**, senza poter rivalutare la sufficienza del nesso temporale tra i servizi di osservazione e il sequestro differito della sostanza. La **saldatura argomentativa** delle decisioni di merito limita l'intervento della legittimità ai soli vizi macroscopici, riducendo lo spazio di controllo sul **ragionevole dubbio metodologico**.

Questa limitazione del sindacato di legittimità si manifesta in modo analogo anche in ambiti di prova scientifica non legati a delitti di sangue, come la **responsabilità professionale medica**. La sentenza della medesima sezione del 8 novembre 2024, n. 4117339, nell'esaminare la **causalità omissiva** in tema di colpa medica, ribadisce che alla Cassazione spetta esclusivamente il controllo sulla **struttura logico-giuridica della motivazione**, verificando che il giudice di merito abbia rettemente applicato le **leggi scientifiche e di esperienza** per escludere decorsi causali alternativi. Il dovere di motivazione del giudice, pertanto, si configura come il vero e solo presidio contro l'arbitrio interpretativo. Ne consegue che la garanzia dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve trovare la sua **massima attuazione nella fase di merito**, spostando il fuoco dell'indagine dottrinale sui canoni di motivazione che governano l'accertamento del fatto prima del giudicato.

38. Cass. pen., Sez. IV, Sent. (data ud. 11/06/2025) 23/06/2025, n. 23405. La decisione ribadisce i confini del sindacato di legittimità sul governo delle prove indiziarie di merito dinanzi alla presenza di una doppia conforme.

39. Cass. pen., Sez. IV, Sent. (data ud. 23/10/2024) 08/11/2024, n. 41173. La pronuncia chiarisce l'estensione del sindacato sulla motivazione in ordine al nesso di causalità e al dovere di motivazione sulle leggi scientifiche di copertura.

05. Verso un "ragionevole dubbio strutturale"

5.1 — Standard probatori penali e civili a confronto: probabilità logica vs. più probabile che non

Il consolidamento della prova scientifica come baricentro del giudizio penale sollecita un confronto sistematico con le categorie del **processo civile**, al fine di salvaguardare la specificità delle garanzie penali. La dottrina e la prassi si interrogano costantemente sui confini che separano la ricostruzione indiziaria nei due rami dell'ordinamento, dinanzi al rischio di un'estensione indebita di criteri semplificati al **giudizio sulla colpevolezza**. Se nel rito civile il nesso causale e il **ragionamento presuntivo** possono ritenersi soddisfatti in forza di parametri probabilistici flessibili, nel **processo penale** la salvaguardia della libertà della persona impone l'adozione di uno **standard interpretativo** improntato alla massima severità.

Sul punto, la dottrina processualciviltistica ha fornito preziosi elementi di chiarificazione concettuale, evidenziando le differenze strutturali che governano l'**onere probatorio**. Poli⁴⁰ rileva che, mentre nel processo civile vige la regola di giudizio del **più probabile che non**, in cui il fatto incerto è provato quando la sua ricostruzione appaia dotata di una probabilità superiore rispetto all'ipotesi contraria, nel rito penale la colpevolezza deve superare la soglia dell'**oltre ogni ragionevole dubbio**. Questo rigore risponde alla fondamentale esigenza di tutela costituzionale dell'innocente da condanne basate su approssimazioni o mere congetture probabilistiche, come evidenziato da Stella⁴¹. Questo scarto metodologico preclude l'importazione acritica di concetti civilistici sulla causalità e sulle **presunzioni semplici** ex art. 2729 c.c. nel processo penale, in cui la **probabilità logica** deve tradursi in una certezza pratica che esclude decorsi alternativi.

La differenza strutturale tra i due standard probatori si riflette sulla gestione del dubbio e sul ruolo delle ipotesi antagoniste. Nel processo civile, la parità delle parti e la natura patrimoniale degli interessi in gioco giustificano una **distribuzione simmetrica del rischio** di errore, in cui il giudice sceglie semplicemente la narrazione che appare maggiormente corroborata dalle risultanze. Nel processo penale, per converso, la asimmetria tra accusa e difesa e la **presunzione di innocenza** impongono che il rischio dell'errore gravi interamente sullo Stato, traducendosi nel principio del **favor rei**. Ne consegue che la **prova indiziaria penale** non può basarsi su una mera comparazione di probabilità, ma deve escludere ogni **scenario alternativo plausibile**.

Questa divergenza di canoni dimostra come il concetto di **probabilità logica** debba essere inteso in senso rigorosamente qualitativo ed epistemico, evitando le insidie di un livellamento degli standard. L'accertamento penale non può accontentarsi di un giudizio di **prevalenza statistica**, ma esige una

40. Poli R., Gli standard di prova nella giurisprudenza della cassazione civile, *Rivista di Diritto Processuale*, 2023, p.

451. L'articolo approfondisce il contrasto metodologico tra lo standard probatorio civile e penale.

41. Stella F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime dei reati*, Milano, Giuffrè, 2003. L'autore delinea la centralità costituzionale dello standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio a garanzia dell'innocente.

verifica di **esclusione razionale delle ipotesi** contrarie. È proprio su questo terreno che si innesta la necessità di definire un **dovere di motivazione rafforzata** del giudice sul dato scientifico, al fine di garantire che la decisione non si risolva in un recepimento acritico delle conclusioni peritali, ma costituisca il frutto di un effettivo **vaglio di razionalità**.

5.2 — Il dovere di motivazione rafforzata sul dato tecnico-scientifico

L'effettivo vaglio di razionalità sulle **risultanze peritali** si traduce, sul piano processuale, nell'adempimento di un **dovere di motivazione rafforzata** a carico del giudice di merito. La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che la motivazione non può risolversi in un recepimento acritico delle conclusioni degli esperti, né in una mera dichiarazione di attendibilità basata sulla qualifica dei periti. Al contrario, come osservato da Carratta⁴², il giudice deve esplicitare l'**itinerario logico seguito** per valutare la **scientificità del metodo** applicato, dando conto del grado di consenso che tale metodologia riscuote nella **comunità internazionale** e dei margini di errore intrinseci al calcolo effettuato.

Questo **obbligo motivazionale** si articola su tre livelli sequenziali che il giudice è tenuto a esplicitare nel testo del provvedimento. In primo luogo, egli deve valutare la validità astratta della **legge scientifica di copertura**, accertando che non si tratti di pseudoscienza o di metodologie prive di adeguato riscontro empirico. In secondo luogo, è necessario motivare sull'inserimento del **dato tecnico** all'interno della catena degli indizi, verificando se esso si saldi coerentemente con le altre risultanze processuali o se presenti margini di ambiguità. Infine, il giudice deve operare un'analitica **confutazione delle ricostruzioni alternative** prospettate dalla difesa, dimostrando perché esse debbano considerarsi logicamente incompatibili con l'insieme degli **elementi raccolti**.

La violazione di questo protocollo motivazionale determina un vizio di **illogicità manifesta** della sentenza, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Come rilevato da Felicioni⁴³, una motivazione che si limiti ad affermare l'**infallibilità matematica** del DNA senza misurarsi con la contestualità biologica e temporale finisce per violare le **garanzie minime dell'accertamento penale**. Solo attraverso un sindacato rigoroso sulla razionalità della motivazione è possibile governare l'incertezza intrinseca alla prova scientifica, evitando che la ricerca di una verità oggettiva si traduca in una pericolosa scorciatoia logica a danno della **tutela della libertà individuale**. Questa centralità della motivazione si riflette sulla capacità del sistema di aprirsi alla **verifica ex post**, quando il progresso scientifico metta in discussione il giudicato.

5.3 — L'impatto dell'evoluzione tecnico-scientifica sul giudicato e la revisione

L'apertura del sistema alla verifica ex post evidenzia il nesso indissolubile che lega la **stabilità del giudicato** all'**evoluzione della scienza forense**. Poiché il giudizio di colpevolezza su base indiziaria è

42. Carratta A., Prova scientifica e ragionamento presuntivo, *Rivista di Diritto Processuale*, 2022, p. 24. L'autore analizza la logica epistemologica delle presunzioni basate su leggi scientifiche e il connesso dovere di motivazione.

43. Felicioni P., Valutazione della prova del DNA - La valutazione della prova del DNA tra inferenze probabilistiche e ricerca di certezze, *Giurisprudenza Italiana*, 2025, p. 2394. Il contributo critica la concezione quantitativa e dogmatica attribuita al DNA nella prassi forense.

condizionato dallo stato dell'arte tecnologico contingente, la sopravvenienza di nuove metodiche d'indagine biologica o informatica non deve essere considerata come un'anomalia patologica, bensì come un **portato fisiologico dell'accertamento scientifico**. Lo dimostrano, nella loro complessa stratificazione, le **vicende processuali** di Garlasco⁴⁴ e via Poma⁴⁵, in cui la medesima scena del crimine, riletta a distanza di anni con strumenti tecnici più raffinati, ha generato **quadri inferenziali** di segno diametralmente opposto.

La prospettiva si arricchisce e si complica qualora si guardi alla vicenda di Garlasco nel «tempo lungo» della sua evoluzione storico-investigativa, caratterizzato da sopravvenienze di fatto e scientifiche successive alla decisione di legittimità del 2016. L'avanzamento tecnologico e la successiva riapertura delle indagini hanno condotto all'estrazione di nuove tracce genetiche compatibili con il profilo di un soggetto terzo, originariamente escluso o non identificato. Questo elemento dimostra come l'intero compendio indiziario che aveva sorretto il giudizio di colpevolezza – ritenuto dai giudici di legittimità idoneo a degradare le ricostruzioni alternative a mere congetture irrazionali – possa trovarsi improvvisamente destrutturato e riaperto sul piano logico proprio per effetto del progresso delle tecniche di laboratorio. L'ipotesi dell'«ignoto terzo», in precedenza liquidata come astrusa e distante dal senso comune, riacquista una plausibilità empirica che non nasce da un difetto logico dei passaggi motivazionali della sentenza originaria, ma dal sopravvento di un quadro conoscitivo tecnicamente rinnovato.

Una simile torsione ex post incrina la tenuta metodologica profonda della decisione del 2016, dimostrando come la validità del sillogismo accusatorio non possa essere scissa dalla qualità epistemica dell'**attività investigativa a monte**. La vicenda di Garlasco insegna che la convergenza e la gravità del quadro indiziario sono condizionate in modo decisivo da come gli indizi sono stati raccolti e, soprattutto, da quali elementi sono stati trascurati o ignorati. Se le indagini deviano prematuramente verso un'unica ipotesi, omettendo di approfondire piste alternative o di esaminare reperti ritenuti erroneamente irrilevanti (come le tracce biologiche sotto le unghie della vittima, rivalutate solo anni dopo), la **catena inferenziale** della condanna risulterà strutturalmente minata da un vizio d'origine. La frontiera tra l'ipotesi alternativa irrilevante e il **ragionevole dubbio** non è dunque un dato logico astratto, ma oscilla al variare dell'accuratezza metodologica delle indagini, svelando che il vizio del giudicato risiede spesso non in un'errata logica del giudicante, ma in una selezione asimmetrica delle evidenze di partenza.

In questa prospettiva, la nozione di **ragionevole dubbio** si proietta al di fuori del perimetro del singolo processo di merito, incidendo direttamente sulla tenuta e sull'apertura del **giudicato penale**. Il rimedio della **revisione della sentenza di condanna** ex art. 630 c.p.p. si configura non solo come uno strumento di tutela del condannato, ma come una valvola di **sicurezza epistemica** dell'intero ordinamento. Quando il **progresso scientifico** offre metodiche d'esame in grado di confutare i risultati peritali posti a

44. Cass. pen., Sez. V, Sent. (data ud. 12/12/2015) 21/06/2016, n. 25799. La pronuncia stabilisce il divieto di una valutazione parcellizzata degli indizi e fissa i canoni metodologici del giudizio di rinvio.

45. Cass. pen., Sez. I, Sent. (data ud. 26/02/2014) 24/09/2014, n. 39220. La Corte delinea i limiti scientifici dell'analisi bitemark e l'incertezza intrinseca del DNA latente in assenza di altri riscontri indiziari precisi.

fondamento della condanna, il dubbio si riapre in via fisiologica, superando la pretesa di definitività della pronuncia.

Il governo di questo **ragionevole dubbio strutturale** richiede tuttavia una rigorosa disciplina processuale per evitare abusi strumentali della fase di revisione. L'**ammissibilità del giudizio** di revisione deve essere subordinata alla **rilevanza e alla novità metodologica** della **nuova prova scientifica**, escludendo la mera riproposizione di accertamenti già compiuti o di tesi congetturali prive di riscontro empirico. Il giudice della revisione è chiamato a valutare se la nuova risultanza tecnica sia in grado, qualora integrata nel compendio originario, di scompaginare la **concordanza globale degli indizi**, conducendo logicamente all'assoluzione dell'imputato.

L'evoluzione della scienza forense impone così il passaggio da una concezione dogmatica del giudicato a una **cultura giudiziaria** improntata alla provvisorietà controllata. Accettare che la verità giudiziaria sia parziale e reversibile non significa indebolire la **certezza del diritto**, ma conformare il processo penale ai **principi costituzionali** di **tutela del favor rei** e del giusto processo. La stabilità della sentenza non può essere perseguita a prezzo dell'errore giudiziario, specialmente quando la stessa scienza che ha consentito di giungere alla condanna si riveli superata da più avanzate **conoscenze metodologiche**.

06. Conclusioni

L'analisi comparata delle vicende di Garlasco⁴⁶ e via Poma⁴⁷, riletta alla luce delle recenti **evoluzioni giurisprudenziali** del 2024 e 2025, consente di tracciare un bilancio sistematico sul rapporto tra scienza e processo. La transizione verso un accertamento penale ad alta densità tecnologica, in cui la **prova scientifica nel processo indiziario** assume un ruolo decisivo, non deve indurre a una delega in bianco in favore degli esperti scientifici, né a una dequalificazione del **ragionamento indiziario**. Al contrario, la prova scientifica conserva la natura di indizio e deve essere inserita in un reticolo presuntivo coerente, in cui l'assenza di spiegazioni alternative plausibili costituisce l'unico standard in grado di legittimare il **giudizio di responsabilità**. In questo contesto, il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio si traduce in un obbligo di **trasparenza metodologica della decisione**.

Ne consegue che il baricentro delle garanzie difensive si sposta su un **dovere di motivazione rafforzata** che deve necessariamente investire, prima ancora della logica degli indizi, la **metodologia delle indagini preliminari**. Il giudice di merito è chiamato a farsi effettivo custode del metodo non solo nel valutare le perizie, ma nell'esaminare criticamente l'operato investigativo: egli deve motivare analiticamente se le indagini siano state complete, se siano state esplorate a fondo tutte le piste alternative plausibili e se la raccolta degli indizi sia stata esaustiva e immune da pregiudizi confermativi. Solo un sindacato giudiziale che verifichi l'assenza di lacune investigative macroscopicamente incidenti sul quadro indiziario può consentire il superamento effettivo del **ragionevole dubbio**, riducendo alla radice il margine di errore dell'accertamento. Il **sindacato di legittimità**, per parte sua, deve vigilare sulla tenuta

46. Cass. pen., Sez. V, Sent. (data ud. 12/12/2015) 21/06/2016, n. 25799. La pronuncia stabilisce il divieto di una valutazione parcellizzata degli indizi e fissa i canoni metodologici del giudizio di rinvio.

47. Cass. pen., Sez. I, Sent. (data ud. 26/02/2014) 24/09/2014, n. 39220. La Corte delinea i limiti scientifici dell'analisi bitemark e l'incertezza intrinseca del DNA latente in assenza di altri riscontri indiziari precisi.

logica di questo controllo metodologico globale, censurando come vizio di motivazione l'omesso esame delle aporie investigative.

Infine, l'ordinamento deve accogliere la consapevolezza della strutturale provvisorietà della **verità indiziaria scientifica**, predisponendo strumenti culturali e normativi idonei a governarne la reversibilità. L'**istituto della revisione** rappresenta, in questa chiave, la naturale estensione del principio del **favor rei**, garantendo che la stabilità del **giudicato** ceda dinanzi a sopravvenienze scientifiche in grado di scardinare la certezza dell'accertamento originario. Solo attraverso una cultura giudiziaria consapevole dei propri limiti metodologici e aperta al dubbio razionale il processo penale può dirsi conforme al dettato costituzionale, coniugando la ricerca della verità con la **tutela inviolabile dei diritti individuali**.



La competenza per materia del Tribunale delle imprese

I confini sistematici tra inerenza funzionale e tassatività formale alla luce della recente giurisprudenza di legittimità e merito

Attilio Taverniti — Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza

Aggiornato al 13 giugno 2026. Orientamento consolidato sulla revocatoria di scissioni societarie dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5089/2025.

Abstract: L'articolo esamina i confini della competenza per materia del Tribunale delle imprese (sezioni specializzate) alla luce del D.Lgs. 168/2003 e dei più recenti arresti della Corte di Cassazione, comprese le Sezioni Unite. L'analisi si concentra sulla tensione dialettica tra il principio di inerenza funzionale del rapporto societario — che attira controversie come la revocatoria di scissioni, contratti preliminari di quote e cessioni di crediti da finanziamenti — e il principio di tassatività formale dell'elenco normativo, che esclude consorzi, fideiussioni antitrust eccepite in via incidentale, compensi dei sindaci e società di persone. Si forniscono indicazioni pratiche per il professionista nella qualificazione del petitum sostanziale.

Abstract: The article analyzes the boundaries of the subject-matter jurisdiction of the Specialized Enterprise Courts under Legislative Decree 168/2003, in the light of the latest rulings of the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione), including the Joint Sections. The study focuses on the dialectical tension between the principle of functional connection to corporate relations — which attracts disputes such as demerger revocatory actions, preliminary share sales, and shareholder loan transfers — and the principle of strict textuality of the legislative list, which excludes consortia, antitrust guarantees raised as a defense, auditors' fees, and partnerships. Practical guidance is provided for legal professionals to identify the correct forum.

Introduzione

La questione afferente alla **competenza per materia del Tribunale delle imprese** costituisce, fin dall'istituzione delle sezioni specializzate operata con il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, uno dei nodi cruciali del diritto commerciale processuale, atteso che la corretta individuazione del plesso giudiziario deputato a conoscere della lite risponde non soltanto a mere esigenze di ordine tabellare interno, bensì a inderogabili finalità di celerità, concentrazione e specializzazione delle controversie di rilievo economico strategico. L'evoluzione ermeneutica della Suprema Corte di Cassazione, culminata in recenti e significativi arresti, testimonia invero la costante ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di concentrare dinanzi a un organo specializzato le controversie causalmente collegate alla vita societaria

e, per converso, la necessità di rispettare rigorosamente il dato normativo letterale per evitare indebite espansioni di giurisdizione.

In tale quadro, la delimitazione dei confini della competenza delle sezioni specializzate si articola lungo una linea di faglia che separa il principio di inerenza funzionale dall'opposto canone di tassatività formale del catalogo normativo. Se, sotto il primo profilo, si assiste a una attrazione di azioni tradizionalmente ritenute estranee alle dinamiche societarie in senso stretto — quali le azioni revocatorie avverso operazioni straordinarie o i contratti preliminari di cessione di quote —, sotto il secondo aspetto la giurisprudenza di legittimità ribadisce la natura eccezionale delle disposizioni in tema di competenza per materia, escludendo recisamente dall'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del d.lgs. n. 168 del 2003 le fattispecie prive di un espresso referente normativo o di un nesso causale diretto.

Ne consegue che, nell'odierno contesto di diritto vivente, la corretta declinazione della domanda e la precisa individuazione del *petitum* sostanziale assumono una valenza determinante per il difensore, il quale deve misurarsi con una casistica giurisprudenziale estremamente rigorosa. L'esame delle singole questioni di competenza non si esaurisce pertanto in una ricognizione formale degli elementi soggettivi, ma impone un'attenta analisi della causa petendi e del momento in cui la pretesa viene azionata in giudizio, stante l'intangibilità delle regole di riparto che presiedono al corretto funzionamento della macchina giudiziaria commerciale.

La competenza per materia del Tribunale delle imprese nel quadro normativo

La ratio dell'art. 3 del D.Lgs. 168/2003

La comprensione dei meccanismi che regolano la **competenza per materia del Tribunale delle imprese** presuppone un'attenta disamina dell'impianto precettivo configurato dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003. La disposizione in parola risponde a una precisa scelta di politica legislativa, volta a sottrarre alla giurisdizione civile ordinaria generica quelle controversie caratterizzate da un elevato tasso di tecnicismo e idonee a incidere sullo sviluppo del mercato. L'intento di garantire una tutela giurisdizionale specializzata e celere si traduce, sul piano dogmatico, nell'attribuzione alle sezioni specializzate di competenze per materia a carattere funzionale ed inderogabile, le quali si sovrappongono alle tradizionali regole di riparto territoriale ed ordinario.

Nell'esegesi del dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente evidenziato che la competenza delle sezioni specializzate si determina non sulla base del mero criterio soggettivo — ossia della semplice qualità di società delle parti in causa —, bensì in relazione all'oggetto del contendere, valutato alla stregua del **petitum sostanziale**. Come ribadito dalla Suprema Corte, segnatamente nella

pronuncia della Prima Sezione n. 12610 del 2025⁴⁸, per radicare la competenza del giudice specializzato occorre che la controversia sia causalmente connotata dall'inerenza al rapporto di società e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali. Ne consegue che non è sufficiente una qualsivoglia attinenza di fatto, ma è necessario che la pretesa tragga il proprio titolo giuridico costitutivo direttamente dalle dinamiche societarie interne.

Peraltro, la giurisprudenza esclude che la competenza specializzata possa operare in via generalizzata per il solo fatto che una delle parti sia una società commerciale. L'inerenza deve estrinsecarsi in una relazione biunivoca tra l'azione proposta e il nucleo organizzativo dell'ente, escludendo tutte quelle vicende che, pur coinvolgendo il patrimonio societario o i suoi esponenti, abbiano la propria causa in contratti o illeciti di diritto comune privi di specifica rilevanza societaria. Si delinea, in tal modo, un sistema a doppio binario in cui la specializzazione dell'organo giudicante viene preservata da ingolfamenti causati da liti ordinarie, mantenendo la competenza entro i rigorosi binari segnati dalla inerenza funzionale e dal catalogo normativo di cui al d.lgs. n. 168 del 2003.

Il *petitum* sostanziale e il trasferimento delle partecipazioni sociali

Un'applicazione emblematica del criterio dell'inerenza funzionale si riscontra nelle controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ai negozi aventi ad oggetto quote societarie, contemplate dall'art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 168 del 2003. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'attrazione operata da tale norma si estende anche ai contratti preliminari aventi ad oggetto la compravendita di quote societarie, atteso che il contratto preliminare rappresenta lo strumento programmatico ad effetti obbligatori diretto al trasferimento mediato delle partecipazioni medesime. Ne consegue che la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., ovvero le domande di risoluzione e risarcimento del danno derivanti dall'inadempimento del preliminare di cessione di quote di S.r.l., sono devolute alla cognizione inderogabile del Tribunale delle imprese.

Tuttavia, come precisato dalla citata ordinanza n. 12610 del 2025, il principio di inerenza impone una scomposizione del cumulo oggettivo di domande qualora vengano proposti in giudizio rapporti autonomi privi del nesso societario. Nella specie decisa dalla Suprema Corte, a fronte della domanda proposta dal promissario acquirente nei confronti dei promittenti venditori forzando la risoluzione del preliminare di quote, era stata avanzata altresì una domanda risarcitoria nei confronti del professionista legale che aveva agito quale intermediario e depositario delle quote. Ebbene, i giudici di legittimità hanno statuito che, mentre la causa principale tra le parti contrattuali appartiene alla sezione specializzata, la domanda di responsabilità professionale promossa nei confronti del terzo professionista esula dall'ambito oggettivo della competenza per materia del Tribunale delle imprese, restando devoluta al giudice ordinario.

48. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza 12 maggio 2025, n. 12610. La pronuncia definisce la competenza del Tribunale delle imprese sui contratti preliminari di compravendita di quote di S.r.l., escludendo le connesse domande di responsabilità professionale contro il legale intermediario.

Tale impostazione esegetica trova riscontro speculare nelle controversie che concernono l'acquisto di azioni tramite intermediari abilitati. Sul punto, l'insegnamento della Suprema Corte, enunciato nell'ordinanza della Sesta Sezione n. 8738 del 201749, è nel senso che l'azione volta a far valere l'invalidità del contratto quadro di investimento e del relativo ordine di acquisto azionario spetta alla competenza del giudice ordinario civile, e non al Tribunale delle imprese. La Corte ha escluso la competenza delle sezioni specializzate rilevando che il petitum sostanziale riguarda la nullità del mandato all'intermediazione e la conseguente restituzione del prezzo, incidendo sul trasferimento delle partecipazioni societarie solo in via mediata e consequenziale, mancando quell'inerenza diretta richiesta dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003.

Si rende evidente, pertanto, che il discrimine risiede nella causa petendi della pretesa: laddove l'azione sia volta a incidere sulla circolazione delle quote o sulla titolarità dei diritti corporativi, la competenza resta saldamente radicata in capo all'organo specializzato; laddove, invece, si discuta di rapporti di mandato o di responsabilità professionale regolati dal diritto comune, la competenza ordinaria riesplode nella sua interezza, non potendo operare alcuna forza attrattiva per ragioni di mera connessione soggettiva o di convenienza istruttoria.

L'espansione della competenza: operazioni straordinarie e cooperative

La revocatoria ordinaria della scissione societaria

La forza espansiva della competenza per materia delle sezioni specializzate trova un terreno d'elezione nelle controversie relative alle operazioni societarie straordinarie. Al riguardo, un contrasto interpretativo di particolare rilievo ha riguardato l'attribuzione della competenza sull'azione revocatoria ordinaria, proposta ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L.Fall., avente ad oggetto un atto di scissione societaria. La questione, incentrata sulla riconducibilità di tale azione nell'alveo delle cause "relative a rapporti societari" di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5089 del 202550.

Nell'enunciare il principio di diritto, il Supremo Collegio ha evidenziato che la scissione societaria non si risolve in un mero fatto traslativo del patrimonio da un ente all'altro, ma configura una modificazione strutturale e organizzativa dell'ente societario, incidendo in modo diretto sul rapporto sociale e sulle garanzie patrimoniali interne. Ne consegue che l'action revocatoria, pur perseguendo una finalità di conservazione della garanzia patrimoniale generica a beneficio del creditore istante, ha come oggetto immediato e diretto la declaratoria di inefficacia relativa di una delibera societaria modificativa

49. Corte di Cassazione, Sezione VI-1 Civile, Ordinanza 4 aprile 2017, n. 8738. La Corte esclude la competenza delle sezioni specializzate sull'azione di nullità dei contratti di acquisto di azioni e dei contratti quadro di intermediazione finanziaria, rilevando la natura mediata dell'effetto traslativo.

50. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 26 febbraio 2025, n. 5089. Le Sezioni Unite sanciscono l'attrazione dell'azione revocatoria ordinaria promossa contro un atto di scissione societaria nell'ambito delle controversie societarie ex art. 3 del D.Lgs. 168/2003.

dell'assetto statutario. L'esigenza di una trattazione uniforme e specializzata di tali vicende straordinarie impone, dunque, l'attrazione della controversia alla competenza esclusiva del Tribunale delle imprese.

Tale statuizione consolida un orientamento estensivo fondato sulla stretta inerenza funzionale dell'operazione, superando i dubbi di parte della giurisprudenza di merito che riteneva competente il giudice ordinario in forza della natura prettamente di diritto comune dell'azione revocatoria. Le Sezioni Unite hanno invece posto in luce come l'effetto dell'azione — pur confinato all'inopponibilità relativa del trasferimento patrimoniale — interferisca in modo così significativo con le vicende societarie e la riorganizzazione dell'impresa da non poter essere scisso dalla competenza specialistica, confermando la centralità del Tribunale delle imprese nel governo delle patologie connesse alle riorganizzazioni societarie complesse.

Azione revocatoria in materia di scissione societaria

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5089/2025) attribuiscono al Tribunale delle imprese la competenza sull'azione revocatoria promossa contro la scissione societaria. La natura modificativa dell'atto di scissione attrae l'azione nell'alveo dei rapporti societari ex art. 3 del D.Lgs. 168/2003, superando l'obiezione sulla natura creditoria ordinaria del rimedio conservativo.

Il duplice volto del rapporto mutualistico nelle cooperative

Un'ulteriore manifestazione della forza espansiva della competenza per materia si coglie nell'alveo delle società cooperative, caratterizzate strutturalmente da un collegamento tra il rapporto associativo societario e il rapporto mutualistico di scambio. La complessità di tale legame ha ingenerato incertezze circa la devoluzione delle liti vertenti su profili esecutivi o risarcitori connessi all'assegnazione dei beni prodotti o realizzati dal sodalizio cooperativo, come nel caso tipico della prenotazione e della determinazione del costo di alloggi realizzati da cooperative edilizie. La questione è stata definita dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 19882 del 2019⁵¹, la quale ha composto il relativo contrasto giurisprudenziale.

Il Massimo Collegio ha sancito che la controversia tra il socio prenotatario e la cooperativa, avente ad oggetto l'accertamento del costo dell'alloggio e la condanna alla restituzione delle somme pagate in eccedenza, appartiene alla competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la pretesa, pur azionando un diritto di credito derivante da un rapporto di scambio ad effetti obbligatori, trova il suo presupposto logico-giuridico indefettibile nel rapporto societario e nello status di socio del prenotatario. L'assegnazione dell'alloggio rappresenta

51. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 23 luglio 2019, n. 19882. La decisione attribuisce alle sezioni specializzate le controversie sul costo e sull'assegnazione di alloggi tra soci e cooperative edilizie, evidenziando il nesso mutualistico.

invero lo strumento di attuazione dello scopo mutualistico tipico della società, determinando una indissolubile interdipendenza tra la fase organizzativa interna e la fase esecutiva esterna, la quale attrae l'intera controversia dinanzi al foro specializzato.

I limiti invalicabili: la tassatività formale dei soggetti e delle azioni

L'esclusione delle società di persone e dei consorzi

A fronte dell'apertura estensiva operata dalla giurisprudenza nei casi di inerenza causale, la Suprema Corte ripristina un rigoroso canone di tassatività formale con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina speciale. L'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003 elenca invero in modo analitico e tassativo le tipologie societarie per le quali opera la competenza per materia delle sezioni specializzate, richiamando esclusivamente le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative. Da tale impianto normativo discende la radicale esclusione delle società di persone dall'alveo della competenza oggettiva per i rapporti societari interni, i quali restano devoluti alle sezioni civili ordinarie.

La medesima esigenza di tassatività formale presiede all'esclusione delle controversie concernenti i consorzi con attività esterna. La Suprema Corte, con la sentenza n. 23371 del 202452, ha chiarito che il consorzio, pur integrando un'organizzazione comune tra imprenditori per la disciplina o la conduzione di determinate fasi delle rispettive imprese, mantiene una propria e distinta identità causale rispetto alle società commerciali. I giudici di legittimità hanno statuito che la competenza funzionale e inderogabile del Tribunale delle imprese ha natura eccezionale e non ammette applicazione analogica. Ne consegue che le impugnazioni di delibere dell'assemblea consortile — aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio, del conto economico o il recesso di consorziati — appartengono alla competenza del tribunale ordinario, a nulla rilevando che lo statuto del consorzio richiami espressamente le norme codicistiche regolatrici delle società di capitali.

La pronuncia in esame riafferma con fermezza la prevalenza del criterio formale-soggettivo: l'assenza del consorzio dal catalogo tipologico dei soggetti indicati dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003 impedisce qualsiasi attrazione per connessione o assimilazione funzionale. L'interprete deve pertanto arrestarsi dinanzi alla lettera della legge, evitando che la ricerca di una presunta inerenza commerciale finisca per alterare surrettiziamente le regole sul riparto di giurisdizione e competenza, rigidamente predeterminate a livello ordinamentale.

Il riparto temporale e la trasformazione societaria

La rigorosa applicazione del criterio soggettivo-tipologico rileva altresì sotto il profilo temporale, determinando delicate questioni di riparto nelle ipotesi di trasformazione della forma sociale in

52. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 29 agosto 2024, n. 23371. L'arresto nega che la competenza per materia del Tribunale delle imprese si estenda ai consorzi, stante il carattere tassativo ed eccezionale dell'elenco dei soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 168/2003.

pendenza di controversie o prima della loro introduzione. Ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda, restando insensibili ai mutamenti successivi. Tale regola, combinata con l'esclusione delle società di persone dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, impone di verificare lo stato organizzativo del soggetto passivo all'atto della notifica della citazione o del ricorso monitorio.

La rilevanza di tale principio è emersa con evidenza nell'ordinanza della Terza Sezione n. 32585 del 202453, vertente su una richiesta di rimborso di finanziamenti erogati da un socio a favore di una società per azioni. Successivamente all'effettuazione dei finanziamenti e alla cessione del relativo credito a terzi, la società debitrice si era trasformata da S.p.a. in società in accomandita semplice (S.a.s.). Allorché la cessionaria del credito aveva adito in via monitoria il tribunale civile, la debitrice trasformata aveva eccepito l'incompetenza della sezione ordinaria a favore di quella specializzata, sul presupposto che il credito traesse origine da un rapporto di finanziamento soci nato in costanza del regime di società di capitali.

La Suprema Corte ha disatteso tale prospettazione, confermando la competenza del tribunale ordinario. Nel percorso argomentativo, i giudici di legittimità hanno ribadito che, trattandosi di competenza per materia delle sezioni specializzate, la determinazione del foro deve guardare esclusivamente al tipo sociale esistente al momento in cui la domanda viene proposta. Poiché le società di persone sono tassativamente escluse dal perimetro dei rapporti societari ex art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, la intervenuta trasformazione in S.a.s. prima dell'introduzione del giudizio preclude la devoluzione della causa al Tribunale delle imprese, a nulla rilevando la natura originaria del credito da finanziamento soci né la causa genetica del medesimo.

Ne consegue che il professionista legale deve compiere un preliminare riscontro storico sulla visura camerale aggiornata dell'ente prima dell'introduzione della lite: qualora la società, originariamente qualificabile come capitali, abbia mutato la propria veste in società di persone prima dell'instaurazione del giudizio, la causa andrà incardinata dinanzi alle sezioni civili ordinarie. La trasformazione opera, infatti, come uno spartiacque procedurale insuperabile, in forza del quale le regole tabellari speciali arretrano di fronte alla sopravvenuta carenza del requisito soggettivo normativamente imposto.

Fideiussioni e pretese individuali: i confini della competenza

La fideiussione antitrust tra azione ed eccezione

Un ulteriore profilo di complessa delimitazione della competenza per materia riguarda le controversie in tema di fideiussioni redatte su schemi contrattuali uniformi predisposti dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), dichiarati parzialmente nulli dall'Autorità Garante per violazione delle norme sulla concorrenza. La sussistenza della competenza delle sezioni specializzate imprese in materia antitrust — introdotta dall'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e trasfusa nell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003

53. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 14 dicembre 2024, n. 32585. La pronuncia esclude la competenza del Tribunale delle imprese sulla domanda di rimborso finanziamento soci se, prima della notifica dell'atto, la società debitrice si sia trasformata in Sas.

— è stata oggetto di approfonditi chiarimenti intesi a tracciare la linea di demarcazione procedurale a seconda del mezzo processuale prescelto dal garante per far valere il vizio contrattuale.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza della Prima Sezione n. 32993 del 2023⁵⁴, ha composto le incertezze circa il riparto di competenza nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sollevati dai fideiussori. Il Supremo Collegio ha statuito che la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia antitrust attrae le controversie concernenti i contratti "a valle" di intese anticoncorrenziali solo ed esclusivamente qualora la nullità della garanzia sia fatta valere in via di azione, ossia mediante la proposizione di una domanda autonoma di accertamento dell'invalidità con efficacia di giudicato. Al contrario, qualora il fideiussore si limiti a eccepire la nullità parziale della fideiussione omnibus in via incidentale, al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria della banca e ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione ordinaria è pienamente competente a conoscere del vizio.

La distinzione tra azione ed eccezione poggia sulla circostanza che l'eccezione riconvenzionale non amplia il **thema decidendum** del giudizio di opposizione, esaurendosi in un mero mezzo di difesa volto a neutralizzare l'efficacia del titolo esecutivo senza richiedere una pronuncia con autorità di cosa giudicata sull'intesa anticoncorrenziale a monte. Ne consegue che, laddove l'opponente formuli una mera eccezione di nullità delle clausole ABI, la competenza a decidere sulla totalità dell'opposizione appartiene al tribunale ordinario originariamente adito, escludendo qualsiasi *translatio iudicii* verso la sezione specializzata ed evitando inutili duplicazioni o sospensioni processuali.

La tutela del consumatore garante e i crediti dei sindaci

La materia delle garanzie fideiussorie, in particolare nell'ambito delle tutele apprestate a favore del garante, si arricchisce di un ulteriore coordinamento di competenza nell'ipotesi in cui venga dedotta la nullità per violazione della normativa antitrust delle fideiussioni riproduttive dello schema ABI. Sul punto, l'insegnamento della Suprema Corte, confermato dall'ordinanza della Terza Sezione n. 539 del 2025⁵⁵, stabilisce che la controversia concernente la declaratoria di invalidità del contratto a valle dell'intesa anticoncorrenziale è devoluta alla competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale delle imprese, segnatamente della sezione specializzata territorialmente competente ex art. 4 del d.lgs. n. 168 del 2003, a condizione che l'invalidità medesima sia fatta valere in via di azione, e non quale mera eccezione incidentale. Peraltro, per converso, qualora vengano proposte congiuntamente altre domande di liberazione o decadenza del garante fondate sulla disciplina civilistica comune, operanti in virtù del foro convenzionale esclusivo o di quello speciale del consumatore, queste non rimangono attratte dal giudice specializzato, imponendosi in tal caso la separazione delle cause, con la precisazione che la connessione di cui all'art. 40 c.p.c. non può superare la deroga di competenza per le liti non riservate.

54. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza 28 novembre 2023, n. 32993. La Corte rileva che la nullità di una fideiussione antitrust rientra nella competenza delle sezioni specializzate solo se proposta via azione principale, rimanendo al giudice ordinario se formulata come eccezione.

55. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 9 gennaio 2025, n. 539. La pronuncia attribuisce alla Sezione specializzata per le imprese la competenza sulla domanda di nullità della fideiussione a valle per violazione delle norme antitrust, disponendo la separazione delle altre domande estranee alla competenza speciale.

Parimenti, l'attrazione operata dal Tribunale delle imprese si estende alle controversie che concernono le pretese creditorie dei componenti degli organi sociali, superando i dubbi ricostruttivi legati alla natura contrattuale del compenso. L'insegnamento della giurisprudenza di merito, espresso nella sentenza del Tribunale di Salerno n. 3708 del 202556, si conforma all'orientamento consolidato che devolve alla sezione specializzata la domanda volta a ottenere l'adempimento delle spettanze professionali formulate dai membri del collegio sindacale nei confronti della società. I giudici salernitani hanno invero ribadito che la nozione di rapporti societari di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003 riveste carattere oggettivo e comprende la totalità delle liti che vedano coinvolti la società e i componenti dei suoi organi, in quanto riconducibili al rapporto organico de quo. Ne consegue che la controversia sul compenso del sindaco, non diversamente da quella dell'amministratore, appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice specializzato, a nulla rilevando che l'azione concerne il mero pagamento di somme predeterminate o l'eccezione di pattuizioni stragiudiziali.

Infine, restano del tutto estranee alla sezione specializzata le pretese restitutorie basate su rapporti contrattuali di fatto o fraudolenti che siano privi di qualsiasi inerenza causale o reale con la struttura di un'impresa societaria. Al riguardo, il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 924 del 202657, ha ritenuto devoluta alla sezione ordinaria la domanda volta a ottenere la restituzione di somme versate da un privato nell'ambito di una relazione sentimentale a titolo di asserito finanziamento per la costituzione di una società estera, rivelatasi poi una mera operazione di raggiro personale. In assenza di un sodalizio societario effettivamente costituito e operante, l'azione si qualifica come ordinaria pretesa di ripetizione di indebito oggettivo, escludendo in radice la competenza del Tribunale delle imprese.

Conclusioni

In conclusione, la ricognizione del quadro giurisprudenziale recente evidenzia come la determinazione della **competenza per materia del Tribunale delle imprese** non risponda a criteri elastici di mera opportunità o connessione fattuale, ma si collochi all'interno di un sistema di regole predeterminate e rigide. Il baricentro del riparto risiede nell'applicazione coordinata e rigorosa di due direttrici ermeneutiche: l'inerenza causale-funzionale del rapporto all'organizzazione dell'impresa e la tassatività formale-soggettiva dei modelli organizzativi contemplati dal d.lgs. n. 168 del 2003.

Ne consegue che la dilatazione oggettiva riscontrata in ordine ad azioni revocatorie su scissioni societarie o a contratti preliminari di cessione di quote trova il proprio necessario e invalicabile limite nella formale veste del soggetto convenuto al momento della domanda (come nel caso delle società di persone) o nella natura tassativa dell'elenco dei soggetti beneficiari della tutela speciale (come per i

56. Tribunale di Salerno, Sezione III Civile, Sentenza 21 settembre 2025, n. 3708. Il Tribunale attribuisce al Tribunale delle imprese (Sezione specializzata di Napoli) la competenza sulla controversia promossa da un sindaco per il pagamento dei compensi professionali, qualificandola come rapporto societario organico ex art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 168/2003.

57. Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione II Civile, Sentenza 17 marzo 2026, n. 924. Il giudice esclude dal perimetro della competenza societaria le pretese restitutorie derivanti da sentiment scam e asseriti finanziamenti per una S.a.s. estera inesistente.

consorzi). Parimenti, le garanzie fideiussorie si sottraggono all'attrazione specializzata laddove il garante agisca in qualità di consumatore o laddove la nullità antitrust sia dedotta quale mera eccezione difensiva incidentale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ordinario.

Per il professionista, la corretta declinazione dell'azione impone pertanto un'analisi preventiva estremamente rigorosa del petitum sostanziale e della causa petendi, al fine di evitare le gravi conseguenze processuali della declaratoria di incompetenza. L'insegnamento che emerge dagli arresti in rassegna suggerisce che la specializzazione del Tribunale delle imprese si consolida non per accumulo caotico di materie adiacenti, bensì attraverso la rigorosa perimetrazione dei suoi confini, preservando il delicato equilibrio tabellare tracciato dal legislatore delegato.



TASSAZIONE INCREMENTI RETRIBUTIVI 2026: LA CIRCOLARE 3/E

I chiarimenti delle Entrate su imposta sostitutiva, indennità di mansione e divieto di cumulo per gli impatriati

Redazione di Metodo Giuridico

Aggiornato al 24 giugno 2026. Chiarimenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E.

Abstract: L'articolo analizza le risposte a quesiti fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 in tema di **tassazione degli incrementi retributivi 2026** e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e turni. Si esaminano l'inclusione delle indennità di cassa, l'assorbimento dei superminimi individuali e i complessi riflessi per i lavoratori part-time o impatriati, evidenziando le criticità sistematiche del provvedimento.

Abstract: This article analyzes the clarifications provided by the Italian Revenue Agency in Circular No. 3/E of June 24, 2026, concerning the tax treatment of salary increases and night/shift allowances for 2026. It examines the eligibility of cash allowances, the absorption of individual superminimums, and the critical tax implications for part-time and inbound workers, highlighting the structural limits of the administrative guidelines.

Punti Chiave dell'Analisi

- **ESTENSIONE OGGETTIVA:** L'imposta sostitutiva si applica a indennità di cassa, superminimi individuali assorbiti, ferie e permessi contrattuali (ROL, PAR).
- **STRAORDINARI E REPERIBILITÀ:** Inclusione integrale per lo straordinario festivo/notturno e per l'indennità di reperibilità anche in assenza di effettivo intervento del lavoratore.
- **RIGIDITÀ PART-TIME:** Per i lavoratori in regime di part-time verticale, l'agevolazione fiscale è limitata esclusivamente al singolo giorno di riposo settimanale pattuito.
- **SCELTA PER GLI IMPATRIATI:** Viene categoricamente escluso il cumulo con le esenzioni speciali. Il lavoratore rimpatriato è costretto a optare per iscritto tra uno dei due regimi fiscali.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

richiede la necessaria copertura di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). La tassazione agevolata è incompatibile con il regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 5 D.Lgs. 209/2023, obbligando il dipendente a optare espressamente per iscritto per l'applicazione alternativa di uno dei due regimi fiscali.

01. Introduzione e la tassazione degli incrementi retributivi 2026: il quadro normativo

1.1 — Il perimetro delle aliquote (5% e 15%) e i requisiti soggettivi di reddito

Con la **Circolare n. 3/E del 24 giugno 2026**⁵⁸, l'Agenzia delle Entrate ha delineato le indicazioni operative per l'applicazione delle ritenute di favore introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. I chiarimenti rispondono alle incertezze sollevate dagli operatori in ordine alla **tassazione degli incrementi retributivi 2026**, definendo gli obblighi dei datori di lavoro del settore privato nel favorire il rinnovo dei **contratti collettivi nazionali**.

La **Legge di Bilancio 2026** (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce due distinti regimi di favore. Il primo prevede un'**imposta sostitutiva del 5 per cento** sulle somme erogate a titolo di incremento contrattuale nel 2026, a condizione che derivino da rinnovi sottoscritti nel triennio 2024-2026. L'accesso alla misura esige che il dipendente abbia conseguito nell'anno 2025 un **reddito di lavoro dipendente complessivo non superiore a 33.000 euro**.

Il secondo regime stabilisce un'**imposta sostitutiva del 15 per cento**, entro il **limite annuo di 1.500 euro lordi**, per le maggiorazioni e indennità di lavoro notturno, festivo o a turnazione. Per tali emolumenti, la soglia di reddito di riferimento per l'anno 2025 sale a **40.000 euro**. Il datore di lavoro, in qualità di **sostituto d'imposta**, verifica la sussistenza di detti requisiti storici prima di procedere con le **ritenute agevolate**, fatta salva la facoltà di rinuncia scritta del lavoratore.

1.2 — Gli adempimenti del lavoratore: la gestione del cambio di sostituto d'imposta

La verifica della soglia reddituale presenta maggiori profili di complessità in caso di **cambio di sostituto d'imposta** nel corso del 2025 o nei primi mesi del 2026. L'Agenzia delle Entrate richiede il cumulo di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo d'imposta di riferimento. L'accertamento del **reddito di lavoro dipendente** complessivo spetta al datore in carica al momento dell'erogazione dei benefici fiscali, il quale deve riscontrare che le somme totali dell'**anno d'imposta 2025** rientrino nei limiti dei 33.000 o 40.000 euro.

58. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 3/E del 24 giugno 2026. Il provvedimento fornisce risposte a quesiti operativi sull'applicazione delle ritenute sostitutive del 5% e del 15% introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

Qualora il datore attuale sia diverso da quello del precedente periodo d'imposta, il lavoratore deve produrre un'**attestazione scritta** recante l'ammontare esatto dei redditi percepiti. Tale **autocertificazione** costituisce lo strumento formale indispensabile per abilitare il nuovo **sostituto d'imposta** all'applicazione delle aliquote ridotte in busta paga, sollevando il datore da contestazioni tributarie in caso di dati infedeli.

La mancanza della comunicazione scritta preclude l'accesso al beneficio, imponendo l'applicazione delle **aliquote progressive** ordinarie nel cedolino mensile o in sede di **operazioni di conguaglio**. Se il lavoratore dichiara dati non rispondenti al vero per fruire dell'agevolazione, l'Amministrazione applicherà le relative **sanzioni fiscali** direttamente nei suoi confronti. Il contribuente dovrà quindi restituire le imposte non trattenute tramite la propria **dichiarazione dei redditi**, escludendo il coinvolgimento del datore nel relativo **quadro sanzionatorio** per omessa effettuazione delle **ritenute alla fonte**.

02. L'ambito oggettivo: indennità di mansione, superminimi e retroattività contrattuale

2.1 — Gli incrementi tabellari e le indennità di mansione (cassa e variabili)

Il nucleo centrale delle novità di prassi attiene alla delimitazione degli elementi retributivi agevolabili con l'**imposta sostitutiva del 5 per cento**. La disciplina intende incentivare l'**adeguamento salariale** al costo della vita attraverso lo strumento negoziale. Il dubbio interpretativo sorgeva in relazione a quali voci della busta paga potessero essere qualificate a tutti gli effetti come incrementi contrattuali agevolabili, stante la frammentarietà delle voci previste dai diversi contratti collettivi.

La prassi chiarisce che l'agevolazione è limitata agli **incrementi retributivi** che confluiscono nella **retribuzione diretta**, intendendosi come tale la paga base mensile per dodici mensilità, unitamente alle **mensilità aggiuntive** quali la **tredicesima** e **quattordicesima**. Sono parimenti inclusi nel regime di favore i riflessi su istituti contrattuali indiretti per le assenze che danno diritto alla **conservazione del posto** (quali **malattia, maternità e infortunio**), limitatamente alla quota posta a carico del datore di lavoro a titolo di integrazione retributiva.

In questo contesto si inserisce la risposta positiva delle Entrate inerente all'**indennità di cassa** e ad altre indennità mensili connesse allo **svolgimento delle mansioni**. Poiché tali emolumenti hanno carattere continuativo e confluiscono stabilmente nella **retribuzione ordinaria**, l'aumento stabilito in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale beneficia dell'aliquota del 5 per cento. Spetterà al **sostituto tributario** incorporare l'aumento tabellare e l'incremento di tali indennità speciali per assoggettarli separatamente rispetto alla restante quota di **retribuzione diretta**.

2.2 — La retroattività del CCNL: tranches contrattuali ed esclusione dell'una tantum

Un profilo di elevata complessità gestionale concerne l'efficacia temporale dell'agevolazione nei casi di **decorrenza economica** antecedente alla stipulazione del rinnovo. È frequente che i **rinnovi contrattuali** sottoscritti nel triennio agevolato riconoscano aumenti retributivi con decorrenza retroattiva, ad esempio a partire dalle mensilità dell'anno 2023 o 2024. Gli operatori di payroll si interrogavano sulla spettanza del beneficio fiscale per gli importi corrisposti nel 2026 ma di competenza di annualità lavorative passate.

La soluzione amministrativa fa perno sul **principio di cassa allargato**, che regola la tassazione dei redditi di lavoro dipendente. Le somme erogate nel corso del **periodo d'imposta 2026** a titolo di **tranche di incremento** mensile beneficiano dell'**imposta sostitutiva** del 5 per cento, ancorché la relativa maturazione sia iniziata precedentemente. Ciò che rileva ai fini del prelievo agevolato è il momento del pagamento e non la competenza temporale del servizio prestato, consentendo così un abbattimento delle **ritenute fiscali** nel **cedolino paga** del lavoratore.

Dall'estensione agevolativa restano escluse le **somme una tantum** erogate a titolo di copertura economica per la carenza contrattuale. Tali erogazioni forfetarie non sono assimilabili alle tranche periodiche di incremento contrattuale. Il datore di lavoro, quale **sostituto d'imposta**, applica quindi a tali importi la **tassazione ordinaria** o, al ricorrere dei presupposti di legge, la tassazione separata per emolumenti arretrati, isolando la **retroattività economica** ordinaria dai pagamenti liquidati in un'unica soluzione.

2.3 — L'assorbimento dei superminimi di fonte individuale

Un capitolo di forte interesse pratico per i datori di lavoro riguarda la sorte del **superminimo assorbibile** o di analoghi emolumenti individuali ad personam. Nella prassi gestionale, è frequente che l'introduzione di nuovi minimi contrattuali a livello nazionale determini l'**assorbimento** parziale o totale dei superminimi individuali in precedenza riconosciuti. Si dubitava che l'applicazione dell'**aliquota sostitutiva** potesse operare laddove l'incremento del CCNL si limitasse ad assorbire, del tutto o in parte, una voce retributiva preesistente pattuita autonomamente.

La Circolare n. 3/E del 2026 supera le rigidità formali e ammette che, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo assorbano il superminimo concesso in forza di un **accordo individuale**, il lavoratore possa comunque beneficiare dell'agevolazione. L'amministrazione finanziaria ha valorizzato la sostanza del **trattamento retributivo** del dipendente: l'incremento tabellare nazionale, pur compensato dal decremento del superminimo individuale, rappresenta un effettivo **adeguamento contrattuale** che ha la priorità nella determinazione della **retribuzione lorda** complessiva.

In questo modo, la **funzione economica** e la natura retributiva dell'emolumento ad personam vengono salvaguardate ai fini del **regime fiscale di favore**. Il **sostituto d'imposta** dovrà calcolare l'imposta sostitutiva sulla quota di **incrementi retributivi** nazionali teoricamente spettanti, disinteressandosi del fatto che la busta paga netta non subisca variazioni in aumento a causa del meccanismo di assorbimento pattuito originariamente con il lavoratore.

2.4 — Il trattamento delle ferie, delle festività soppresse e dei permessi (ROL/PAR)

Un ulteriore elemento di incertezza era rappresentato dalla spettanza del beneficio sulle somme corrisposte durante i giorni di **ferie** o di assenza per permessi orari. Si temeva che l'agevolazione potesse arrestarsi nei periodi di mancata prestazione effettiva dell'attività lavorativa, costringendo gli addetti **payroll** a defatiganti conteggi quotidiani basati sulle ore di effettivo lavoro svolto nel mese.

L'agevolazione trova applicazione anche durante le ferie e i **permessi contrattuali** (quali ROL e PAR), ipotesi in cui il lavoratore conserva il diritto alla **retribuzione ordinaria**. Di conseguenza, l'**imposta sostitutiva** si applica su tali quote di stipendio poiché l'**aumento contrattuale** si riflette su ciascuna ora retribuita, indipendentemente dall'effettiva presenza attiva in servizio.

La medesima estensione opera per la **gratifica feriale** e la **festività soppressa** del 4 novembre. Il **sostituto tributario** applica l'aliquota ridotta a tali somme in quanto riconducibili alla paga ordinaria mensile o alla **quattordicesima mensilità** previste dal CCNL di riferimento. Il regime fiscale di favore si estende così all'intero spettro delle erogazioni contrattuali mensili ordinarie e differite.

03. La disciplina del lavoro straordinario, festivo e delle indennità di turno

3.1 — La maggiorazione domenicale e la penalizzazione del part-time verticale

Il secondo pilastro agevolativo introdotto dalla riforma riguarda la disciplina speciale dell'**imposta sostitutiva del 15 per cento** applicabile su maggiorazioni e indennità di lavoro notturno, festivo o di riposo. La norma intende detassare le prestazioni lavorative svolte in orari disagiati o a turnazione per incentivare la flessibilità organizzativa delle imprese. La prassi si è dovuta misurare con le definizioni legali di riposo, evidenziando il contrasto tra l'organizzazione aziendale concreta e le definizioni negoziali del **riposo settimanale**.

L'Agenzia delle Entrate, risolvendo un frequente dubbio applicativo, ha stabilito che la **maggiorazione domenicale** beneficia dell'agevolazione anche qualora la domenica non coincida con il giorno di riposo contrattuale del lavoratore. La prassi fa leva sulla legislazione nazionale (Legge 260/1949), in forza della quale tutte le domeniche sono considerate ex lege come **giorno festivo**. Questa interpretazione assicura che il **trattamento di favore** trovi applicazione sulle domeniche lavorate, a prescindere dal calendario dei turni concordato.

Un orientamento decisamente più rigido e penalizzante è stato invece adottato in tema di **part-time verticale**. Nei contratti in cui l'attività si concentra solo in alcuni giorni della settimana, le giornate non lavorate non possono essere tutte assimilate al riposo settimanale. L'Agenzia limita il beneficio solo al lavoro prestato nell'unico giorno stabilito formalmente come riposo contrattuale delle parti. Di conseguenza, le ore di **lavoro supplementare** prestate in altri giorni non lavorati della settimana, o derivanti dall'attivazione di **clausole elastiche**, sono escluse dal beneficio, sebbene per esse la

contrattazione collettiva preveda maggiorazioni di disagio. Si tratta di una **limitazione oraria** che rischia di penalizzare i lavoratori flessibili e che costringe i **datori di lavoro** a complesse verifiche per identificare il giorno esatto di riposo legittimo nel sistema di computo mensile.

3.2 — Lo straordinario notturno e festivo ad imposizione sostitutiva integrale

Il trattamento fiscale del **lavoro straordinario** rappresenta uno dei punti di maggiore rilevanza per la gestione aziendale e il **costo del lavoro**. L'art. 1, commi 10 e 11 della Legge di Bilancio esclude esplicitamente dall'agevolazione le somme corrisposte per lavoro straordinario ordinario. Tale preclusione rischiava di vanificare lo sforzo di detassazione per molti settori industriali dove il ricorso alle **ore straordinarie** è sistematico e strettamente connesso a turnazioni festive o notturne.

La circolare risolve questo nodo chiarendo che lo **straordinario notturno** e lo **straordinario festivo** beneficiano integralmente del regime fiscale agevolato. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il carattere di disagio intrinseco alle prestazioni rese di notte o nei giorni festivi prevalga sulla qualificazione dello straordinario in senso stretto. Il **sostituto tributario** è pertanto legittimato ad applicare l'**agevolazione fiscale** all'aliquota sostitutiva del 15 per cento sulle somme erogate a tali titoli.

Sotto il profilo del computo, l'imposta sostitutiva si applica all'**intera retribuzione** erogata per la prestazione (quota oraria base e maggiorazione percentuale) e non alla sola quota di **maggiorazione**. L'agevolazione opera entro il limite di 1.500 euro annui, semplificando la gestione degli adempimenti in **busta paga** e assicurando l'abbattimento del prelievo erariale sul dipendente.

Istituto / Quesito	Orientamento Prassi	Principio in Sintesi
Indennità di cassa e mansione	Conforme	Inclusione nell'imposta sostitutiva al 5% se corrisposte mensilmente in busta paga.
Superminimi individuali	Conforme	Agevolazione al 5% ammessa anche se l'aumento contrattuale assorbe il superminimo ad personam.
Ferie, ROL e permessi	Conforme	L'aumento contrattuale al 5% si applica anche alle giornate di assenza retribuite.
Straordinario ordinario	Difforme	Esclusione tassativa da qualsiasi agevolazione fiscale per l'anno 2026.
Straordinario festivo/notturno	Conforme	Imposta sostitutiva al 15% applicabile all'intera retribuzione erogata (base più maggiorazione).
Part-time verticale	Difforme	Esclusione delle maggiorazioni per lavoro supplementare svolto nei giorni feriali non lavorati.
Lavoratori impatriati	Evolutivo	Incompatibilità di cumulo sui medesimi importi; il contribuente deve scegliere quale regime applicare.

3.3 — Reperibilità e pernottamento: il compenso per la disponibilità

La **disponibilità del lavoratore** rappresenta un ambito in cui la prassi ministeriale introduce significative aperture. I contratti collettivi prevedono spesso **compensi specifici** per remunerare il dipendente che resti a disposizione del datore al di fuori del normale **orario di lavoro**.

La prassi chiarisce che l'**indennità di reperibilità** beneficia del prelievo agevolato al 15 per cento anche in assenza di un **effettivo intervento** del lavoratore. La ratio risiede nel fatto che la reperibilità remunera una **condizione di disponibilità** che comporta di per sé una **limitazione della libertà** personale e organizzativa del dipendente. Trattandosi di un emolumento funzionalmente collegato all'**organizzazione del servizio** notturno, festivo o a turni, esso rientra a pieno titolo nell'ambito dell'**imposta sostitutiva del 15 per cento**.

In senso analogo si esprime l'Agenzia con riferimento all'**indennità di pernottamento** prevista dall'articolo 117 del CCNL **Credito** per il personale adibito a mansioni di **vigilanza e custodia**. L'obbligo di trascorrere la notte nei locali dell'impresa rappresenta una specifica modalità di esecuzione del

rapporto di lavoro, resa in aggiunta al lavoro diurno. Il **sostituto tributario** applicherà l'aliquota ridotta su tale compenso, riconoscendone il nesso funzionale con la disponibilità notturna del lavoratore.

04. La misura speciale per il turismo e gli stabilimenti termali: il trattamento integrativo del 15%

Accanto alle misure ordinarie di carattere generale, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto una specifica **misura settoriale** a tutela delle retribuzioni nei comparti a forte vocazione stagionale. Si tratta della disciplina dettata dall'articolo 1, commi 18-21 della Legge n. 199/2025, che introduce un regime di favore per i dipendenti del comparto del **turismo e degli stabilimenti termali**. La disposizione, temporanea e circoscritta, si applica esclusivamente per le prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre del **periodo d'imposta 2026**, al fine di mitigare le difficoltà di reperimento della manodopera in tali settori.

Questo **trattamento integrativo speciale** consiste in una somma erogata a titolo di **esenzione fiscale** dal datore di lavoro, pari al 15 per cento lordo delle retribuzioni dovute per il **lavoro notturno** e lo **straordinario festivo**. A differenza delle imposte sostitutive ordinarie, questa somma si configura come un vero e proprio **credito d'imposta** che il datore anticipa al dipendente in busta paga per poi recuperarlo in compensazione tributaria. L'accesso alla misura settoriale richiede che il lavoratore riscontri un **limite reddituale** riferito all'anno 2025 non superiore a 40.000 euro, allineandosi così alla platea della sostitutiva ordinaria sulle maggiorazioni.

Sul piano operativo, è essenziale che i consulenti del **payroll** non confondano questo credito speciale con l'ordinaria **imposta sostitutiva** del 15 per cento. Il trattamento integrativo per turismo e terme non rappresenta una riduzione dell'aliquota, bensì una somma aggiuntiva esente da IRPEF. Tale agevolazione attenua i gravami erariali di settore, ponendosi in controtendenza rispetto ad altre misure locali analizzate in relazione all'inequità dell'imposta di soggiorno per albergatori. Spetta al **sostituto tributario** operare una netta separazione contabile tra i due regimi, escludendo sovrapposizioni di aliquote nel cedolino mensile.

05. Profili critici: assenza di CCNL e il regime dei lavoratori impatriati

5.1 — Il divieto di cumulo con i regimi speciali per i lavoratori impatriati

La sovrapposizione tra la nuova imposta sostitutiva e le agevolazioni per l'attrazione del capitale umano costituisce lo snodo di maggiore criticità sistematica. I **lavoratori impatriati** e i docenti o ricercatori rientrati in Italia beneficiano già di regimi di forte **abbattimento dell'imponibile IRPEF**. Il **silenzio del legislatore** aveva alimentato l'aspettativa di poter cumulare la detassazione forfettaria con le esenzioni speciali, accrescendo l'incertezza applicativa.

La circolare esclude la cumulabilità delle aliquote al 5% e 15% con l'**esenzione parziale** della **base imponibile**. L'Amministrazione finanziaria preclude il **doppio beneficio** fiscale sullo stesso incremento:

l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** comporta il calcolo sull'intero ammontare dell'aumento, senza riduzione alcuna, costringendo il dipendente a un aut-aut economico di convenienza.

Al fine di mantenere il regime speciale degli impatriati, il lavoratore deve formalizzare la **rinuncia scritta** all'applicazione dell'imposta sostitutiva. In tal modo, le somme erogate confluiscono nella **tassazione progressiva** ordinaria per fruire dell'abbattimento imponibile previsto per il rientro in Italia, in linea con i criteri generali stabiliti dalla Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017⁵⁹, confermati dalla successiva Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020⁶⁰ e ribaditi dalla Risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024⁶¹. La valutazione della **convenienza economica** spetta al datore, quale **sostituto d'imposta**, dacché i lavoratori con **aliquote marginali** elevate potrebbero preferire il prelievo ordinario su base imponibile ridotta, rendendo la scelta un **adempimento contabile** cruciale sotto il vigente **quadro normativo**.

5.2 — La preclusione per i rapporti privi di copertura da contrattazione collettiva nazionale

L'altra criticità della prassi risiede nella rigidità manifestata in ordine alle **fonti istitutive** del salario agevolabile. Nei rapporti privi di una **regolamentazione collettiva** nazionale, si dubitava della possibilità di estendere l'agevolazione mediante **pattuizioni di secondo livello** o accordi territoriali di prossimità.

L'assenza di copertura da contratti nazionali esclude in radice il **trattamento agevolato**. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli importi corrisposti in forza di soli **accordi aziendali** o **accordi territoriali** non beneficiano delle agevolazioni in mancanza del contratto nazionale. In queste ipotesi, l'**imposta sostitutiva** non trova applicazione, imponendo il prelievo ordinario su incrementi e indennità di turno.

Questo **rigore interpretativo** finisce per escludere dall'agevolazione una quota rilevante di dipendenti di aziende minori. Tale chiusura della **prassi amministrativa**, incentrata sull'esclusiva rilevanza della **contrattazione collettiva nazionale**, contrasta con la ricerca di soluzioni sostanziali visibile in altri ambiti erariali, come quelli descritti in relazione al giudicato penale nel processo tributario. Il disallineamento penalizza le imprese prive di contratti collettivi nella fidelizzazione del personale, dacché il **sostituto tributario** deve riscontrare la vigenza della fonte negoziale nazionale prima di applicare le ritenute ridotte.

06. Conclusioni: lo stato applicativo e le implicazioni per i sostituti d'imposta

Il quadro della **tassazione degli incrementi retributivi 2026** delinea uno strumento di sostegno salariale che sconta, tuttavia, rilevanti complessità applicative. I chiarimenti forniti dalle Entrate risolvono

59. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017. Fornisce chiarimenti sistematici sul regime dei lavoratori impatriati e sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

60. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020. Delinea gli aspetti applicativi delle agevolazioni per il rientro dei lavoratori in Italia.

61. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024. Chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità dell'esenzione parziale per i lavoratori impatriati.

incertezze legate alla continuità e disponibilità della prestazione, ma introducono rigidità per le imprese sprovviste di CCNL o con personale flessibile. I **sostituti d'imposta** svolgono quindi un ruolo di cerniera complesso, dovendo conciliare l'organizzazione aziendale con il riscontro dei **limiti di reddito** e delle **incompatibilità soggettive**.

La complessità delle verifiche poste a carico degli **studi professionali** impone un monitoraggio costante delle procedure di payroll. Sebbene l'agevolazione riduca il **costo del lavoro** migliorando la retribuzione netta del dipendente, la misura comporta un significativo aggravio amministrativo per i sostituti e accresce i profili di rischio di contenzioso tributario per indebita applicazione delle **ritenute agevolate**. In questo scenario, la **prassi amministrativa** si conferma centrale, ma spetta al legislatore garantire la stabilità e la **certezza del diritto** necessarie a rendere il fisco un volano per la crescita del **mercato occupazionale**.



Il giudicato penale nel processo tributario dopo la Consulta

La sentenza n. 50 del 2026 della Corte Costituzionale ridisegna i confini del doppio binario tra accertamento del fatto e garanzie di solidarietà

Redazione di Metodo Giuridico

Aggiornato al 23 Giugno 2026. L'operatività del vincolo di giudicato penale è stata delineata nei suoi confini applicativi dalla sentenza n. 50 del 2026 della Corte Costituzionale.

Abstract: La sentenza n. 50 del 2026 della Corte Costituzionale segna un passaggio decisivo nel superamento delle rigidità del doppio binario, convalidando la scelta legislativa di estendere l'efficacia del giudicato penale nel processo tributario. Attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, la Consulta esclude che la preclusione operi in modo indiscriminato, preservando l'autonomia del giudice tributario in presenza di presunzioni legali tipiche o di prove inutilizzabili in sede penale. L'analisi esamina come la pronuncia delinea un sistema processuale integrato, volto a dare effettività al principio di lealtà e al dovere di solidarietà sociale, inteso non più come mera soggezione del cittadino al fisco, bensì come espressione di un patto costituzionale.

Abstract: Judgment No. 50 of 2026 of the Italian Constitutional Court marks a decisive step in overcoming the rigidities of the dual-track system, upholding the legislative choice to extend the binding effect of criminal *res judicata* to tax proceedings. Through a constitutionally oriented interpretation of Article 21-bis of Legislative Decree No. 74 of 2000, the Court rules out an indiscriminate preclusion, preserving the autonomy of the tax judge in the presence of statutory presumptions or evidence inadmissible in criminal trials. The analysis investigates how the ruling shapes an integrated procedural system aimed at giving effectiveness to the principle of loyalty and the duty of social solidarity, conceived no longer as mere subjection of the citizen to the tax authority, but as the expression of a constitutional pact.

01. Introduzione

La progressiva evoluzione dello statuto dei diritti del contribuente impone di misurare la portata delle garanzie processuali interne con il **giudicato penale nel processo tributario**, in una prospettiva di raccordo che tocca i nodi essenziali del giusto processo. La coesistenza storica di due riti separati e fondati su regole probatorie differenti ha alimentato per lungo tempo un **doppio binario processuale**, i cui esiti contrastanti avevano spesso minato la coerenza intrinseca del sistema. Dinanzi a un accertamento definitivo di insussistenza del fatto in sede penale, la stabilità dei rapporti con l'amministrazione finanziaria rischiava di rimanere esposta a valutazioni difformi del giudice speciale, ledendo la certezza delle situazioni giuridiche soggettive.

Nondimeno, il legislatore della riforma sanzionatoria ha inteso superare tali asimmetrie introducendo una preclusione vincolante per il fisco, la cui compatibilità costituzionale è stata di recente scrutinata. Il problema dogmatico si sposta quindi sul **bilanciamento tra efficacia dei giudicati** e salvaguardia del credito erariale, laddove le prerogative di difesa dell'amministrazione finanziaria devono coordinarsi con il principio del *ne bis in idem* sostanziale e processuale. In questo contesto, l'indagine si rivolge alla ridefinizione dei rapporti tra le giurisdizioni, verificando se l'allineamento dei fatti materiali risponda a un disegno coerente di tutela costituzionale dei diritti.

02. L'efficacia dell'assoluzione penale e la questione di legittimità

2.1 — La genesi del giudizio incidentale e l'art. 21-bis

L'intervento chiarificatore operato con la sentenza n. 50 del 2026 della Corte Costituzionale⁶² si colloca all'indomani dell'introduzione dell'**articolo 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**, ad opera della riforma sanzionatoria recata dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87. Tale norma attribuisce espressamente efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale pronunciata con formula piena, qualora vi sia **coincidenza dei fatti materiali**. La portata innovativa di questa disciplina ha spinto i giudici di merito a dubitare della sua legittimità ordinamentale, ravvisando uno sbilanciamento delle tutele a svantaggio della pretesa erariale.

Nel giudizio promosso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, la controversia traeva origine da avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci di una società a ristretta compagine, ai quali era stata contestata la fittizia interposizione di una controllante svizzera finalizzata a sottrarre all'imposizione in Italia i profitti effettivi. A fronte della pendenza del rito tributario per le annualità 2015 e 2016, il Tribunale penale di Torino aveva assolto uno dei soci dal delitto di omessa dichiarazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 passata in giudicato, sul presupposto che non fosse provata la sussistenza di una **stabile organizzazione in Italia** della società controllante. Il giudice tributario piemontese riteneva che l'applicazione automatica di tale giudicato precludesse l'autonoma cognizione del rapporto impositivo.

Analogamente, nel caso sottoposto all'esame della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, gli accertamenti fiscali muovevano dalla contestazione di una presunta interposizione fittizia di una società cooperativa operante nel settore della logistica. Il giudizio d'appello penale si era concluso con una parziale assoluzione con formula piena per alcuni capi d'imputazione, divenuta irrevocabile per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, e con una pronuncia di condanna per altri capi. Rispetto a questi ultimi, a seguito del ricorso in Cassazione in cui veniva ritenuta non manifestamente infondata la questione sull'inutilizzabilità delle prove ex articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, veniva dichiarata la prescrizione. Era quindi nel giudizio tributario di

62. Corte Costituzionale, sentenza 13 aprile 2026, n. 50. La decisione dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, escludendone l'automatismo in caso di presunzioni legali tipiche o prove inutilizzabili.

merito, pendente dinanzi alla CGT di Roma in relazione alle pretese fiscali connesse alle contestazioni assolute nel merito, che il rimettente sollevava questione di legittimità costituzionale sull'operatività del vincolo di giudicato.

2.2 — I dubbi di costituzionalità sollevati dai giudici tributari

I giudici rimettenti dubitavano della legittimità dell'articolo 21-bis in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 97, 102 e 111 della Costituzione. Il fulcro delle censure investiva la presunta lesione del **diritto di difesa dell'amministrazione finanziaria**, impossibilitata a far valere l'interesse fiscale nel rito penale poiché la giurisprudenza di legittimità ne limita la costituzione di parte civile alla sola richiesta di risarcimento del danno e non al pagamento del tributo evaso⁶³. Secondo tale prospettazione, l'Agenzia delle entrate finirebbe per subire in via riflessa gli effetti di una decisione assolutoria pronunciata in un giudizio al quale è rimasta sostanzialmente estranea, determinando una compressione ingiustificata delle proprie prerogative erariali.

Ulteriori censure richiamavano l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina comune degli effetti extra-penalì dell'assoluzione, regolata dall'articolo 652 del codice di procedura penale. In quel contesto, infatti, l'efficacia del giudicato presuppone che il danneggiato si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di farlo, mentre l'art. 21-bis introduce un automatismo privo di condizioni. I rimettenti evidenziavano altresì come l'assoluzione possa derivare da standard probatori differenti o dall'inutilizzabilità di prove che rimarrebbero invece pienamente spendibili nel rito tributario, paventando una **violazione del principio di uguaglianza tributaria** e del dovere di capacità contributiva. La questione, avente natura processuale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità⁶⁴, investiva pertanto l'architettura stessa dei rapporti tra rito speciale e comune.

03. Il dovere tributario come patto costituzionale di solidarietà

3.1 — Dal pactum subiectionis al pactum unionis

Per respingere i dubbi prospettati dalle ordinanze di rimessione, la Consulta delinea preliminarmente le coordinate costituzionali del rapporto tra fisco e cittadino, richiamando la transizione da un modello autoritario a una visione cooperativa del dovere fiscale. Tale impostazione riprende espressamente il percorso dogmatico già tracciato nella sentenza n. 288 del 2019⁶⁵, ove si era affermato che il dovere tributario attiene al **pactum unionis**, inteso come vincolo di reciproca solidarietà tra i membri della comunità, piuttosto che al *pactum subiectionis*, retaggio di una risalente visione di pura soggezione statale.

63. Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 ottobre 2022, n. 29862. La decisione limita la legittimazione dell'Agenzia delle entrate alla costituzione di parte civile nel rito penale alla sola domanda risarcitoria.

64. Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza interlocutoria 4 marzo 2025, n. 5714. L'ordinanza qualifica come di natura processuale l'articolo 21-bis, rimettendone l'ambito di applicazione alle Sezioni Unite.

65. Corte Costituzionale, sentenza 23 dicembre 2019, n. 288. La decisione definisce il dovere tributario come espressione del pactum unionis e di solidarietà sociale per il finanziamento dei diritti fondamentali.

In quest'ottica, il prelievo fiscale non rappresenta una manifestazione di sovranità unilaterale e fine a se stessa, bensì lo strumento necessario al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali. I diritti civili e sociali garantiti dall'ordinamento, tra cui la tutela della salute e l'amministrazione della giustizia, richiedono risorse ingenti per divenire effettivi, radicando l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche nei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione. Ne consegue che la lealtà e la buona fede debbano guidare non solo l'adempimento spontaneo del contribuente, ma anche l'azione di verifica e accertamento svolta dagli uffici finanziari.

Il superamento del paradigma della soggezione fiscale si riflette sull'introduzione di strumenti normativi ispirati alla parità delle armi endoprocedimentale, in linea con gli indirizzi della legge delega n. 111 del 2023. Lo spostamento verso l'adempimento collaborativo e lo scambio preventivo di informazioni punta a ridurre la conflittualità, sostituendo all'unilateralità impositiva un dialogo anticipato e trasparente. In questo quadro di tutele integrate si inserisce la scelta di collegare gli esiti stabili del processo penale al giudizio tributario, per evitare che lo Stato affermi in sede erariale una verità contraria a quella accertata nel rito di cognizione ordinaria.

Tale approccio sistematico trova riscontro nel parallelo tracciato dalla stessa Consulta in relazione alla disciplina delle preclusioni probatorie procedurali recata dall'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Con la sentenza n. 137 del 202566, infatti, la Corte aveva già ristretto in via interpretativa l'inutilizzabilità dei documenti non esibiti al fisco, escludendola per gli elementi non univocamente favorevoli o facilmente accessibili mediante banche dati pubbliche. L'esigenza di lealtà reciproca che informa tale orientamento si salda così con la valorizzazione dell'accertamento dibattimentale penale, qualificando il vincolo del giudicato non come rinuncia, bensì come presidio di coerenza ordinamentale.

La ridefinizione costituzionale del dovere fiscale

La transizione dal modello autoritario della pregiudiziale tributaria a un sistema integrato di garanzie processuali fonda il dovere tributario sul principio di solidarietà sociale, legando il prelievo al finanziamento dei diritti fondamentali.

3.2 — Il superamento del doppio binario e la coerenza del sistema

La legittimità della scelta del legislatore delegato si misura altresì con la necessità di superare le disfunzioni prodotte dalla reciproca autonomia dei due procedimenti. La Corte Costituzionale rileva come la coesistenza di pronunce difformi sugli stessi fatti materiali non rappresenti una fisiologica espressione della diversità dei riti, bensì una patologia ordinamentale in grado di ledere la fiducia del cittadino nella giustizia. In questa prospettiva, l'allineamento degli effetti dell'assoluzione irrevocabile risponde a canoni di coerenza intrinseca del sistema, eliminando il rischio di una duplice sanzione per condotte accertate come insussistenti nel merito.

66. Corte Costituzionale, sentenza 28 luglio 2025, n. 137. La pronuncia esclude l'inutilizzabilità procedimentale di elementi probatori non univocamente favorevoli al contribuente o già in possesso del fisco.

Questo coordinamento trova un solido ancoraggio nel contesto delle garanzie eurounitarie e convenzionali, con particolare riguardo all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e alla tutela del giusto processo. In linea con tali principi, la giurisprudenza di Strasburgo si è mostrata costante nel sanzionare le derive del doppio binario processuale quando manchi un coordinamento temporale e materiale effettivo tra le tutele. Sotto questo profilo, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 ottobre 2024, nel caso *T. s.r.l. contro Moldavia*⁶⁷, ha confermato la violazione del giusto processo per il rigetto di un giudizio di revocazione tributaria a fronte di una sopravvenuta assoluzione penale definitiva sui medesimi fatti di evasione, corroborando l'esigenza di un vincolo processuale interno.

Nell'ordinamento interno, l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione si raccoglie e si coordina con l'onere probatorio imposto al fisco dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tale disposizione obbliga l'amministrazione finanziaria a fornire una prova circostanziata e coerente delle violazioni contestate, imponendo al giudice di annullare l'atto impositivo in caso di insufficienza o contraddittorietà del compendio probatorio. L'articolo 21-bis si inserisce in questo quadro evolutivo, allineando lo standard valutativo del rito tributario alla regola del superamento di ogni ragionevole dubbio che governa il dibattimento penale, a garanzia del contribuente assolto.

04. I limiti all'automatismo del giudicato penale

4.1 — L'impatto del regime delle presunzioni legali tipiche

Sebbene la scelta legislativa superi l'antico contrasto di giudicati materiali, l'operatività del vincolo penale incontra limiti precisi, che la Consulta delinea in via interpretativa a salvaguardia delle peculiarità probatorie del rito tributario. Nella sentenza n. 50 del 202668, la Corte chiarisce che la medesimezza dei fatti materiali recede qualora l'accertamento tributario trovi fondamento in presunzioni legali tipiche del rito tributario. In tali ipotesi, l'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente esige una dimostrazione di segno contrario che il rito penale, vincolato dal criterio del superamento di ogni ragionevole dubbio, non è istituzionalmente chiamato a vagliare nel merito.

Di conseguenza, la pronuncia assolutoria pronunciata in sede dibattimentale non si estende in via automatica se si limita a rilevare l'insufficienza probatoria sul reato, lasciando intatta l'operatività della presunzione tributaria a favore dell'ufficio. Per superare l'accertamento presuntivo, la sentenza penale deve recare un positivo e categorico accertamento dell'insussistenza materiale del fatto, e non una mera valutazione omissiva o dubitativa sulla colpevolezza. Il limite così delineato impedisce uno

67. Corte europea dei diritti dell'uomo, decima sezione, sentenza 22 ottobre 2024, *T. s.r.l. contro Moldavia*. La pronuncia sanziona la violazione del giusto processo per il contrasto materiale tra giudicato tributario e assoluzione penale definitiva.

68. Corte Costituzionale, sentenza 13 aprile 2026, n. 50. La decisione dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, escludendone l'automatismo in caso di presunzioni legali tipiche o prove inutilizzabili.

sbilanciamento del rito di merito, preservando la specificità degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale in assenza di prove contrarie fornite dal contribuente.

4.2 — L'autonomia del rito tributario a fronte di prove inutilizzabili

Un ulteriore sbarramento all'automatismo del giudicato si realizza nelle ipotesi in cui la sentenza di assoluzione penale discenda dall'accertata inutilizzabilità procedimentale di elementi di prova. La Consulta rileva che la declaratoria di inutilizzabilità in sede penale, fondata sulla violazione di specifiche norme istruttorie o di garanzie difensive tipiche del rito accusatorio, non si estende necessariamente al rito speciale tributario. Qualora quelle stesse prove siano state acquisite legittimamente secondo le disposizioni che regolano l'accertamento fiscale, esse conservano la propria idoneità a supportare la pretesa impositiva, preservando l'autonomia valutativa del giudice speciale.

Questa delimitazione si pone in linea di continuità con la tutela del contraddittorio anticipato definita nella sentenza n. 137 del 202569. Anche in quel caso, l'inutilizzabilità procedimentale veniva circoscritta per impedire che vizi puramente formali precludessero l'accertamento sostanziale del dovere di contribuzione, espressione di solidarietà. Impedire al giudice tributario di esaminare elementi probatori che, ancorché espunti dal rito penale, risultano formati nel rispetto delle regole tributarie equivarrebbe a imporre una rinuncia ingiustificata all'accertamento dell'effettiva capacità contributiva del soggetto, determinando una frizione con il dettato costituzionale.

05. Profili critici e prospettive di coordinamento

5.1 — Le incertezze del giudice di merito sul fatto accertato

I correttivi interpretativi introdotti con la sentenza n. 50 del 202670 mirano ad evitare che il giudice tributario debba compiere in ogni caso una complessa indagine della motivazione penale per distinguere tra assoluzione piena o per insufficienza di prove ex articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale. La Consulta ha infatti chiarito che il vincolo dell'articolo 21-bis opera indistintamente in entrambi i casi, salvaguardando lo scopo di semplificazione della novella. Tuttavia, un'indagine approfondita sulla motivazione penale diventa indispensabile e riacquista centralità esclusivamente nelle ipotesi in cui operino le presunzioni legali tipiche del rito tributario, laddove occorre verificare se il giudice penale abbia accertato in positivo l'insussistenza materiale del fatto.

Qualora si ricada in tale perimetro derogatorio (ovvero in presenza di presunzioni legali tipiche o di prove inutilizzabili in sede penale), il giudice tributario è chiamato a verificare se l'assoluzione esprima un effettivo accertamento positivo sull'insussistenza del fatto e non un mero dubbio. La stabilità dell'accertamento dipende pertanto dalla precisione con cui la magistratura penale delinea i

69. Corte Costituzionale, sentenza 28 luglio 2025, n. 137. La pronuncia esclude l'inutilizzabilità procedimentale di elementi probatori non univocamente favorevoli al contribuente o già in possesso del fisco.

70. Corte Costituzionale, sentenza 13 aprile 2026, n. 50. La decisione dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, escludendone l'automatismo in caso di presunzioni legali tipiche o prove inutilizzabili.

presupposti logici del proscioglimento, evitando che l'autonomia speciale tributaria si traduca in una reintroduzione surrettizia delle asimmetrie del doppio binario.

Risulta quindi indispensabile una rigorosa e attenta opera di coordinamento giurisprudenziale, che eviti interpretazioni sbrigative da parte dei giudici speciali. La necessità di motivare in modo esteso e analitico l'esclusione del vincolo probatorio si configura come un presidio fondamentale a tutela del contribuente assolto, impedendo che l'autonomia speciale si traduca in una reintroduzione surrettizia delle asimmetrie del doppio binario. Il nesso tra le due giurisdizioni esige una convergenza ermeneutica improntata ai doveri costituzionali di lealtà.

5.2 — La parità delle armi e la tutela dell'interesse erariale

Un ulteriore profilo critico investe il principio della parità delle armi nei rapporti tra le parti processuali, laddove la preclusione opera unicamente a favore del contribuente assolto e non si estende in caso di sentenza penale di condanna a vantaggio del fisco. La Consulta rileva che tale disparità non viola l'articolo 111 della Costituzione, in quanto risponde alla finalità costituzionale di tutelare la persona del contribuente dalle conseguenze di un secondo e sproporzionato rito per lo stesso fatto materiale. L'esigenza di protezione della sfera individuale del cittadino-imputato giustifica una disciplina asimmetrica, orientata a dare attuazione concreta al divieto di duplicazione sanzionatoria.

D'altro canto, la tutela del credito d'imposta e dell'interesse erariale non rimane priva di presidi nel rito penale. La riforma tributaria del 2024 ha introdotto un forte raccordo istituzionale tra la Procura della Repubblica e l'Agenzia delle entrate, sancito dall'aggiunta del comma 3-quater all'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Attraverso lo scambio tempestivo di comunicazioni e l'attivazione della Guardia di finanza, l'amministrazione finanziaria è posta in grado di supportare l'azione del Pubblico Ministero e di contribuire alla formazione del quadro istruttorio. In questo modo, la cooperazione attiva tra organi dello Stato compensa l'esclusione dell'ente impositore dagli esiti di giudizi a cui sia rimasto estraneo, riequilibrando il sistema di tutela erariale.

06. Conclusioni

In conclusione, l'estensione dell'efficacia vincolante del **giudicato penale nel processo tributario** convalidata dalla Consulta delinea un modello di tutela che riequilibra i rapporti tra l'autorità impositrice e il contribuente. Il superamento delle storiche rigidità del doppio binario non si traduce in un indebolimento del credito erariale, bensì in una spinta verso una maggiore qualità istruttoria e cooperazione tra i diversi poteri dello Stato. La limitazione dell'automatismo ermeneutico alle sole ipotesi di accertamento positivo del fatto e la salvaguardia del rito tributario a fronte di prove inutilizzabili in sede penale rappresentano un punto di equilibrio ragionevole ed effettivo.

La valorizzazione del *pactum unionis* come fondamento del dovere fiscale sposta l'asse dei rapporti dal piano della pura soggezione a quello della solidarietà e lealtà processuale. Spetterà ora alla giurisprudenza di merito dare attuazione pratica a questi principi con motivazioni rigorose e prive di

automatismi, affinché il vincolo del giudicato penale si converta in un effettivo presidio di sicurezza giuridica e di certezza del diritto, in piena sintonia con le garanzie costituzionali e convenzionali.



OPPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE E DIVIETO DI SOSTA

Accettazione processuale, divieto di venire contra factum proprium e norme di sicurezza per il transito dei mezzi di soccorso

Avv. Valerio Faenza — Foro di Roma

Aggiornato al 27 giugno 2026. Stato della questione: orientamento di legittimità consolidato sui requisiti di trascrizione delle servitù atipiche, con evoluzione di merito sull'opponibilità contrattuale e processuale delle clausole regolamentari inter partes.

Abstract: Questo articolo esamina l'opponibilità del regolamento condominiale contrattuale al terzo acquirente della strada privata interna al complesso. Il commento si sofferma su un caso in cui l'avente causa del costruttore agisce in giudizio invocando i vantaggi del regolamento, ma ne contesta il divieto assoluto di sosta per difetto di trascrizione specifica. Attraverso l'analisi del principio di buona fede e del divieto di venire contra factum proprium, si sostiene che l'esercizio selettivo del regolamento sia inammissibile. L'azione giudiziale comporta l'accettazione globale del testo, rendendo opponibili anche le clausole limitative. Inoltre, la destinazione della strada ad accesso per i mezzi di soccorso impone il rispetto delle distanze minime di sicurezza, escludendo la sosta e la creazione di posti auto.

Abstract: This article examines the enforceability of a contractual condominium regulation against a third-party purchaser of a private road within the complex. The commentary focuses on a case where the builder's successor sues the condominium, claiming the benefits of the regulation, while contesting the absolute parking ban due to the lack of specific land registry transcription. Through the analysis of the principle of good faith and the prohibition of venire contra factum proprium, it is argued that the selective enforcement of the regulation is inadmissible. The legal action implies the acceptance of the entire regulation, making restrictive covenants enforceable. Furthermore, the road's destination as an emergency vehicle access route requires compliance with fire safety clearance limits, preventing parking spaces.

01. Introduzione

Può la proprietà esclusiva cedere il passo di fronte alle esigenze di sicurezza collettiva del condominio? La questione dell'**opponibilità del regolamento condominiale** e delle sue limitazioni reali si pone con forza quando riguarda una **strada privata** interna al complesso. Il caso tipico vede il costruttore, o il suo avente causa, pretendere il libero utilizzo dell'area stradale trattenuta in proprietà. Egli contesta le limitazioni all'uso, come il **divieto di sosta**, invocando il difetto di una trascrizione specifica nei registri immobiliari.

Tuttavia, il conflitto non può risolversi solo sul piano della pubblicità immobiliare. La condotta del proprietario che agisce in giudizio per far valere i patti a sé favorevoli introduce un profilo di **buona fede oggettiva**. Infatti, l'ordinamento vieta l'esercizio selettivo delle clausole di un unico accordo contrattuale. Inoltre, la destinazione della via come unico accesso per il **transito dei mezzi di soccorso** sposta il baricentro dell'analisi sulla tutela dell'incolumità pubblica. In questo contesto, l'**art. 1102 c.c.** e le norme antincendio offrono al condominio strumenti di autotutela immediata.

02. La clausola riflessiva: auto-limitazione proprietaria e servitù atipica

2.1 — La struttura dogmatica del vincolo di non sosta

La clausola del regolamento di Via della Betulla 12 contiene un divieto chiaro. Il costruttore **Costruzioni Valtellina S.r.l.** ha stabilito che sulla strada rimasta in sua proprietà sia posto il **divieto assoluto per la sosta** degli autoveicoli. Sotto il profilo dogmatico, questa clausola non limita i diritti dei condomini. Al contrario, essa limita la proprietà esclusiva dello stesso costruttore a favore del condominio. Si tratta di una **clausola contrattuale riflessiva**. Il predisponente ha imposto un peso a carico del proprio fondo stradale per l'utilità degli edifici alienati.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la natura di tali clausole limitative. La Cassazione, con la sentenza n. 21024 del 18 ottobre 2016⁷¹, ha ricondotto le limitazioni del regolamento contrattuale alla categoria delle **servitù atipiche**. Lo stesso principio è stato confermato dalla sentenza n. 24526 del 9 agosto 2022⁷². Di conseguenza, il **divieto di sosta** imposto sulla proprietà esclusiva non è una norma condominiale interna, ma configura una vera **servitù negativa**. Il proprietario della strada ha l'obbligo di non compiere atti di sosta o di alterazione che ne riducano la carreggiata.

L'interpretazione letterale delle clausole limitative esclude ogni deroga. Infatti, come rilevato dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 2425 del 17 settembre 2024⁷³, il divieto assoluto di sosta posto nei titoli negoziali deve essere rispettato in modo rigoroso. La disposizione vieta l'occupazione della carreggiata con autovetture. Di conseguenza, la creazione di stalli di parcheggio che ostruiscono il transito viola i diritti reali dei condòmini. La servitù negativa atipica comprime la facoltà di godimento del fondo servente in modo permanente, proteggendo l'interesse del condominio a mantenere l'area sgombra.

71. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21024 del 18 ottobre 2016. La Corte qualifica le clausole limitative inserite nel regolamento contrattuale come servitù reciproche atipiche, soggette a trascrizione specifica per l'opponibilità ultra partes.

72. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 24526 del 9 agosto 2022. La pronuncia ribadisce la natura di servitù atipica delle clausole limitative e conferma la necessità della nota specifica di trascrizione per renderle opponibili ai successivi acquirenti.

73. Trib. Genova, Sez. III, sent. n. 2425 del 17 settembre 2024. Il giudice di merito accerta la cogenza letterale del divieto di sosta e dichiara incompatibile la sosta stradale con le esigenze di viabilità e sicurezza dell'area.

2.2 — La destinazione stradale come utilitas fondiaria

L'utilità di una servitù non deve consistere per forza in un vantaggio economico. L'art. 1028 c.c. ammette che essa risponda anche alla maggiore comodità del fondo dominante. Nel nostro caso, la strada privata rappresenta l'unica via di accesso alla parte posteriore del fabbricato. Di conseguenza, il divieto di sosta garantisce la sicurezza e l'incolumità dei condòmini. Questa destinazione a via di emergenza assicura un'utilità oggettiva e permanente alle singole unità immobiliari. Essa permette l'accesso dei veicoli di soccorso in caso di incendio o pericolo.

La giurisprudenza di merito riconosce questa qualificazione reale. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1555 del 28 maggio 2024⁷⁴, ha affrontato un caso simile. In quella sede, il giudice ha qualificato il diritto di transito dei mezzi di emergenza come vera servitù prediale. Il proprietario del fondo servente non può limitare o condizionare questo passaggio. Infatti, la sicurezza delle persone costituisce un interesse meritevole di tutela reale. Il divieto di sosta rappresenta una misura di tutela preventiva di tale diritto.

Allo stesso modo, ostacolare questa via con auto in sosta costituisce un illecito. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 325 del 28 gennaio 2025⁷⁵, ha confermato questa regola. La sosta abusiva che impedisce il transito dei mezzi di soccorso viola l'art. 1067, comma 2, c.c.. Infatti, tale condotta diminuisce l'esercizio della servitù e lo rende più incomodo. Per questo motivo, il divieto assoluto di sosta non è un vincolo tollerabile a fasi alterne. Esso deve rimanere costante per garantire l'efficacia della servitù di passaggio.

03. L'opponibilità nei rapporti inter partes: il divieto di esercizio selettivo

3.1 — Il richiamo negoziale per relationem e la condotta processuale

L'avente causa del costruttore, la società **Immobiliare Sempione S.r.l.**, solleva un'eccezione formale. Essa deduce l'inopponibilità del divieto di sosta per difetto di trascrizione. A sostegno di ciò, invoca i principi generali stabiliti dalla Cassazione nelle sentenze n. 21024/2016⁷⁶ e n. 24526/2022⁷⁷. Tuttavia,

74. Trib. Taranto, Sez. I, sent. n. 1555 del 28 maggio 2024. Il Tribunale riconosce la natura reale della servitù di passaggio carrabile finalizzata al transito dei mezzi di soccorso, escludendo condizionamenti arbitrari da parte del proprietario.

75. Trib. Nocera Inferiore, Sez. II, sent. n. 325 del 28 gennaio 2025. La pronuncia stabilisce che l'ostacolo stradale che impedisce il passaggio di ambulanze o vigili del fuoco viola l'art. 1067 c.c. e lede la sicurezza pubblica, legittimando la rimozione forzata.

76. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21024 del 18 ottobre 2016. La Corte qualifica le clausole limitative inserite nel regolamento contrattuale come servitù reciproche atipiche, soggette a trascrizione specifica per l'opponibilità ultra partes.

77. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 24526 del 9 agosto 2022. La pronuncia ribadisce la natura di servitù atipica delle clausole limitative e conferma la necessità della nota specifica di trascrizione per renderle opponibili ai successivi acquirenti.

tale difesa omette un elemento decisivo. Il regolamento condominiale contrattuale è stato richiamato in modo espresso nell'atto di acquisto dell'area. Di conseguenza, il vincolo reale entra a far parte del titolo di trasferimento dello stesso bene.

La giurisprudenza riconosce la piena validità di questa tecnica di rinvio. La Cassazione, con la sentenza n. 8606 dell'11 aprile 2014⁷⁸, ha chiarito le condizioni del **richiamo per relationem**. Se il regolamento contrattuale è già redatto e richiamato nei rogiti di vendita, esso vincola l'acquirente del bene, superando l'indeterminatezza delle riserve generiche. Questo principio trova riscontro nella decisione del Tribunale di Cremona n. 376 del 5 giugno 2024⁷⁹, in relazione al riparto degli oneri. Nei rapporti diretti tra le parti, il richiamo negoziale produce effetti stabili.

La condotta della società **Immobiliare Sempione S.r.l.** evidenzia una palese contraddizione. In giudizio, l'attrice chiede l'attuazione di clausole favorevoli del regolamento. Essa pretende l'**esonero totale dalle spese** condominiali e il rispetto dei diritti pubblicitari. Allo stesso tempo, nega l'efficacia del divieto di sosta. La giurisprudenza di merito ha sanzionato condotte pretestuose del predisponente. Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 219 del 1 febbraio 2021⁸⁰, ha respinto le pretese del costruttore dirette a far valere l'esonero dalle spese in forza di patti abusivi. Per questo motivo, l'avente causa non può **agire in modo selettivo**, invocando i diritti negoziali del regolamento e respingendone i doveri.

3.2 — Exceptio doli e principio di buona fede oggettiva

Il principio di **buona fede nell'esecuzione del contratto** ex art. 1375 c.c. vieta comportamenti incoerenti. La giurisprudenza riconosce in questi casi l'operatività dell'**exceptio doli generalis**. Questa eccezione paralizza la pretesa di chi esercita un diritto in modo abusivo. Nel nostro caso, la società attrice compie un esercizio abusivo del regolamento condominiale. Infatti, essa pretende di avvalersi dell'esonero dalle spese ed esige il rispetto delle servitù a suo favore. Al contempo, rifiuta di rispettare il divieto di sosta. Questa scissione unilaterale del testo regolamentare viola la correttezza contrattuale.

La stabilità delle clausole contrattuali tutela l'interesse di tutti i partecipanti. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8507 del 7 novembre 2025⁸¹, ha ricordato la forza vincolante dei patti condominiali. Le clausole di natura contrattuale non possono essere modificate a maggioranza. Esse costituiscono un corpo unico e vincolano i contraenti. Nei rapporti inter partes, l'azione giudiziale volta a tutelare i diritti derivanti da tale accordo comporta l'accettazione del regolamento nella sua interezza, escludendo l'eccezione di mancata trascrizione del divieto di sosta.

78. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8606 dell'11 aprile 2014. La Suprema Corte riconosce l'efficacia vincolante inter partes delle clausole del regolamento contrattuale espressamente richiamato ed accettato nei singoli contratti di acquisto.

79. Trib. Cremona, Sez. Unica, sent. n. 376 del 5 giugno 2024. Il giudice di merito conferma che l'accettazione per relationem del regolamento contrattuale in sede di rogito rende le relative clausole pienamente opponibili all'acquirente.

80. Trib. Vicenza, Sez. II, sent. n. 219 del 1 febbraio 2021. La decisione esclude che il costruttore possa avvalersi del regolamento condominiale a proprio favore (es. esonero spese) negando al contempo le obbligazioni o i vincoli correlati.

81. Trib. Milano, Sez. XIII, sent. n. 8507 del 7 novembre 2025. La sentenza ribadisce la nullità radicale di delibere assembleari a maggioranza volte a modificare o sopprimere clausole regolamentari di natura contrattuale.

Di conseguenza, il divieto di sosta è pienamente opponibile all'avente causa del costruttore. L'accettazione del regolamento contrattuale non necessita della trascrizione specifica nei rapporti diretti. Il richiamo nei titoli di acquisto e l'uso giudiziale del testo vincolano l'attore. La giurisprudenza esclude che il proprietario possa avvalersi del regolamento condominiale solo per gli aspetti favorevoli, negando al contempo i vincoli correlati. Questo principio, richiamato anche dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 219 del 1 febbraio 2021⁸², vieta di frazionare l'efficacia del testo contrattuale. L'avente causa del costruttore deve quindi rispettare le limitazioni imposte alla propria area stradale. La pretesa di ricavare nuovi posti auto deve essere integralmente respinta.

04. La funzione di sicurezza, le distanze di prevenzione e l'art. 1102

C.C.

4.1 — I limiti geometrici per il transito dei mezzi di emergenza

La pervietà dell'accesso stradale risponde a norme inderogabili di sicurezza. Infatti, la normativa antincendio italiana stabilisce parametri precisi per il transito dei mezzi di soccorso. I parametri principali derivano dal Codice di Prevenzione Incendi. La via di accesso deve garantire misure geometriche minime per consentire il passaggio di autopompe e autoscale. Il fondo stradale deve permettere manovre rapide in caso di emergenza. Per questo motivo, ogni restringimento della carreggiata costituisce una situazione di pericolo.

I limiti dimensionali minimi sono rigidi. La larghezza della corsia di marcia non deve scendere sotto i **3,50 metri**. L'altezza libera da balconi o cavi deve essere di almeno **4,00 metri**. Nelle curve, il raggio di curvatura esterno deve misurare almeno **13,00 metri**. La pendenza non deve superare il **10%**. Infine, la pavimentazione deve reggere un carico di almeno **20 tonnellate** per sostenere il peso dei veicoli pesanti.

I parametri dimensionali per l'accesso dei mezzi di soccorso

Le strade private destinate al transito di emergenza devono garantire una larghezza minima di 3,50 metri e un'altezza libera di 4,00 metri. Le curve devono presentare un raggio di 13,00 metri, con pendenza inferiore al 10% e resistenza al carico non inferiore a 20 tonnellate.

La giurisprudenza di merito conferma che la sosta stradale abusiva compromette la sicurezza del transito. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 2425 del 17 settembre 2024⁸³, ha ordinato la

82. Trib. Vicenza, Sez. II, sent. n. 219 del 1 febbraio 2021. La decisione esclude che il costruttore possa avvalersi del regolamento condominiale a proprio favore (es. esonero spese) negando al contempo le obbligazioni o i vincoli correlati.

83. Trib. Genova, Sez. III, sent. n. 2425 del 17 settembre 2024. Il giudice di merito accerta la cogenza letterale del divieto di sosta e dichiara incompatibile la sosta stradale con le esigenze di viabilità e sicurezza dell'area.

rimozione di stalli di parcheggio abusivi che ostacolavano la viabilità. La presenza di autoveicoli in sosta riduce lo spazio necessario per le manovre di emergenza, mettendo a rischio l'incolumità pubblica. Per questo motivo, la destinazione a via di soccorso esclude la legittimità di qualsiasi area di sosta stabile.

4.2 — L'alterazione della cosa comune e la tutela possessoria

La tutela del passaggio per i mezzi di soccorso legittima l'uso degli strumenti a difesa del possesso. L'**art. 1102 c.c.** vieta a ciascun partecipante di alterare la destinazione della cosa comune. Questo divieto si applica anche quando il bene è in proprietà esclusiva ma gravato da servitù condominiale. Il proprietario della strada non può restringere la corsia al di sotto delle misure di sicurezza. L'installazione di paletti, fioriere o la sosta di veicoli impedisce il corretto esercizio del passaggio. Tali condotte integrano una **turbativa del possesso** e ledono il diritto reale del condominio.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 325 del 28 gennaio 2025⁸⁴, ha accertato che la sosta di veicoli che ostruisce il transito di ambulanze o vigili del fuoco configura una violazione dell'art. 1067, comma 2, c.c. Di fronte a situazioni di concreto pericolo per la sicurezza delle persone, il condominio può ricorrere a tutele d'urgenza o possessorie. In questo modo si garantisce il ripristino immediato del transito di emergenza, esigendo la **rimozione forzata delle vetture** in sosta.

Questo principio trova conferma anche nella sentenza del Tribunale di Taranto n. 1555 del 28 maggio 2024⁸⁵. La servitù di passaggio finalizzata alla sicurezza esclude per sua natura facoltà di sosta in capo al proprietario del fondo servente. Infatti, l'interesse alla vita e all'incolumità dei residenti prevale sulle pretese della società immobiliare. Di conseguenza, il condominio può respingere ogni tentativo di ricavare parcheggi. La pervietà della strada deve essere garantita senza interruzioni e senza eccezioni.

05. Conclusioni

In conclusione, la pretesa di sosta sulla strada privata del costruttore deve ritenersi del tutto infondata. L'**opponibilità del regolamento condominiale** e delle sue limitazioni reali si consolida attraverso l'operato negoziale delle parti. Chi agisce in giudizio avvalendosi dei vantaggi regolamentari non può sottrarsi ai relativi pesi. Il principio di buona fede e la tutela dell'incolumità pubblica offrono al condominio difese solide e insuperabili.

Per questo motivo, la creazione di **stalli di parcheggio** o la sosta ordinaria sull'area sono vietate. Il **divieto assoluto** posto dal regolamento contrattuale originario conserva la sua piena efficacia reale. La tutela possessoria e le norme antincendio consentono la rimozione immediata di qualsiasi ingombro, garantendo la costante pervietà della via di emergenza.

84. Trib. Nocera Inferiore, Sez. II, sent. n. 325 del 28 gennaio 2025. La pronuncia stabilisce che l'ostacolo stradale che impedisce il passaggio di ambulanze o vigili del fuoco viola l'art. 1067 c.c. e lede la sicurezza pubblica, legittimando la rimozione forzata.

85. Trib. Taranto, Sez. I, sent. n. 1555 del 28 maggio 2024. Il Tribunale riconosce la natura reale della servitù di passaggio carrabile finalizzata al transito dei mezzi di soccorso, escludendo condizionamenti arbitrari da parte del proprietario.



Astreinte perpetua e limiti alle misure di coercizione indiretta

Il sindacato sulla perdurante utilità e i poteri del giudice dell'opposizione dopo la sentenza n. 109/2026 della Corte Costituzionale

Redazione di Metodo Giuridico — Redazione Scientifica

Aggiornato al 7 luglio 2026. La sentenza n. 109 del 18 giugno 2026 della Corte Costituzionale traccia le coordinate per arginare la perpetuità dell'astreinte civile.

Abstract: La nota analizza la sentenza n. 109/2026 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sui dubbi di legittimità costituzionale dell'articolo 614-bis c.p.c. sollevati per assenza di un limite temporale o massimo alla misura coercitiva civile. Il percorso argomentativo del giudice delle leggi approda a un rigetto interpretativo, valorizzando il ruolo dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. La Corte stabilisce che, sebbene al giudice dell'esecuzione non sia concesso rimodulare il titolo esecutivo, questi conserva il potere di dichiarare l'inefficacia sopravvenuta dell'astreinte qualora la sua protrazione sine die ne riveli l'assoluta inutilità pro futuro. Lo studio esamina il superamento del dogma dell'intangibilità del titolo esecutivo dinanzi a sopravvenienze fattuali, proponendo una lettura sistematica incentrata sul principio di proporzionalità e sul divieto di spostamenti patrimoniali ingiustificati.

Abstract: This case comment explores Judgment No. 109/2026 of the Italian Constitutional Court, which ruled on the constitutionality of Article 614-bis of the Italian Code of Civil Procedure regarding the lack of a temporal or maximum limit on civil coercive measures. Through an interpretive judgment of rejection, the Court highlights the function of the opposition to execution under Article 615. The Court states that while the execution judge is precluded from modifying the executive title, they retain the power to declare the subsequent invalidity of the astreinte if its indefinite duration reveals its complete uselessness pro futuro. This study examines how the dogma of the intangibility of the executive title yields to subsequent factual events, proposing a systematic analysis centered on the principle of proportionality and the prohibition of unjustified enrichment.

01. Introduzione

L'evoluzione dello strumento di astreinte civile, introdotto nell'ordinamento nazionale dall'articolo 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha sollevato sin dall'origine complessi interrogativi sulla compatibilità costituzionale di sanzioni pecuniarie private a carattere progressivo. La sentenza 18 giugno 2026, n. 109 della Corte Costituzionale rappresenta in tal senso un tassello di fondamentale importanza, intervenendo per delineare i precisi **limiti alle misure di coercizione indiretta** ex articolo 614-bis c.p.c. a fronte del rischio di una loro applicazione illimitata e sproporzionata. La pronuncia in esame si colloca

in una dimensione di equilibrio tra l'esigenza di assicurare l'effettività della tutela esecutiva del creditore e quella di preservare il patrimonio del debitore da pretese perpetue prive di causa.

Il fulcro del dibattito, sollevato dal giudice dell'opposizione di Brindisi, risiede nell'assenza, a livello normativo, di un tetto quantitativo o temporale all'operare della sanzione giornaliera. Tale lacuna, secondo l'ordinanza di rimessione, esporrebbe il soggetto obbligato a un vincolo perpetuo e sine die, suscettibile di tradursi in una vera e propria espropriazione senza indennizzo dei beni del debitore, in palese contrasto con gli articoli 3, 24, 41 e 42 della Costituzione. La risposta del giudice delle leggi, tuttavia, non si orienta verso una declaratoria di incostituzionalità, ma si snoda attraverso una raffinata pronuncia interpretativa di rigetto, che riconosce al giudice dell'opposizione esecutiva un penetrante potere di controllo sulle sopravvenienze.

Attraverso questo percorso ermeneutico, la Corte Costituzionale ridefinisce i rapporti tra la fase di cognizione e la fase esecutiva, affidando al rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. il compito di verificare la perdurante utilità compulsoria della misura. Si profila in tal modo un'analisi che supera il dogma dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fare spazio al rilievo delle sopravvenienze fattuali, offrendo al giurista e al professionista del diritto nuove coordinate per la gestione del contenzioso sulle penalità di mora. Nel prosieguo si esamineranno la vicenda all'origine del giudizio e i risvolti sistematici di questo innovativo arresto costituzionale.

02. Il caso concreto, l'iter processuale ed i quesiti di costituzionalità

2.1 — La controversia per la restituzione dei referti clinici e l'avvio della fase esecutiva

La vicenda all'origine della pronuncia costituzionale sorge da un contenzioso civile avente ad oggetto la consegna di documentazione clinica. I genitori di una minore, deducendo la necessità di promuovere un'azione di risarcimento del danno biologico per un trattamento odontoiatrico ritenuto inadeguato, avevano richiesto ai professionisti coinvolti (la dottoressa R.A. S. e il dottor A. T.) la restituzione delle radiografie eseguite prima delle cure. Dinanzi al diniego di consegna — motivato da A. T. con l'autonomia dello studio di R.A. S. e da quest'ultima con l'asserita restituzione dei referti — i ricorrenti adivano il Tribunale di Brindisi ex articoli 670, 700 e 614-bis c.p.c. Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell'istanza cautelare, disponeva con ordinanza del 5 settembre 2022 il sequestro giudiziario dei documenti, ponendo a carico dei resistenti, in via solidale, una misura di coercizione indiretta pari a **Euro 50,00** per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, provvedimento successivamente confermato in sede di reclamo ex articolo 669-terdecies c.p.c.

Il perdurante inadempimento nella consegna dei referti determinava la progressiva maturazione della penale, spingendo i creditori a introdurre un giudizio di merito per il solo risarcimento del danno biologico, senza richiedere la condanna alla restituzione dei documenti. Successivamente, sulla base dell'ordinanza cautelare così confermata, gli stessi intimavano precetto di pagamento ad A. T. e a R.A. S. per l'importo di **Euro 15.917,06** a titolo di penalità maturata. Avverso tale atto di precetto proponeva opposizione la sola R.A. S., contestando l'esigibilità, la liceità e la congruità della misura. Il Tribunale rimettente, investito dell'opposizione esecutiva ex articolo 615 c.p.c., rilevava che le ragioni

dell'opponente non avrebbero potuto trovare accoglimento sulla base della giurisprudenza consolidata, stante il divieto di riduzione o ricalcolo dell'astreinte in sede esecutiva, ravvisando in tale preclusione un profilo di frizione con i parametri costituzionali.

2.2 — I dubbi del rimettente e i parametri di costituzionalità evocati

I sospetti di costituzionalità sollevati dal giudice brindisino traggono origine dalla potenziale perpetuità della pretesa sanzionatoria, derivante dall'assenza di filtri legislativi idonei ad arrestare il decorso della penale. Ad avviso del rimettente, il combinato disposto degli articoli 614-bis c.p.c. e 615 c.p.c., impedendo al giudice dell'esecuzione di limitare ex post la misura coercitiva, contrasterebbe anzitutto con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'**articolo 3 della Costituzione**. Si evidenziava, sotto questo profilo, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri istituti negoziali, quali la clausola penale e la caparra confirmatoria, per i quali il diritto vivente ammette un potere di riduzione d'ufficio ad equità a presidio dell'equilibrio contrattuale. L'assenza di un simile potere per l'astreinte giudiziale determinerebbe un sacrificio patrimoniale irragionevole per il debitore.

L'ordinanza di rimessione paventava, inoltre, la violazione degli articoli 24 e 111 Cost., ritenendo che l'inesistenza di uno strumento di revisione postumo vulnerasse il principio di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, esponendo il debitore al rischio di subire esecuzioni forzate sproporzionate sul proprio patrimonio in violazione degli articoli 41 e 42 Cost. Sotto il profilo convenzionale ed europeo, evocato tramite l'articolo 117, primo comma, Cost., il giudice a quo censurava il contrasto con l'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lamentando l'assenza di un giudizio di liquidazione analogo a quello del modello francese o della procedura di ottemperanza del Consiglio di Stato⁸⁶.

Nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale⁸⁷, l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza. La difesa erariale evidenziava che l'astreinte in esame accedeva a una misura di sequestro giudiziario ex articolo 670 c.p.c., la quale avrebbe perso efficacia ai sensi dell'articolo 669-novies c.p.c. a causa del mancato inizio del giudizio di merito volto a ottenere la condanna alla restituzione dei referti, essendosi i creditori limitati alla sola azione risarcitoria. Nel merito, l'Avvocatura sosteneva la non fondatezza dei dubbi, argomentando che la proporzionalità della misura è garantita dai rimedi cautelari ordinari (revoca e modifica ex articolo 669-decies c.p.c.) e che la perpetuità del vincolo è imputabile alla sola condotta inerte dell'obbligato.

86. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 9 maggio 2019, n. 7. Enuncia i principi sulla modificabilità ex post dell'astreinte amministrativa sproporzionata ed iniqua in sede di chiarimenti o reclamo, qualora l'assenza di un tetto provochi cifre iperboliche.

87. Corte Costituzionale, Sentenza 18 giugno 2026, n. 109. La pronuncia esclude l'illegittimità costituzionale dell'art. 614-bis c.p.c. in tema di assenza di un limite temporale all'astreinte, legittimando il potere-dovere del giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di dichiararne la sopravvenuta inutilità ed inefficacia per decorso del tempo.

03. I limiti alle misure di coercizione indiretta e l'opposizione all'esecuzione

3.1 — Il dogma dell'intangibilità del titolo giudiziale e la verifica sulle sopravvenienze

Il superamento dei dubbi di costituzionalità si compie, nel ragionamento della Corte Costituzionale⁸⁸, attraverso una rigorosa perimetrazione dei poteri cognitivi del giudice dell'opposizione. L'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ha storicamente sancito il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale in sede di esecuzione, escludendo che dinanzi al giudice ex articolo 615 c.p.c. possano essere fatte valere censure di ingiustizia o di nullità del provvedimento originario. Tale preclusione risponde alla necessità di concentrare le tutele impugnative nei rimedi tipici previsti per la fase di cognizione, impedendo una surrettizia riapertura del merito. In questa prospettiva, la pretesa sanzionatoria derivante dall'art. 614-bis c.p.c. sembrerebbe destinata a restare refrattaria a qualsiasi sindacato esecutivo sulle modalità di calcolo.

La Consulta rileva tuttavia come tale rigido sbarramento operi esclusivamente per i fatti anteriori o coevi alla formazione del titolo giudiziale, restando del tutto inapplicabile dinanzi a sopravvenienze di fatto o di diritto posteriori alla sua costituzione. Il prolungarsi dell'inadempimento del debitore oltre una certa durata e il correlato accrescersi della penalità giornaliera costituiscono, invero, fatti storici sopravvenuti, la cui concreta utilità persuasiva deve poter essere scrutinata ex post. Il giudice dell'opposizione esecutiva, chiamato a verificare la persistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, non rimette in discussione l'intrinseco contenuto decisorio della condanna coercitiva, bensì ne valuta la sopravvenuta inefficacia materiale, esaminando se lo scopo tipico voluto dal giudice della cognizione sia ancora realizzabile spontaneamente.

3.2 — Il potere-dovere del giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di dichiarare l'inutilità della misura

Si innesta in questo solco la statuizione interpretativa con cui la Corte Costituzionale attribuisce al giudice dell'opposizione ex articolo 615 c.p.c. il potere-dovere di dichiarare la sopravvenuta inefficacia dell'astreinte. Nei casi in cui la misura coercitiva sia stata disposta a tempo indeterminato e il creditore rimanga inerte senza attivare l'esecuzione diretta, il mero decorso del tempo incide sulla stessa ragion d'essere della sanzione. Il giudice dell'opposizione, investito della contestazione sull'an del diritto di procedere in via esecutiva, è pienamente legittimato ad accertare, anche d'ufficio, che la misura coercitiva ha esaurito la propria spinta compulsoria, essendosi rivelata inidonea a piegare la volontà del debitore. L'accertamento di tale inutilità sopravvenuta si traduce nella perdita di efficacia esecutiva del titolo per la quota di penale maturata dopo il raggiungimento di tale limite.

88. Corte Costituzionale, Sentenza 18 giugno 2026, n. 109. La pronuncia esclude l'illegittimità costituzionale dell'art. 614-bis c.p.c. in tema di assenza di un limite temporale all'astreinte, legittimando il potere-dovere del giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di dichiararne la sopravvenuta inutilità ed inefficacia per decorso del tempo.

Sotto il profilo operativo, questa verifica non richiede l'esercizio di poteri equitativi ex articolo 1384 c.c., che restano confinati alla materia negoziale e sono preclusi in sede esecutiva rispetto a un provvedimento giudiziale. Il giudice dell'opposizione si limita a rilevare un fatto oggettivo ed estintivo della forza del titolo: l'avvenuto snaturamento della misura da strumento compulsorio a sanzione patrimoniale perpetua. Di conseguenza, il magistrato ridefinisce il *quantum* esigibile escludendo dal precetto le somme maturate successivamente al momento in cui l'efficacia persuasiva è venuta meno. Tale decisione si fonda sull'esigenza ordinamentale di impedire che il ritardo nell'adempimento divenga fonte di ingiustificato arricchimento per il creditore a danno del patrimonio dell'obbligato.

Tuttavia, l'introduzione di questo sindacato esecutivo solleva delicati rilievi critici circa l'inevitabile discrezionalità affidata al giudice dell'opposizione. L'assenza di parametri legislativi rigidi per la determinazione del **tempo congruo** rischia di tradursi in decisioni disomogenee sul territorio nazionale, minando la prevedibilità del costo dell'inadempimento. Il creditore si trova esposto a una valutazione ex post dell'utilità della misura che potrebbe penalizzarlo qualora il giudice ritenga anticipatamente cessata la vis compulsoria. La sfida applicativa per la giurisprudenza di merito consisterà nel definire criteri oggettivi e standardizzati — legati alla natura della prestazione e al comportamento delle parti — per ancorare l'accertamento dell'inutilità sopravvenuta a dati fattuali verificabili, evitando che il rimedio si trasformi in una surrettizia sanatoria dell'inadempimento del debitore.

Questa esigenza di stabilità del sistema e di equilibrio tra le posizioni delle parti impone una riflessione approfondita sulla stessa struttura dell'astreinte. La scomposizione logica dell'istituto operata dalla dottrina e recepita dalla giurisprudenza amministrativa ed europea costituisce il presupposto dogmatico per comprendere come una misura coercitiva possa legittimamente mutare natura nel tempo, giustificando l'intervento correttivo del giudice dell'esecuzione. Proprio l'analisi della transizione dalla fase compulsoria a quella sanzionatoria consente di inquadrare la portata sistematica del decisum della Consulta nel più ampio contesto dei modelli di controllo nazionali e sovranazionali.

04. La scomposizione dell'astreinte ed i modelli comparativi

4.1 — Dalla funzione compulsoria al rischio di sanzione perpetua priva di causa

La ricostruzione dogmatica delle penalità di mora si fonda sulla distinzione tra la fase dinamico-compulsoria e la fase statico-sanzionatoria dell'istituto. La giurisprudenza di legittimità civile⁸⁹ ha da tempo evidenziato che la misura coercitiva di cui all'articolo 614-bis c.p.c. nasce con una preminente funzione compulsoria, volta a esercitare una pressione psicologica sul debitore per indurlo all'adempimento spontaneo di obblighi di fare o non fare. In questo primo momento, la minaccia di un sacrificio economico progressivo opera in funzione di stimolo, rimanendo strettamente legata all'utilità della prestazione principale. Tuttavia, qualora il debitore decida di resistere pervicacemente e

89. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 15 aprile 2015, n. 7613. Riconosce la compatibilità dell'astreinte belga con l'ordine pubblico italiano, qualificando l'istituto come misura coercitiva civile a carattere compulsorio e sanzionatorio.

l'adempimento diventi temporaneamente impossibile o inutile per il creditore, la minaccia si consuma e si converte in una vera e propria sanzione civile ex post per il ritardo consumato.

Questa transizione funzionale solleva la questione dell'ordine pubblico patrimoniale e dei limiti di tollerabilità delle sanzioni civili private. Le Sezioni Unite della Cassazione⁹⁰, superando il dogma della monofunzionalità risarcitoria, hanno ammesso la cittadinanza nel nostro ordinamento di sanzioni civili non compensative, subordinandole tuttavia ai principi di legalità, tipicità e proporzionalità del rimedio. Un'astreinte civile priva di un termine finale o di un tetto quantitativo massimo rischia di deviare dalla propria funzione compulsoria originaria, degenerando in una sanzione perpetua e sproporzionata. In mancanza di un limite, la misura provocherebbe un trasferimento coattivo di ricchezza privo di causa giustificativa, configurando un'iniqua locupletazione del creditore in contrasto con gli articoli 3 e 42 Cost.

La scomposizione funzionale e i limiti dell'astreinte

La penalità di mora si scompone in una minaccia compulsoria preventiva e in una sanzione punitiva successiva. Se l'inadempimento perdura senza limiti, la sanzione perde correlazione con l'interesse creditorio originario e si traduce in uno spostamento patrimoniale sproporzionato privo di causa, imponendo un controllo del giudice esecutivo.

La prevenzione di questa deriva sproporzionata rappresenta la ragione fondante per cui il sistema deve apprestare rimedi di garanzia postumi. L'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Consulta⁹¹, leggendo in combinato disposto gli articoli 614-bis e 615 c.p.c., consente al giudice dell'esecuzione di arrestare il decorso della misura coercitiva quando essa abbia esaurito la propria utilità. Questa soluzione, pur salvaguardando l'autonomia del processo civile italiano, si ispira apertamente a modelli di controllo sperimentati in altre branche dell'ordinamento o in sistemi comparati, dove la scomposizione della misura e la liquidazione finale costituiscono presidi normativi ordinari.

4.2 — Il modello dell'ottemperanza amministrativa e la liquidazione nel sistema francese

Sul piano comparativo, il principale punto di riferimento per l'elaborazione dogmatica del controllo postumo è costituito dal modello francese delle *astreintes*, disciplinato dal *Code des procédures civiles d'exécution*. L'ordinamento d'Oltralpe adotta una struttura bifasica tipica: il giudice di merito commina

90. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 5 luglio 2017, n. 16601. Enuncia il principio della polifunzionalità della responsabilità civile e ammette il riconoscimento di danni punitivi stranieri rispettosi di legalità e proporzionalità.

91. Corte Costituzionale, Sentenza 18 giugno 2026, n. 109. La pronuncia esclude l'illegittimità costituzionale dell'art. 614-bis c.p.c. in tema di assenza di un limite temporale all'astreinte, legittimando il potere-dovere del giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di dichiararne la sopravvenuta inutilità ed inefficacia per decorso del tempo.

una penalità di mora meramente provvisoria (*astreinte provisoire*), la quale funge da minaccia per stimolare l'adempimento spontaneo. Solo in una seconda fase, dinanzi al giudice dell'esecuzione, si procede alla liquidazione della penalità definitiva (*astreinte définitive*), riducendone l'importo o elidendolo qualora l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile o da impossibilità sopravvenuta. Questo sistema bifasico assicura che il trasferimento patrimoniale sia sempre proporzionato alla condotta dell'obbligato e non si traduca in una locupletazione speculativa del creditore.

Nell'ordinamento italiano, un analogo meccanismo di calibrazione è stato elaborato dalla giurisprudenza amministrativa in sede di giudizio di ottemperanza. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato⁹² ha chiarito che l'*astreinte* ex articolo 114 c.p.a., pur partecipando alla forza del giudicato, riveste carattere provvisorio e strumentale rispetto all'esecuzione del comando. Di conseguenza, in sede di ricorso per chiarimenti ex articolo 112 c.p.a. o di reclamo, e con l'indispensabile ausilio delle indicazioni fornite dalle parti interessate, il giudice dell'ottemperanza può accertare la sopravvenuta iniquità della sanzione progressiva sprovvista di tetto massimo, riducendo l'importo complessivo e fissando un limite finale basato sul danno da ritardo. La Corte Costituzionale traspone questo schema logico nel processo civile, valorizzando il potere correttivo che il giudice ordinario dell'opposizione può esercitare anche d'ufficio per arrestare la perpetuità del vincolo civile.

05. Conclusioni

La sentenza n. 109/2026 della Corte Costituzionale⁹³ si propone come un pilastro sistematico nella ridefinizione dei confini tra cognizione ed esecuzione forzata. Scegliendo la via del rigetto interpretativo anziché percorrere la strada demolitoria, il giudice delle leggi ha inteso preservare il valore compulsorio della misura coercitiva civile di cui all'articolo 614-bis c.p.c., evitandone lo smantellamento. L'attribuzione interpretativa al giudice dell'opposizione ex articolo 615 c.p.c. del potere di dichiarare l'inefficacia sopravvenuta delle somme maturate post inutilità risolve il vuoto normativo, offrendo uno strumento concreto per arginare il rischio di pretese speculative e perpetue in palese tensione con i precetti costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.

L'arresto costituzionale esprime, d'altro canto, una significativa evoluzione nei rimedi esecutivi privati, superando il dogma dell'assoluta intangibilità del titolo giudiziale a fronte di sopravvenienze storiche posteriori alla sua formazione. Il controllo sull'an della vis esecutiva si arricchisce di un vaglio di perdurante utilità compulsoria della sanzione, allineando il processo civile alle coordinate di effettività e di proporzionalità che governano il modello amministrativo ed europeo. Si tratta di un'apertura

92. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 9 maggio 2019, n. 7. Enuncia i principi sulla modificabilità ex post dell'*astreinte* amministrativa sproporzionata ed iniqua in sede di chiarimenti o reclamo, qualora l'assenza di un tetto provochi cifre iperboliche.

93. Corte Costituzionale, Sentenza 18 giugno 2026, n. 109. La pronuncia esclude l'illegittimità costituzionale dell'art. 614-bis c.p.c. in tema di assenza di un limite temporale all'*astreinte*, legittimando il potere-dovere del giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di dichiararne la sopravvenuta inutilità ed inefficacia per decorso del tempo.

ermeneutica che valorizza il ruolo del giudice dell'opposizione quale garante dell'equilibrio patrimoniale contro locupletazioni ingiustificate, espandendo la cognizione sui fatti posteriori.

La riuscita pratica di questo innovativo modello dipenderà, tuttavia, dall'equilibrio interpretativo con cui la giurisprudenza di merito definirà il concetto di tempo congruo per l'adempimento spontaneo. Solo la formulazione di parametri chiari e verificabili consentirà di scongiurare arbitrarietà e decisioni contrastanti, garantendo la prevedibilità delle sanzioni civili. Il decisum della Consulta apre così una stagione di fermento dottrinale e di applicazione forense, in cui l'efficacia del titolo esecutivo dovrà misurarsi costantemente con i canoni costituzionali del giusto processo e della proporzionalità patrimoniale.

